

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3388

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIGLIORE, MASCIA, FRIAS, FRANCO RUSSO,  
COGODI, DANIELE FARINA**

Delega al Governo per la riforma della parte generale  
del codice penale

*Presentata il 30 gennaio 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce sostanzialmente lo schema del disegno di legge delega di riforma della parte generale del codice penale predisposto dalla Commissione ministeriale presieduta dall'avvocato Giuliano Pisapia.

La riforma del codice penale è da tempo auspicata, come necessaria ed urgente, per adeguare il nostro sistema penale ai principi costituzionali e per caratterizzarlo con l'impronta garantista della nostra cultura giuridica, troppo spesso tradita da interventi emergenziali che, non raramente, si sono posti in un'ottica opposta rispetto a quella attesa dalla dottrina e da tutti gli operatori del diritto, oltre che da gran parte delle forze politiche, e indispensabile per dare al nostro Paese una giustizia penale realmente al servizio dei cittadini ed eguale per tutti.

Del resto, se si considera che la Commissione ministeriale sta lavorando per predisporre anche un progetto di riforma della parte speciale del codice, è indispensabile che dal confronto parlamentare emerga l'orientamento del legislatore su rilevanti scelte di parte generale (basti pensare al sistema sanzionatorio) onde evitare che le proposte di parte speciale non siano coerenti con valutazioni e scelte già effettuate in sede parlamentare.

Il fatto che il mondo accademico e gli operatori del diritto si siano da tempo espressi per la non procrastinabilità di un codice penale moderno e pienamente aderente ai principi costituzionali e il dato che la riforma del codice penale fosse indicata tra le priorità nei programmi delle due coalizioni che si sono presentate alle ultime elezioni, rafforzano la convinzione della necessità di un confronto par-

lamentare su una riforma organica dell'attuale sistema penale. Il progetto elaborato dalla Commissione Pisapia — che ha tenuto in gran conto il prezioso lavoro delle precedenti Commissioni ministeriali (autorevolmente presiedute dal professor Pagliaro, dal professor Grosso e dal dottor Nordio) e quello del Comitato istituito dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica che, nel 1995, aveva approvato un progetto di riforma della parte generale del codice penale (cosiddetto « progetto Ritz ») — si è avvalso anche delle indicazioni, dei rilievi e dei suggerimenti emersi dai numerosi momenti di confronto in convegni ai quali hanno partecipato, oltre a parlamentari, esponenti dell'accademia, dell'avvocatura, della magistratura, degli operatori penitenziari e di associazioni che si occupano delle tematiche collegate al sistema penale e al rapporto tra carcere e società.

Giova ricordare, del resto, che, in più occasioni, la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica ha sollecitato l'invio dei lavori della Commissione ministeriale nominata dal Ministro della giustizia nel luglio 2006 e che, nella seduta del 13 settembre 2007, l'Ufficio di Presidenza aveva convenuto « di segnalare al Governo l'opportunità di contribuire al dibattito con una propria iniziativa legislativa, la cui utilità risulta evidente se si considera il carattere strutturale della riforma e il valore culturale, scientifico e politico del lavoro svolto dalla Commissione presieduta dall'onorevole Giuliano Pisapia ».

I proponenti hanno altresì ritenuto opportuno riprendere sostanzialmente nella presente proposta di legge i contenuti della relazione che accompagnava il progetto della Commissione Pisapia, per una valutazione su specifiche scelte di carattere giuridico che caratterizzano le direttive di delega.

#### *Principi di codificazione.*

Nello svolgimento dei lavori della Commissione è stata prestata particolare attenzione a formulare, soprattutto sui punti più innovativi rispetto al codice vigente,

direttive chiare e precise oltre che sufficientemente circostanziate, seguendo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale nell'interpretazione dell'articolo 76 della Costituzione. Si è inoltre ritenuto opportuno far precedere le direttive di delega da alcuni « principi di codificazione », tra cui l'affermazione del principio di legalità (da attuare mediante la previsione chiara e determinata di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato, nonché l'indicazione espressa di tutti i presupposti della punibilità), l'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità oggettiva (prevedendo « come sole forme di imputazione il dolo e la colpa ») e l'indicazione per cui non possono avere rilevanza penale fatti che non « offendono beni giuridici di rilevanza costituzionale ».

Compito principale del legislatore penale deve essere, infatti, quello di garantire la salvaguardia dei beni giuridici di rango costituzionale: questo il motivo per cui — pur nella consapevolezza che la nostra Carta costituzionale, nel vincolare il contenuto dei divieti penali al rispetto di altri principi esplicitamente dichiarati (libertà, uguaglianza, riserva di legge), non esplicita testualmente il principio di offensività — si è ritenuto, pur con qualche opinione dissenziente, che la protezione dei beni giuridici costituzionalmente rilevanti assurga a scopo ultimo del diritto penale. Se si considera che l'articolo 13 della Costituzione assegna un valore preminente alla « libertà personale » — bene di rango costituzionale sul quale incide la sanzione penale — ne dovrebbe coerentemente conseguire il fatto che la sanzione penale, che incide su tale libertà, sia prevista solo per la tutela di beni che, se pur non di pari grado rispetto al valore sacrificato (la libertà personale), siano almeno dotati di rilievo costituzionale.

L'inserimento, tra i principi di codificazione, dell'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità oggettiva, deriva dall'interpretazione che la Corte costituzionale ha dato dell'articolo 27, primo comma, della Costituzione, allorché ha chiarito, nella ben nota decisione relativa al problema della scusabilità dell'*ignorantia ju-*

ris, che « gli elementi più significativi della fattispecie (...) non possono non essere coperti almeno dalla colpa dell'agente » (Corte costituzionale, sentenza n. 364 del 1988) e ha, successivamente, precisato che, per rispettare il primo comma di tale articolo, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano oggettivamente collegati all'agente e siano, quindi, investiti dal dolo e/o dalla colpa (sentenza n. 1085 del 1988). Tali decisioni, e l'ampio dibattito che si è sviluppato dopo le sentenze della Corte, ha eliminato qualsiasi dubbio sull'incompatibilità con i principi sopra enunciati, non solo della responsabilità per fatto altrui, ma anche di ogni tipo di responsabilità fondata sulla mera causazione fisica dell'evento, senza un accertamento della partecipazione psicologica.

La riforma del codice non può, ad avviso della Commissione, porsi l'obiettivo di un diritto penale « minimo, equo ed efficace », in grado di invertire l'attuale tendenza « panpenalistica » che mostra ogni giorno di più il suo fallimento. L'inserimento, nel nostro ordinamento, di sempre nuove fattispecie penali (soprattutto contravvenzionali) — che puniscono condotte per le quali sarebbe indubbiamente più efficace un'immediata sanzione amministrativa — ha contribuito in modo rilevante a determinare l'attuale stato della nostra giustizia penale, unanimemente considerata al limite del collasso (oltre 5 milioni di procedimenti penali pendenti, con conseguente quotidiana violazione del principio della « ragionevole durata del processo » sancito dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955).

#### *Principio di legalità.*

Unanime è la convinzione che le linee della riforma debbano tendere a realizzare la razionalità, la coerenza, l'efficienza del

sistema penale e la consonanza con le regole e i valori della Costituzione. Il conseguimento di tali obiettivi dipende essenzialmente dal principio di legalità, presidio di certezza e garanzia insostituibile della libertà e della dignità della persona, la cui piena attuazione è indispensabile soprattutto in un momento storico nel quale più forte è l'incidenza dei vari fattori di crisi della legalità e della certezza del diritto.

L'essenzialità della funzione garantista del principio di legalità è confermata dalla disposizione contenuta nell'articolo 7, paragrafo 1, della citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e, quindi, inserita nell'ordinamento italiano in una collocazione sovraordinata alle leggi ordinarie, trattandosi di norma derivante da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tale, insuscettibile di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria (Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 1993).

L'ambito della riserva di legge deve evidentemente coprire tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato e le sanzioni comminate per la violazione del precetto, nel senso che la predeterminazione legale deve avere per oggetto il fatto, la colpevolezza, le circostanze che aggravano o attenuano la pena, la punibilità nonché i presupposti della punibilità, delle pene, dei casi di conversione, dei criteri di ragguaglio, le conseguenze sanzionatorie e gli altri effetti penali.

Anche il principio di determinatezza è parte integrante del principio di legalità. La Corte costituzionale ha definito la determinatezza come un profilo coesistente al principio di legalità, che contrassegna un « modo di essere » della legge penale: da essa deriva la necessità che il precetto sia enunciato in termini precisi e univoci così da evitare l'impiego di espressioni linguistiche ambigue, oscure e di valenza polisemantica, che pregiudichino la garanzia della certezza giuridica e permettano al giudice di erodere il limite invalicabile della riserva di legge, aprendo la strada ad

operazioni interpretative modificatrici dell'effettiva portata della norma incriminatrice. Il principio di determinatezza ha come destinatari il legislatore e il giudice: al primo è fatto carico di provvedere alla predeterminazione del contenuto normativo in forma chiara e precisa; al secondo è fatto divieto di ricostruire il significato della norma in termini differenti da quelli risultanti dalla formulazione di essa e di ampliarlo, quindi, a casi diversi da quelli espressamente previsti. Nella sua funzione di regola di garanzia, il principio esplica i suoi effetti anche sul versante della tutela del diritto di difesa dell'imputato e dell'obbligatorietà dell'azione penale, in quanto la descrizione precisa della fattispecie è condizione necessaria per la verifica della rispondenza del fatto concreto all'astratta previsione normativa. Analogamente deve essere fatto in relazione al principio di « chiarezza » della norma penale: è indubitabile, del resto, che formulazioni oscure e ambigue finiscono per intralciare la possibilità di individuazione del reale oggetto dell'accusa, nonché le attività difensive e giudiziali nell'accertamento dei fatti.

Anche il principio di tassatività, inerente al momento applicativo o interpretativo della legge penale, si pone in rapporto di strettissima connessione con il principio di determinatezza e, al pari di quest'ultimo, costituisce uno dei profili del principio di stretta legalità che implica necessariamente la giuridica impossibilità per il giudice di estendere il precetto penale oltre i casi previsti e di applicare pene diverse, per specie e quantità, da quelle stabilite dalla legge penale. Proprio per questo la Commissione ha condiviso la scelta contenuta nelle proposte delle ultime tre Commissioni di riforma di inserire tra i « principi generali » (capo II), l'esplicita previsione del divieto di analogia.

#### *Riserva di codice.*

Con tale direttiva si è voluto sottolineare la necessità di fare del codice il testo

centrale dell'intero sistema penale, onde porre un freno al continuo inserimento di fattispecie penali in leggi speciali con effetti negativi sia in relazione alla chiarezza che all'effettiva possibilità di conoscenza, da parte dei cittadini, delle condotte penalmente rilevanti. Ciò anche al fine di evitare, per quanto possibile, ulteriori estensioni della legislazione penale che, come già evidenziava, nel lontano 1991, la relazione al progetto Pagliaro, « aveva assunto dimensioni abnormi ».

Il principio della « riserva di codice » — pur attenuato dalla necessaria indicazione di prevedere disposizioni penali inserite in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono (ad esempio, normativa sugli stupefacenti, sul contrabbando, sulle armi) — era già stato previsto dall'articolo 3 del progetto Grosso. La Commissione Pagliaro aveva previsto, tra i principi di codificazione, che il codice penale dovesse « porsi come testo centrale e punto di riferimento fondamentale dell'intero ordinamento penale, in modo da contrastare il pericolo di decodificazione ».

La previsione di una « riserva di codice », che si potrebbe definire « attenuata » in quanto tiene conto della peculiarità del nostro sistema penale, intende rafforzare il principio di legalità allo scopo di superare la crisi di efficienza e di garanzie del diritto penale, nonché di creare i presupposti di un'effettiva possibilità di conoscibilità delle norme penali (principio garantista che ha, nel contempo, un'efficacia deterrente): il codice penale dovrebbe diventare un testo esaustivo e, per quanto possibile, esclusivo dell'intera materia penale, della cui coerenza e sistematicità il legislatore dovrebbe ogni volta farsi carico. Ne verrebbe accresciuta la sua capacità regolatrice, tanto nei confronti dei cittadini quanto dei giudici, con conseguente incremento della certezza e della credibilità del diritto penale e con una riduzione della sua area di intervento, conformemente al suo ruolo di strumento estremo di difesa di beni e diritti fondamentali.

Unanime è stata la condivisione di tali considerazioni da parte dei componenti della Commissione: non sono mancate,

tuttavia, nel corso del dibattito, alcune obiezioni tra cui la principale è quella per cui, avendo il codice il rango di legge ordinaria, tale principio sarebbe scarsamente vincolante. Si è però anche osservato che tale obiezione potrebbe essere estesa anche a molti altri principi generali del diritto: basti pensare a quello di tassatività, a quello di offensività o al sistema sanzionatorio che, evidentemente, non può escludere che il legislatore possa introdurre nel nostro ordinamento, come del resto è ripetutamente avvenuto, sanzioni penali diverse da quelle previste dall'attuale articolo 17 del codice penale. Né si può sostenere che la codificazione della riserva di codice non sarebbe normativamente rilevante, in quanto, da un lato, avrebbe la rilevanza che hanno tutti i principi generali di diritto stabiliti da leggi ordinarie e, dall'altro, sarebbe quanto meno un freno alla prassi legislativa di inserire norme penali in leggi speciali e — se non altro per l'interazione che sempre sussiste tra diritto e senso comune — porterebbe, con il tempo, a mutare il significato associato alla riserva di legge, che si tramuterebbe, nel senso comune, in riserva di codice.

#### *Principio di offensività.*

La previsione, a livello di legge ordinaria, di una clausola di necessaria offensività è apparsa non solo opportuna, ma necessaria anche in un sistema penale completamente riformato, che contenga descrizioni pregnanti dei fatti punibili, in termini di chiara, afferrabile lesione o messa in pericolo di beni significativi: ciò sia per rimediare a sempre possibili scarti tra descrizione legale astratta ed offesa concreta, sia per orientare l'interprete nei casi dubbi (articolo 5, comma 1, lettera *a*).

Il confronto si è sviluppato partendo dall'articolo 4 del progetto Pagliaro, ispirato al principio di offensività quale canone ermeneutico di interpretazione della legge penale. Come si legge nella relazione del progetto del 1999, il principio di offensività costituisce « il baricentro di ogni

diritto penale non totalitario, poliziesco, liberticida » e perciò è stato assunto come principio regolatore, informatore del nuovo codice. La finalità di tale principio è duplice: da un lato, di « fondamentale direttrice di politica legislativa » e, dall'altro, di criterio interpretativo delle fattispecie, la cui formulazione deve essere in termini di concreta offensività del bene giuridico (salvo deroghe espresse ammissibili « solo per la prevenzione della lesione di beni primari individuali, collettivi o istituzionali »).

#### *Irrilevanza del fatto.*

Partendo da tali considerazioni, e dopo essersi soffermata sul dibattito e sulle proposte dei progetti Grosso e Nordio, la Commissione ha dedicato specifiche sessioni di lavoro all'approfondimento del tema e ai riflessi di una sua esplicita accettazione nel sistema penale, concordando sulla funzione del principio di offensività nel duplice momento della formulazione della fattispecie tipica e della applicazione della norma penale.

Il tema dell'offensività ha portato la Commissione ad un approdo ulteriore. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5 disciplina i casi di scarsa significatività del danno o del pericolo in relazione al tipo di interesse tutelato dalla norma penale. Per i fatti connotati da una marginale offensività, è sembrato opportuno offrire la possibilità al pubblico ministero e al giudice di pervenire a soluzioni di non punibilità, quando la situazione di fatto legittimi e giustifichi la rinuncia all'applicazione della pena (anche in un'ottica di deflazione dei carichi penali). La previsione espressa degli indici fattuali di valutazione — quali la tenuità dell'offesa al bene giuridico e l'occasionalità della condotta — mira a disciplinare razionalmente l'istituto in questione, peraltro già utilizzato, come è emerso nel corso del dibattito, con una certa ampiezza nella prassi giudiziaria in sede di archiviazione al di fuori di qualunque regolamentazione (salvo i casi previsti dal decreto del Presidente

della Repubblica n. 448 del 1988 e dal decreto legislativo n. 274 del 2000).

Sulla formulazione di tale norma vi è stato un serrato confronto, che ha portato a modifiche rispetto all'iniziale proposta del relatore (che, ad esempio, faceva riferimento alla « tenuità del fatto » o « alla particolare tenuità dell'offesa »). Secondo alcuni commissari vi può essere « irrilevanza del fatto » solo se è da considerare « bagatellare » non solo la tenuità dell'offesa, ma anche la modalità della condotta: proprio per questo, e allo scopo di evitare sia un'interpretazione eccessivamente restrittiva, sia un'interpretazione indebitamente estensiva, è stato proposto che le varie circostanze in astratto ipotizzabili fossero indicate non quali « condizioni » ma quali « criteri di valutazione » (ad esempio, « il fatto non è punibile qualora sia ritenuto irrilevante; la valutazione della sua irrilevanza deve essere motivata in base alla sua tenuità, o alla minima entità del danno, o alla natura, alla specie, all'oggetto, al tempo, al luogo o ad altre modalità dell'azione »). Si è anche proposto di inserire il requisito dell'assenza di violenza o minaccia alla persona. La Commissione ha ritenuto di limitarsi, trattandosi di progetto di legge delega, all'indicazione della tenuità dell'offesa e dell'occasionalità della condotta, rimettendo poi al legislatore delegato (o al legislatore delegante) ogni ulteriore valutazione sull'opportunità, o necessità, di indicare parametri specifici e più tassativi.

#### *Principio di colpevolezza.*

Uno degli elementi qualificanti della proposta di legge delega è costituito dall'attuazione del principio di colpevolezza quale principio desumibile, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 364 del 1988, dall'articolo 27, primo comma, della Costituzione. La Commissione — in piena consonanza con l'opinione, ormai unanime in dottrina, per la quale il principio di colpevolezza costituisce uno dei principi fondanti del diritto penale — ha ritenuto che la « col-

pevolezza » non potesse non assumere, nel nuovo sistema penale, un ruolo garantistico fondamentale, in quanto elimina la possibilità che possa essere perseguita una condotta senza prendere in considerazione la situazione soggettiva in cui si sia trovato l'autore del fatto.

Il principio di colpevolezza esige innanzitutto che non sia punibile chi non abbia violato alcun comando normativo e chi non sia stato nella condizione di poterlo adempiere. Del pari esclude che possano rilevare, ai fini del giudizio di responsabilità penale, elementi della personalità o dell'ambiente di vita che non abbiano attinenza al fatto commesso (e che dunque non concorrano a delineare la cosiddetta « colpevolezza del fatto »). Sul punto è stata del resto tassativa la Corte costituzionale allorché ha precisato che « dal collegamento tra il primo e il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione » emerge « insieme con la necessaria rimproverabilità soggettiva della violazione normativa, l'illegittimità costituzionale della punizione di fatti che non risultino essere espressione di consapevole, rimproverabile contrasto con i valori della convivenza, espressi dalla norma penale ».

#### *Efficacia della legge penale nel tempo.*

Dopo aver stabilito l'irretroattività delle norme incriminatrici e la retroattività della legge penale più favorevole, il progetto prevede un'articolazione delle diverse ipotesi di abolizione di incriminazioni precedenti (nessuno può essere punito per un fatto non più previsto dalla legge come reato; in caso di condanna irrevocabile, ne devono cessare l'esecuzione e gli effetti penali). In caso di modifica di leggi si deve applicare quella in concreto più favorevole, sempre che la sentenza di condanna non sia già passata in giudicato: in tal caso, se la legge successiva prevede una pena di durata minore o di specie meno afflittiva, la pena deve essere rideterminata (articolo 8, comma 1, lettera c).

Altra questione dibattuta è stata quella relativa ai casi di modificazioni « mediate »

della norma incriminatrice, essendo controversa la questione se ricorra o meno una situazione di successione nelle ipotesi di abrogazione di una norma richiamata dalla legge penale. La Commissione ha ritenuto di fornire una risposta affermativa in considerazione sia del rapporto di integrazione tra norme incriminatrici e norme richiamate, per cui il precetto penale risulta dalla combinazione delle distinte fonti, sia del principio di eguaglianza che impone parità di trattamento giuridico-penale per lo stesso fatto. Si è così stabilito che la normativa sulla successione delle leggi nel tempo si applichi anche quando siano modificate o abrogate leggi diverse da quelle penali integratrici del precetto.

Pur non esistendo dissensi sul punto, è apparso opportuno specificare che le leggi eccezionali e quelle temporanee debbano essere sottratte alla disciplina della successione delle leggi penali nel tempo. Si è altresì estesa la disciplina sopra richiamata alle situazioni conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, con una esplicita equiparazione in quanto gli effetti delle pronunce di incostituzionalità non sono assimilabili a quelli propri del meccanismo regolatore delle vicende modificatrici della legge penale (articolo 8, comma 1, lettera e).

Per quanto concerne la non conversione di decreti-leggi contenenti disposizioni penali, o la loro conversione con modificazioni, la Commissione aveva inizialmente approvato una direttiva per cui, in caso di mancata conversione, per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, e in caso di conversione con modificazioni, limitatamente alle disposizioni emendate, si dovessero applicare le disposizioni più favorevoli. Successivamente si è ritenuto, pur con opinioni dissenzianti, di non inserire specifiche indicazioni relative alla decretazione d'urgenza, sia per la contrarietà di carattere generale rispetto ad interventi in campo penale mediante decreto-legge — su cui sussistono anche fondati dubbi di legittimità se solo si considera la previsione del secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione, che san-

cisce un principio regolatore delle fonti di produzione normativa in materia penale prevedendo una riserva assoluta di legge — sia in quanto è ormai unanime l'orientamento, della giurisprudenza costituzionale e della dottrina, nel senso di ritenere che i principi della successione delle leggi penali si applichino anche in caso di non conversione del decreto-legge, o di conversione con modificazioni (sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 1985).

#### *Efficacia della legge penale nello spazio.*

In relazione all'attuale disciplina della legge penale nello spazio, oltre ad aggiustamenti di ordine terminologico, si sono ritenuti necessari alcuni interventi modificativi in relazione alle seguenti problematiche.

Quella derivante dall'articolo 4, numero 7), lettere a) e b), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, recepita dall'articolo 18, comma 1, lettera p), della legge 22 aprile 2005, n. 69, secondo la quale la corte d'appello rifiuta la consegna della persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo « se riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio ».

Tale previsione ha imposto la ricerca di un punto di equilibrio tra l'esigenza di dare attuazione al principio di territorialità e quella di estendere l'applicabilità della legge penale italiana anche ai reati commessi al di fuori del proprio territorio relativi a fatti di « criminalità di Stato », a interessi primari e a fenomeni criminali tipicamente transnazionali. L'attuale disciplina (cosiddetto « principio di ubiquità ») non è stata condivisa — soprattutto in relazione ai casi di concorso di persone

nel reato — nella parte in cui fa riferimento, nell'articolo 6 del codice vigente, al luogo in cui è avvenuta « parte » dell'azione. Si è ritenuto quindi di specificare che il reato si debba considerare commesso in Italia quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è in tutto, o in parte rilevante, posta in essere nel territorio dello Stato ovvero nel territorio dello Stato si è verificato l'evento (articolo 9, comma 1, lettera *d*).

Si è poi affrontato il delicato tema della « doppia incriminazione ». Nell'attuale disciplina è controverso se per la procedibilità dei delitti comuni commessi all'estero occorra, nonostante il silenzio del legislatore, che il fatto sia previsto come reato anche dalla legge dello Stato in cui il fatto è avvenuto. Per evitare dubbi o incertezze interpretativi si è inserito esplicitamente il principio della doppia incriminazione, anche quale tutela, sia pure di riflesso, del principio di legalità: lo straniero, infatti, deve essere posto in grado di sapere che il fatto costituisce un illecito penale nel luogo dove lo ha commesso. Ne consegue che la doppia incriminazione deve essere prevista anche per i reati commessi all'estero dal cittadino. In caso contrario si avrebbe un'ingiustificata sperequazione proprio ai danni del cittadino (il che ha fatto ritenere quantomeno opportuno estendere la necessità della doppia incriminazione anche alle ipotesi di cui all'attuale articolo 9 del codice penale).

La Commissione ha ritenuto, da un lato, di estendere anche il principio del *ne bis in idem* che rappresenta, nonostante non sia stato ancora elevato a principio di diritto internazionale, un obiettivo di giustizia sostanziale, con la previsione di limitazioni alla perseguibilità in Italia di fatti già definitivamente giudicati all'estero e comunque di prevedere che la condanna già scontata sia sempre computata. E, dall'altro, di non prevedere una norma analoga all'attuale articolo 8 del codice penale. Se l'estensione dell'applicabilità della legge penale italiana a tutti i reati classificabili come soggettivamente od oggettivamente politici aveva la finalità di salvaguardia di un regime dittatoriale, tale

scelta non può avere alcuna attualità, con la conseguenza di collocare la disciplina del reato politico nell'ambito di una legge sull'estradizione. Ci si è orientati, pertanto, per un'eliminazione radicale della disciplina di cui all'attuale articolo 8 del codice penale.

Passando ad esaminare l'articolato della presente proposta di legge, l'articolo 9 tende a definire i reati che si considerano commessi nel territorio dello Stato e quindi risultano incondizionatamente assoggettati alla legge italiana. Le lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 9 riproducono sostanzialmente l'articolo 3 del codice penale vigente con alcune modificazioni e aggiunte: *a*) l'inciso « cittadini o stranieri » è stato ommesso in quanto pleonastico e comunque non comprensivo degli apolidi; *b*) l'espressione « obbliga » è stata sostituita con il termine « applica »; *c*) si è fatto riferimento al diritto comunitario che contiene espressamente norme sull'immunità dei propri organi. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 9 ripropone l'equiparazione di navi e aeromobili al territorio dello Stato. È stata eliminata ogni definizione di territorio dello Stato e di cittadino, competenza di altre branche del diritto. La lettera *d*) precisa che il reato si deve considerare commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è in tutto, o in parte rilevante, commessa nel territorio dello Stato o ivi si è verificato l'evento. Dopo ampia discussione, si è inteso specificare che, per ritenere che il reato sia stato commesso in Italia, l'azione o l'omissione debba essere stata posta in essere nel nostro Paese almeno « in parte rilevante », onde evitare, dato il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che si debba procedere per fatti rispetto ai quali in Italia la « parte di azione od omissione » sia stata minimale o, in ogni caso, irrilevante (regola che, evidentemente, non si applica allorché, nel nostro territorio, si sia verificato l'evento).

L'articolo 10 disciplina l'applicabilità delle legge italiana ai reati commessi all'estero equiparando gli interessi dello Stato italiano e quelli dell'Unione europea.



Nel comma 1, lettera *a*), si prevede la punibilità, con esclusione del principio della doppia incriminazione, di chiunque commette all'estero reati che ledono interessi primari, con una norma di chiusura che rinvia a norme speciali, comunitarie e internazionali. Il comma 1, lettera *b*), fa riferimento ai reati di genocidio e di tortura e ai crimini di guerra o contro l'umanità. In questi casi, la Commissione si è ispirata al principio universalistico con il superamento della doppia incriminazione e con il tentativo di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di eliminare qualunque impunità per tali crimini e la necessità di non incidere eccessivamente sulla possibilità di relazioni internazionali: in particolare si è prevista l'applicabilità della legge italiana sia ai cittadini che agli stranieri, anche se tali reati sono stati commessi all'estero, subordinando, se il reato è stato commesso da uno straniero, la procedibilità alla sua presenza nel territorio dello Stato. È stata altresì prevista la richiesta del Ministro della giustizia nei casi in cui lo straniero sia Capo di Stato o membro di Governo. Le lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 10 fanno riferimento ai reati commessi all'estero rispettivamente dal cittadino e dallo straniero subordinando l'applicazione della legge italiana non solo al principio della doppia incriminazione ma anche a soglie di gravità, con la previsione di ulteriori requisiti quali la presenza nel territorio dello Stato o la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o querela della persona offesa.

La Commissione, condividendo l'osservazione dell'ufficio legislativo, ha ritenuto che la disciplina relativa al « rinnovamento del giudizio » — nei casi in cui si ritiene che il reato sia stato commesso in territorio italiano ma la persona sia stata già giudicata all'estero (articolo 11 del codice vigente) — non sia norma di carattere sostanziale e debba quindi essere regolamentata dal codice di rito, la cui riforma è stata demandata a un'apposita Commissione ministeriale, presieduta dal professor Giuseppe Riccio. Si è però voluto specificare, onde evitare equivoci, che, in tali casi, dovranno essere sempre compu-

tati i periodi di pena detentiva e di custodia cautelare sofferti all'estero (articolo 38, comma 1, lettera *b*).

Per quanto concerne l'estradizione, questa non potrà essere concessa qualora vi sia ragione di ritenere che l'imputato o il condannato possa essere sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, religione, nazionalità, lingua, genere, orientamento sessuale, opinioni politiche, condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti o, comunque, ad atti che configurino violazione di diritti fondamentali della persona. L'estradizione non potrà essere altresì concessa nei casi in cui, per il reato per il quale è domandata, sia prevista, dalla legge dello Stato estero, la pena di morte (articolo 11). Non si è ritenuta sufficiente, anche sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2006, l'assicurazione dello Stato estero che la pena di morte non sia inflitta o, se inflitta, non sia eseguita.

#### *Il reato.*

Dopo ampia discussione, e un doveroso approfondimento di diritto comparato, la Commissione, a stretta maggioranza, ha ritenuto di superare la distinzione tra delitti e contravvenzioni. Il tema è stato affrontato fin dalle prime riunioni: data la delicatezza del tema, e la diversità di opinioni, la decisione è stata rinviata dopo la discussione e l'approvazione delle norme relative all'elemento psicologico, al tentativo e al sistema sanzionatorio.

Nel dibattito sono emerse valide argomentazioni sia a favore che contro il mantenimento dell'attuale dicotomia delitti-contravvenzioni. Diversità di opinioni che, come emerge dalle relazioni dei progetti Grosso e Nordio, si erano già manifestate nelle precedenti Commissioni.

La Commissione Grosso aveva optato per il mantenimento dell'attuale distinzione sostanzialmente per le seguenti considerazioni:

*a*) pericolo di un appesantimento della categoria dei delitti a fronte della

difficoltà di realizzare una depenalizzazione che superi determinate soglie di incisività;

b) persistente validità del modello contravvenzionale in ragione della sua specifica idoneità a recepire le esigenze di una configurazione dinamica delle fattispecie di reato (fattispecie di mera condotta e di pericolo astratto, con una tipicità soggettiva poco marcata e tale da giustificare la previsione indifferenziata);

c) esistenza di contravvenzioni non trasformabili agevolmente in delitti;

d) validità del modello di reato contravvenzionale individuato, in adesione a quanto previsto dal progetto Pagliaro, nei reati relativi a violazione di regole cautelari, in quelli integranti un irregolare esercizio di attività sottoposte a poteri amministrativi di concessione, autorizzazione, controllo o vigilanza e nei fatti di ridotta offensività.

La Commissione Nordio era invece pervenuta, a larga maggioranza, a diversa conclusione. I principali motivi che avevano determinato tale decisione sono stati sostanzialmente tre:

a) residualità del diritto penale: il diritto penale è infatti incompatibile con le fattispecie rappresentative di comportamenti assiologicamente neutri, o comunque di scarsa valenza antisociale;

b) presa d'atto che l'attuale catalogo dei reati contravvenzionali non ubbidisce a ragionevoli criteri di differenziazione rispetto ai delitti: da un lato, infatti, vi sono delitti puniti con la sola pena pecuniaria e, dall'altro, contravvenzioni per cui è prevista la pena detentiva; vi sono delitti perseguibili a querela e contravvenzioni perseguibili d'ufficio. Il che, come si legge nella relazione, « rivela una visione contraddittoria che impone una riduzione ad armonia ed equità »;

c) assoluta ineffettività della sanzione, neutralizzata dall'inevitabile prescrizione, che impone la depenalizzazione dei reati bagattellari quale scelta coerente

e doverosa rispetto all'impianto complessivo del progetto di nuovo codice penale.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione Nordio aveva anche iniziato una ricognizione dei reati contravvenzionali « contenuti non solo nel codice, ma nello sterminato ambito delle leggi speciali », proprio al fine di evitare l'abrogazione o la depenalizzazione di condotte che dovevano mantenere una rilevanza penale, ma tenendo conto della decisione, auspicata da più parti, di mirare ad una più coerente riduzione della sanzione penale alle sole violazioni rilevanti in chiave di pericolosità, sia pure in uno stadio anticipato, perseguendo quel cosiddetto « diritto penale minimo » volto ad assicurare efficacia al principio di legalità e maggiore garanzia contro l'arbitrio e l'errore.

La Commissione, come detto, si è confrontata a lungo sulle ragioni che avevano portato i precedenti progetti a scelte diverse. Uno dei motivi adottati a sostegno dell'eliminazione dell'attuale distinzione tra delitti e contravvenzioni, e che si è aggiunta a quelle già evidenziate dalla Commissione Nordio, è stata quella della coerenza con il principio di colpevolezza e con la conseguente necessità di evitare qualsiasi tipo di responsabilità di carattere oggettivo o, come invece spesso avviene per le contravvenzioni, senza una valutazione dell'elemento psicologico del reato. In numerosi interventi, inoltre, è stato rilevato come, alla fine, l'unica distinzione tra delitti e contravvenzioni (non solo di fatto ma anche nell'analisi delle Commissioni che avevano mantenuto l'attuale assetto), si trovi nella « diversa specie delle pene rispettivamente stabilite ». Da parte di numerosi commissari si è inoltre osservato, da un lato, come, in presenza di contravvenzioni che hanno un'effettiva e reale funzione preventivo-cautelare per beni particolarmente rilevanti, non sia più procrastinabile la loro trasformazione in « delitti »; e, dall'altro, come, invece, molte delle attuali contravvenzioni debbano essere depenalizzate, con il vantaggio non solo di decongestionare, semplificare e razionalizzare il sistema penale ma anche

di contribuire ad un'accelerazione dei tempi processuali.

Nel corso della discussione non è stata affatto sottovalutata la difficoltà di esaminare il complesso delle contravvenzioni presenti in leggi speciali, per valutare quali trasformare in delitti e quali depenalizzare. Si è ritenuto, tuttavia, che, sulla base del decreto ministeriale istitutivo della Commissione, alla stessa spettasse il compito di fare una proposta limitatamente alle contravvenzioni contenute nel libro terzo del codice, prevedendo una norma transitoria per le contravvenzioni contenute in leggi speciali e, contemporaneamente, una delega specifica, con tempi ragionevolmente più lunghi, per quelle previste da leggi speciali. In tale direzione si era mossa anche la Commissione Nordio che aveva individuato alcuni criteri di carattere generale: depenalizzazione di tutte le contravvenzioni per le quali è prevista la sola pena pecuniaria e inserimento nel codice di reati a tutela, ad esempio, di beni quali la sicurezza sul lavoro, l'ambiente e l'urbanistica.

*Soggetto attivo, condotta, evento e nesso di causalità.*

Soggetto attivo può essere sia il titolare di particolari doveri o poteri giuridici specificamente attribuitigli al momento del fatto sia chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto tali poteri (articolo 14, comma 1, lettera *a*), numero 1). L'articolo 14 stabilisce altresì che nessuno possa essere punito per un'azione od omissione prevista dalla legge come reato se non l'abbia posta in essere con coscienza e volontà, salvo i casi di forza maggiore o di costringimento fisico: in tali casi risponde del reato l'autore della violenza (lettera *a*), numero 3).

La Commissione ha ritenuto di dover prevedere ancora questo primo livello di imputazione soggettiva del fatto, comune al dolo e alla colpa, senza però inserire nel novero dei fattori che escludono la coscienza e la volontà della condotta il caso

fortuito, concetto poco preciso e di incerta collocazione sistematica.

Per quanto concerne il nesso di causalità, si è fatto riferimento — per stabilire la regola generale — al concetto di « condizione necessaria », mutuandolo dalla dottrina e dalla giurisprudenza che hanno maggiormente sottolineato, da un lato, la necessità, derivante dal principio di legalità, della ricostruzione del rapporto tra condotta ed evento a leggi scientifiche di copertura e, dall'altro, il fatto che l'evento in questione deve essere quello che si è verificato in concreto, con l'esclusione di ogni livello della cosiddetta « causalità alternativa ipotetica ».

La Commissione, anche recependo specifici stimoli dottrinari ribaditi in vari convegni giuridici, tra cui quello di Siracusa, ha ritenuto tuttavia necessario introdurre alcune linee guida relative alla tematica, ulteriore rispetto a quella del rapporto condizionalistico, del nesso di imputazione giuridica tra condotta ed evento. Quando si tratta di assegnare il carattere di tipicità ad una condotta in funzione della causazione dell'evento — e quindi in tutti i reati di evento — il passaggio da compiere deve essere duplice: è necessario innanzitutto ravvisare il rapporto di causalità materiale e, successivamente, valutare se, anche dal punto di vista del diritto, il riscontrato rapporto sussista: ne consegue la necessità di indicare i parametri giuridici attraverso i quali operare la « selezione » e formulare l'imputazione oggettiva. Sul punto il dibattito in Commissione è stato particolarmente acceso, in quanto, da parte di alcuni commissari, si sono sostenute l'inutilità e l'improprietà del riferimento al concetto di « fattore eccezionale » e, da parte di altri, la pertinenza del rischio al tema soggettivo del reato. Si è infine giunti alla formulazione dei numeri 5) e 6) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 14, con l'intento di consentire al giudice di operare una valutazione sia della qualità della condotta tenuta (*ex ante*), sia circa le modalità concrete del riscontrato decorso causale (*ex post*), nella convinzione che il diritto non possa considerare rilevanti né

fattori causali non dominabili (o perché imprevedibili o perché giuridicamente riconducibili in maniera integrale alla sfera « di signoria » di altri soggetti), né condotte palesemente inidonee o non tali da creare o accrescere il rischio di cui l'evento costituisce attualizzazione.

La controversa figura del reato omissivo improprio è stata regolata (lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 14), con una soluzione che ha inteso superare non solo l'ermetica formula dell'articolo 40, secondo comma, del vigente codice, accogliendo gli stimoli provenienti soprattutto dalla dottrina sulla necessità di colmare il *deficit* di tipicità e legalità che la materia dell'omesso impedimento dell'evento presenta; ma che ha anche inteso evitare una rigida tipizzazione delle posizioni di garanzia, nella convinzione che tale opera di tipizzazione competa alla normativa del settore e mal si accordi con le clausole di disciplina « generale » che un codice deve fornire nella parte generale.

Con la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 14 si equipara, quindi, il non impedire l'evento al cagionarlo, con una significativa modifica rispetto al codice vigente: da un lato, vi deve essere stata violazione di un « obbligo attuale » di garanzia del bene giuridico e, dall'altro, il titolare dell'obbligo di garanzia deve avere i poteri giuridici e di fatto idonei a impedire l'evento. L'obbligo di garanzia, inoltre, deve essere istituito dalla legge o, nei limiti indicati dalla legge, essere specificato da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 14 indica i presupposti per ritenere validamente trasferito l'obbligo di garanzia (si è deciso di rinviare alla parte speciale l'eventuale previsione di uno specifico reato di omissione di sorveglianza connessa all'organizzazione dell'impresa).

La materia risulta quindi sensibilmente arricchita rispetto alla scarna clausola di equivalenza presente nel codice vigente. Tuttavia, le esigenze di legalità e tipicità prese giustamente in considerazione dalle precedenti Commissioni sono state soddisfatte — senza ricorrere ad elencazioni,

potenzialmente incomplete, delle posizioni di garanzia — ma prevedendo che l'obbligo di garanzia sia comunque istituito per legge. Tale requisito restringe notevolmente il campo applicativo della figura omissiva impropria, che oggi si muove invece liberamente all'interno dell'ampio terreno contrassegnato dalla mera « giuridicità » dell'obbligo di impedimento: con la proposta formulata, le fonti extralegali potranno solo regolamentare le « vicende » della posizione di garanzia, ma non istituirla. Rilevante è anche la previsione per cui gli obblighi di mera vigilanza possono avere rilevanza penale solo se la loro inosservanza sia espressamente prevista dalla legge come reato omissivo proprio (numero 2) della lettera *c*) del comma 1).

La Commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dal progetto Grosso, ha invece ritenuto opportuno regolamentare la responsabilità per i reati commessi con il mezzo della stampa o della radio-televisione (articolo 14, comma 1, lettera *d*): nei casi in cui l'autore non sia stato individuato o non sia punibile per qualsiasi motivo, e non vi è concorso doloso nel reato, risponde del reato, a titolo di colpa, chi, in base alla legge o alle disposizioni organizzative dell'impresa, ha il dovere di controllo della pubblicazione o della trasmissione e, per colpa, non ha impedito la realizzazione del reato. Nel corso della discussione è stata avanzata anche la proposta, particolarmente apprezzata, di prevedere una norma generale in caso di concorso colposo nel reato doloso. A maggioranza si è deciso di regolamentare, nella parte generale, data la loro specificità, solo i casi di responsabilità per i reati commessi con il mezzo della stampa o della radio-televisione (articolo 14, comma 1, lettera *d*). Mentre vi è stato ampio consenso sulla proposta di prevedere, quando l'autore del reato non è individuato o non è punibile, la punibilità a titolo di colpa di chi ha il dovere di controllo e per colpa non ha impedito la realizzazione del reato, non ha trovato accoglimento la proposta di medesimo trattamento anche nei casi di identificazione e punibilità dell'autore del reato.

*Dolo, colpa, colpa grave.*

Il ripudio della responsabilità oggettiva, che aveva già trovata ampia convergenza nei più recenti progetti di riforma, ha portato la Commissione a prevedere, quali unici titoli di imputazione soggettiva, il dolo e la colpa, con esclusione di qualsiasi ipotesi di responsabilità preterintenzionale: il che non significa, evidentemente, impunità per condotte che oggi hanno una loro specifica collocazione nel codice (ad esempio, omicidio preterintenzionale), ma significa ricondurre tali condotte al concorso di reati tra il fatto-base doloso e l'ulteriore fatto più grave, imputabile a colpa dell'agente.

Già il progetto Pagliaro, all'articolo 12, prevedeva di « escludere qualsiasi forma di responsabilità incolpevole, prevedendo due sole forme di imputazione: il dolo e la colpa ». Il progetto Grosso, all'articolo 25, ha inteso stabilire che « la colpevolezza dell'agente per il reato commesso è presupposto indefettibile della responsabilità penale » e che « nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto se non lo ha realizzato con dolo, salvi i casi di delitto colposo espressamente previsti dalla legge ». L'articolo 19 del progetto Nordio prevede che « nessuno possa essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se non lo ha commesso con dolo, salvi i casi di reato colposo espressamente previsti dalla legge ».

La Commissione ha pressoché unanimemente condiviso le seguenti considerazioni preliminari:

a) che fossero maturi i tempi di una definitiva messa al bando della responsabilità oggettiva, non solo nelle forme espresse, ma anche in quelle « occulte » e, quindi, più insidiose;

b) che, in tale materia, formulazioni contenute in norme definitorie hanno comunque una ridotta capacità di incidenza sugli orientamenti giurisprudenziali;

c) che quanto al dolo andrebbe contrastata l'attuale tendenza giurispruden-

ziale a svalutare la componente volontaristica del nesso psichico e a privilegiare l'instaurazione di un vorticoso processo di oggettivizzazione e di normativizzazione, che riduce il dolo a componente estremamente malleabile sul piano applicativo e quindi facile terreno di coltura per scorciatoie probatorie, soprattutto nel concorso di persone;

d) che vi sia una tendenza all'appiattimento della colpa specifica sulla responsabilità oggettiva, anche in quanto la giurisprudenza tende a non riscontrare il nesso di imputazione tra condotta ed evento, nonché il grado di esigibilità dell'osservanza della regola cautelare violata; che tale tendenza determina, non raramente, una « trasformazione » della colpa specifica in colpa generica mediante l'impiego di clausole generali a sfondo cautelare, con la rinuncia di fatto al controllo di prevedibilità in concreto dell'evento e con la liquidazione del principio di affidamento sulla base del « convincimento » che questo non può essere invocato da chi viola una regola cautelare;

e) che una vera rivoluzione copernicana si potrebbe attuare solo introducendo una terza tipologia di elemento soggettivo, intermedia tra quelli che oggi chiamiamo dolo e colpa e mutuata dall'esperienza inglese della « *recklessness* », e incentrata sul carattere sconsiderato della condotta posta in essere dal reo, in modo non dissimile da quanto realizzato in Francia a proposito della « *mise en danger* »: scelta che porterebbe a distinguere l'area della « volontà del fatto » dall'area della « volontà del (mero) rischio del fatto » e ciascuna di queste due dall'area della « non volontà » dell'uno o dell'altro;

f) che tuttavia tale scelta non è ad oggi realizzabile, sia in quanto la distinzione tra « volontà del fatto » e « volontà del mero rischio del fatto » non sempre è agevole, in quanto comporta per il giudice la difficoltà di spiegare perché chi ha così intensamente voluto il rischio del fatto in realtà non ha voluto il fatto e chi si è rappresentato il fatto in maniera sbiadita

ciò nondimeno lo abbia voluto; sia in quanto neppure la distinzione a livello inferiore è spesso così marcata e razionalmente giustificata (basti pensare all'incerta collocazione dei casi di dubbio sulla consistenza della regola cautelare, sulla sua operatività e sulla sua portata), con il conseguente rischio di fare una scelta che, da un lato, finirebbe per rendere ancora più difficile l'accertamento dell'elemento psicologico del reato e, dall'altro, finirebbe per comportare una reazione negativa anche in considerazione del non particolare apprezzamento nel nostro Paese, da parte della dottrina e degli operatori del diritto, del sistema tripartito.

Nella consapevolezza, dunque, che un codice non debba imporre scelte di *élite*, ma debba limitarsi a registrare cambiamenti sufficientemente maturati nella esperienza giuridica, la Commissione si è mossa sulla linea tradizionale della dicotomia delle forme di imputazione soggettiva: una incentrata sull'effettiva volontà del fatto da parte dell'agente (dolo), l'altra sulla sua non volontà e sulla contemporanea violazione della diligenza esigibile dall'agente nella situazione concreta (colpa).

In ordine alla formulazione scelta per definire il reato doloso, l'allontanamento dalla vigente definizione si misura nella chiarificatrice sostituzione dell'evento, quale oggetto del dolo, con il fatto costitutivo di reato e nella soppressione dell'inciso «secondo l'intenzione», che non può non apparire distonico in un sistema in cui hanno cittadinanza all'interno del modello doloso anche forme non intenzionali (il reato è doloso quando l'agente si rappresenta concretamente e vuole il fatto che lo costituisce — articolo 15, comma 1, lettera *a*), numero 2).

Tale carattere è ribadito nella definizione che la Commissione, pur nella varietà estrema delle posizioni espresse dai singoli componenti, e dopo un'iniziale propensione a escludere espressamente la possibilità di responsabilità per «dolo eventuale», ha infine deciso di adottare con riguardo al dolo eventuale (articolo

15, comma 1, lettera *a*), numero 3). In proposito va sottolineato come la rappresentazione del fatto in tal caso debba materializzarsi nei termini dell'alta probabilità e come l'accettazione dello stesso non possa essere dal giudice automaticamente ricavata da tale mero stato intellettuale, imponendo invece uno sforzo di autonoma ricostruzione da ulteriori elementi indicativi. La previsione di un'attenuante facoltativa consente al giudice di pervenire nei casi limite ad una conclusione tollerabile sul piano della giustizia sostanziale, stemperando la radicalità delle conseguenze di una scelta decisoria che può a volte presentarsi come estremamente problematica (articolo 15, comma 1, lettera *a*), numero 3).

Un più evidente tratto di innovazione caratterizza la scrittura della norma relativa alla definizione del reato colposo. A parte il richiamo alla non volontà del fatto costitutivo di reato, che conferma la posizione della colpa in un territorio esattamente contrapposto a quello del dolo, la disposizione ha cura di esplicitare i distinti passaggi che devono guidare l'interprete nell'accertamento di tale elemento psicologico, menzionando accanto alla violazione di una regola cautelare la prevedibilità ed evitabilità del fatto commesso, allo scopo di impedire intollerabili sovrapposizioni tra la responsabilità colposa e quella oggettiva. Nel prevedere una rimproverabile corrispondenza tra il fatto verificatosi e quello da evitare, si è espressamente esclusa una responsabilità nei casi in cui l'evento cagionato non rientri tra quelli che la regola cautelare violata mirava specificamente a prevenire (articolo 15, comma 1, lettera *a*), numero 4): «il reato è colposo quando il fatto che lo costituisce non è voluto dall'agente e questi lo realizza come conseguenza concretamente prevedibile ed evitabile dell'inoservanza di regole di diligenza, di prudenza o di perizia ovvero di regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o atti di autonomia privata»).

La novità più rilevante riguarda la previsione della figura della colpa grave, con conseguente abbandono della cosid-

detta « colpa cosciente » come ipotesi aggravata di colpa. In proposito si è constatato come la colpa cosciente (o con previsione) non rappresenta necessariamente una forma più grave di colpa, potendo la colpa incosciente risultare a seconda delle circostanze comparativamente più grave della colpa cosciente (è ben plausibile infatti considerare più grave il fatto di chi per sconsideratezza, negligenza o indifferenza ignora le più elementari cautele in una situazione di evidente pericolosità rispetto a quello di chi si rappresenta una remota possibilità di verificazione di un evento lesivo). Si è dunque incentrato il nucleo della maggior gravità della colpa nella « particolare rilevanza » dell'inosservanza delle regole cautelari o della pericolosità della condotta (sul presupposto di una sua misurabilità): dati che, nella loro evidenza, si sono riflessi nella sfera dell'agente e comunque costui avrebbe dovuto agevolmente percepire, sicché è elevato anche il grado di colpevolezza (articolo 15, comma 1, lettera *a*), numero 5).

Mentre, nel codice vigente, la figura della colpa cosciente si risolve unicamente in un'aggravante del reato colposo, nel presente progetto la colpa grave rappresenta una nozione a cui in alcuni settori la Commissione pensa di agganciare la condizione dell'incriminazione stessa del reato colposo. A ben vedere, infatti, l'opportunità politico-criminale di far dipendere lo stesso « *an* » della punibilità dalla presenza di una colpa grave dovrebbe essere presa seriamente in considerazione nel ripensare i modelli di disciplina penale di alcuni settori tecnicamente complessi, notoriamente caratterizzati dalla difficoltà di prova del nesso causale e, nel contempo, dall'esigenza di bilanciare in maniera equilibrata l'esigenza del controllo penale con il mantenimento di adeguati margini di libertà di azione (emblematico, com'è facile intuire, il settore della responsabilità medica; si pensi anche al settore della criminalità economica).

Sotto altro versante, la colpa grave potrebbe costituire un'ipotesi di aggravamento per talune fattispecie colpose (si pensi, ad esempio, agli omicidi colposi da

incidente stradale commessi da soggetti in stato di ubriachezza), consentendo, da un lato, un maggiore rigore sanzionatorio ed evitando, dall'altro, proprio in ragione dell'inadeguatezza della sanzione, di « scivolare » verso il dolo eventuale.

#### *Ignoranza ed errore.*

La disciplina dell'errore e dell'ignoranza è stata riunita in un unico articolo, calibrato sui possibili oggetti dell'errore o dell'ignoranza (articolo 16). Con il numero 1) della lettera *a*) del comma 1 si è inteso ribadire, onde evitare diverse interpretazioni, che l'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la responsabilità a titolo di dolo (anche se tale conclusione ben si poteva ricavare dalla stessa definizione di dolo come esplicitata all'articolo 15). Tale proposizione in positivo consente anche di chiarire che non vi può essere responsabilità a titolo di dolo anche nei casi in cui l'errore sul fatto derivi da errore su legge extrapenale. La Commissione ha inteso ribadire con forza che la responsabilità dolosa debba essere esclusa in tutti i casi in cui vi sia errore sul fatto di reato, non solo nei casi in cui l'errata rappresentazione riguardi direttamente dati fattuali, ma anche allorché riguardi qualificazioni normative del fatto stesso.

Quanto alle cause di giustificazione e alle cause soggettive di esclusione della responsabilità, la disciplina introdotta non è dissimile da quella attuale (esplicita o comunque mutuata dal diritto vivente). In particolare il numero 2) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 16 prevede che l'erronea supposizione di una causa di giustificazione escluda il dolo anche nel caso in cui derivi da errore su legge diversa da quella penale, ancorché avente ad oggetto qualifiche giuridiche o elementi normativi.

Quanto all'errore sul precetto penale, si è mantenuta la disciplina prevista dall'articolo 5 del codice vigente, come interpretato dalla Corte costituzionale, esplicitandosi i casi di errore scusabile, in linea con le indicazioni contenute nella citata sen-

tenza n. 364 del 1988. Per temperare le conseguenze che una simile disciplina può determinare in relazione ai reati dolosi, nei casi in cui l'errore o l'ignoranza siano rimproverabili in quanto dovuti a negligenza — per cui, in definitiva, un rimprovero di *culpa iuris* finisce per fondare la responsabilità dolosa — il progetto prevede la possibilità, per il giudice, di diminuire la pena qualora si convinca che l'agente si sarebbe astenuto dalla commissione del reato se si fosse realmente reso conto della sua illiceità penale.

Su tale scelta ha indubbiamente influito l'esame delle legislazioni straniere, da cui è emerso che la previsione di una diminuzione di pena (in misura anche maggiore rispetto a quella prospettata), è presente in molti ordinamenti stranieri. In Germania, ad esempio, si applica una diminuzione tale per cui il minimo della pena applicabile è di due anni di reclusione per reati puniti nel minimo con cinque o dieci anni; di sei mesi per reati puniti nel minimo con due o tre anni; tre mesi per reati puniti nel minimo con un anno; il massimo non può superare i tre quarti del massimo edittale (paragrafo 49 del codice penale tedesco); in Norvegia la pena può essere fissata sotto il minimo previsto per il reato commesso e può consistere in una pena di specie diversa (il giudice può anche decidere per il proscioglimento).

*Cause oggettive di giustificazione e cause soggettive di esclusione della responsabilità.*

Ampia è stata la discussione sull'opportunità di prevedere, nelle direttive di delega, una distinzione tra « cause oggettive di giustificazione » e « cause soggettive di esclusione della responsabilità » (articoli 17 e 18). La Commissione si è espressa unanimemente per la decisione — già presente nei progetti Pagliaro e Nordio — di distinguere le cause di giustificazione (scriminanti) dalle cause soggettive di esclusione della responsabilità (scusanti): ciò anche sulla base dell'elaborazione dottri-

nale, maturata dopo l'entrata in vigore del codice Rocco, tesa a rimuovere gli aspetti della vigente disciplina che recano un'impronta marcatamente autoritaria nonché della opportunità di ancorare la normativa interna alle prospettive tratte dalle fonti internazionali, dalle più significative esperienze di altri ordinamenti e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Tale impostazione è fortemente innovativa rispetto alla sistematica dell'attuale codice che finisce con l'inquadrare, nell'ambito della generica categoria delle cause di esclusione della pena, fattispecie assai eterogenee tra di loro, che vanno dalla incapacità di intendere e volere fino alla mera esenzione personale dalla sanzione penale.

La previsione di una categoria autonoma di scusanti si ricollega ad una elaborazione scientifica che ha già dato frutti sufficientemente consolidati, offrendo un coerente inquadramento dogmatico per alcune ipotesi legislativamente previste — come lo stato di necessità cogente e l'esecuzione dell'ordine illegittimo insindacabile — che trovano un plausibile fondamento nel principio di inesigibilità, piuttosto che nei modelli esplicativi (ricducibili ai principi dell'interesse prevalente e dell'interesse mancante) posti alla base delle vere e proprie scriminanti.

Mentre le cause di giustificazione escludono l'antigiuridicità intesa come contrasto tra il fatto e l'intero ordinamento giuridico, determinano la non applicabilità di sanzioni e si estendono a tutti i concorrenti, la categoria delle cause soggettive di esclusione della responsabilità fa venir meno esclusivamente la rimproverabilità dell'agente (sottoposto alla pressione di circostanze psicologicamente coartanti che rendono inesigibile un comportamento diverso), lascia integra l'illiceità oggettiva del fatto e l'applicabilità di sanzioni civili e amministrative e opera solo nei confronti della persona il cui processo motivazionale è stato condizionato (e non è quindi estensibile a eventuali altri concorrenti).



L'introduzione nel tessuto codicistico della categoria autonoma delle scusanti permette di delineare una più rigorosa sistemazione dogmatica delle diverse fattispecie di esclusione della responsabilità penale, offre una ragionevole soluzione a vari problemi (non solo di qualificazione, ma anche di individuazione del regime giuridico applicabile) affiorati in dottrina e in giurisprudenza (ad esempio, consentendo di superare l'attuale costruzione legale unitaria dello stato di necessità e di fornire confini più precisi al « soccorso di necessità »), ed esprime principi generali che conducono logicamente ad attribuire rilevanza anche ad ulteriori ipotesi non prese in considerazione dal codice Rocco (ad esempio quelle dell'esecuzione dell'ordine privato, dell'eccesso di legittima difesa per grave turbamento psichico in situazioni di rilevante pericolo).

Entrando nel merito delle direttive, l'articolo 17 indica le singole cause di giustificazione. Per quanto riguarda l'esercizio del diritto, si è ritenuto di confermare la previsione generale contenuta nel vigente codice penale. Rispetto all'adempimento del dovere, si è inteso riaffermare il principio secondo cui il dovere con efficacia scriminante può trovare fonte in una norma giuridica, ovvero in un ordine legittimo della pubblica autorità.

Viene inoltre espressamente ricondotta nell'ambito delle scusanti, e sottoposta ad una specifica regolamentazione di portata sensibilmente restrittiva, la fattispecie dell'esecuzione dell'ordine illegittimo vincolante; viene qualificata come ipotesi speciale di adempimento del dovere — anche al fine di sottolineare la prevalenza del potere di coercizione statale nelle situazioni di conflitto tra cittadini e autorità — la fattispecie dell'uso legittimo delle armi che era stata configurata come autonoma causa di giustificazione. Si è ritenuto che l'attuale impostazione meritasse di essere sottoposta ad una profonda revisione, per allineare la disciplina della materia ai principi che caratterizzano l'ordinamento democratico. In tale ottica, si è ritenuta ingiustificata la configurazione di un'autonoma scriminante dell'uso legittimo

delle armi (che, peraltro, non è riscontrabile in altre legislazioni europee) e si è inserita la relativa regolamentazione nel contesto di quella, più generale, riguardante l'adempimento del dovere, enunciando — in conformità del resto con l'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria e con le indicazioni contenute nei progetti Pagliaro e Grosso — due requisiti che condizionano la legittimità dell'impiego dei mezzi di coazione: la necessità del ricorso ai mezzi coercitivi e il rispetto della proporzione tra beni in conflitto nella situazione concreta (articolo 17, comma 1, lettera *b*). Si è in tal modo delineata una disciplina conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha evidenziato che l'uso delle armi, per non determinare una violazione dell'articolo 2 della citata Convenzione di Roma, deve risultare assolutamente necessario, deve quindi riferirsi a situazioni in cui l'impiego di ogni strumento alternativo non produrrebbe effetti utili e, comunque, deve essere strettamente proporzionato agli scopi da raggiungere.

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 17 indica l'ambito di applicazione del consenso dell'avente diritto, che resta circoscritto al consenso in relazione a interessi disponibili, e con l'esplicitazione del suo essenziale requisito di validità, consistente nella capacità del consenziente « di comprenderne il significato e di valutarne l'effetto » (cosiddetta « capacità naturale »: da accertare, quindi, caso per caso): regole peraltro implicite nella vigente normativa. L'ipotesi dell'affidamento nel consenso altrui, sottesa alla figura del « consenso presunto » (che ha formato oggetto di divergenti valutazioni da parte della dottrina e della giurisprudenza), è stata specificamente regolamentata nell'ambito delle scusanti.

In relazione alla « legittima difesa », nel ridisegnare la disciplina di questa causa di giustificazione, si è attribuita una centrale rilevanza all'accertamento del rapporto di proporzione tra difesa e offesa, specificando i parametri del relativo giudizio che — alla luce della più approfondita elabo-

razione giurisprudenziale — vengono riferiti ai beni in conflitto, ai mezzi a disposizione della vittima e alle modalità concrete dell'aggressione. Inoltre, in linea con l'impostazione seguita dalle precedenti Commissioni ministeriali, si è esclusa l'applicazione della scriminante con riferimento al fatto preordinato a scopo offensivo, colmando così una lacuna presente nella norma vigente, rispetto alla quale la giurisprudenza ha operato una interpretazione correttiva.

La constatazione della natura composta dell'attuale figura dello stato di necessità, nella quale convivono una *ratio* di bilanciamento di interessi (ricollegabile alla categoria delle scriminanti) e una *ratio* di inesigibilità psicologica (tipica della categoria delle scusanti), ha suggerito di superare la costruzione unitaria di tale fattispecie e di fornire confini più ragionevoli al « soccorso di necessità », finora riconducibile ad una previsione troppo generalizzata. Ci si è quindi orientati verso una regolamentazione analoga al modello delineato dai paragrafi 34 e 35 del codice penale tedesco (recepito largamente dal codice penale portoghese e da quello polacco) che opta per una chiara distinzione tra due figure, differenziate nella struttura e negli effetti: quella dello « stato di necessità giustificante » e quella dello « stato di necessità scusante ».

In linea con questa impostazione, si è inquadrato nell'ambito delle cause di giustificazione lo stato di necessità, limitatamente all'ipotesi in cui, oltre agli altri tradizionali requisiti, sia ravvisabile una superiorità dell'interesse personale proprio o altrui, che l'agente intende salvare, rispetto a quello sacrificato; tale superiorità deve essere particolarmente rilevante nei casi in cui l'interesse da salvare riguardi il titolare di uno specifico dovere giuridico di esporsi al pericolo (come, ad esempio, nel caso dei vigili del fuoco).

La « necessità cogente » — radicata in una situazione di sostanziale equivalenza tra l'interesse da salvare e quello offeso — è stata, invece, inserita nell'ambito delle scusanti. Nello « stato di necessità giustificante », la prevalenza dell'interesse sal-

vaguardato rispetto a quello leso non permette di restringere la cerchia dei destinatari del « soccorso di necessità » e implica la generale liceità del fatto, precludendo l'applicazione di sanzioni non solo penali, ma anche amministrative o civili, eccetto quella dell'equo indennizzo prevista dall'articolo 2045 del codice civile, che rappresenta il modello tipico di sanzione per fatto lecito.

Non si è ritenuto, allo stato, di disciplinare la scriminante dell'attività medico-chirurgica. Tale scelta è stata determinata, dopo ampia discussione, sia dalla sussistenza di orientamenti diversi (riconducibilità al consenso dell'avente diritto o esclusione della tipicità del fatto in sé?), sia dalle implicazioni con temi di bioetica, sui quali già era iniziata la discussione in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, ove erano stati depositati diversi disegni di legge. Si è ritenuto quindi di attendere l'orientamento del Parlamento e di rinviare, quindi, alla parte speciale la disciplina del fondamento e dei limiti della liceità dell'attività medico-chirurgica.

L'articolo 18 indica le singole cause soggettive di esclusione della responsabilità. Per quanto concerne l'esecuzione di un ordine illegittimo vincolante (comma 1, lettera a), la Commissione ha ritenuto di inserire tra le scusanti la causa di non punibilità costituita dall'esecuzione dell'ordine illegittimo non sindacabile della pubblica autorità: in tali casi non viene esclusa l'illiceità del fatto, ma vengono meno i presupposti di un normale processo motivazionale e la libertà di autodeterminazione dell'agente. In linea con l'ormai consolidato orientamento interpretativo della dottrina e della giurisprudenza, si è esplicitato che la punibilità dell'esecutore non può mai venire meno in presenza di un ordine manifestamente criminioso. Si tratta di un limite riconosciuto non solo dalla normativa interna (si vedano l'articolo 4 della legge n. 382 del 1978 e l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986, entrambi in tema di disciplina militare), ma anche dall'articolo

33 dello statuto della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 e reso esecutivo dalla legge n. 232 del 1999, e da numerosi codici di altri Paesi. A tale ipotesi, rapportata a un parametro valutativo medio, è stata assimilata quella dell'ordine la cui criminalità sia comunque nota all'esecutore. Si è ravvisata, inoltre, l'opportunità di disciplinare la specifica modalità di compartecipazione criminosa rappresentata dall'emanazione dell'ordine, esplicitando che l'insindacabilità dello stesso può valere ad escludere la responsabilità di chi lo esegue, ma non quella del soggetto che lo impartisce.

Dalla fattispecie dello « stato di necessità giustificante » è stata distinta quella dello « stato di necessità scusante » che ha recepito il modello delineato dai paragrafi 34 e 35 del codice penale tedesco. L'operatività della causa soggettiva di esclusione della responsabilità attiene alle ipotesi in cui l'interesse da salvare presenti una sostanziale equivalenza rispetto a quello offeso. La scusante, dovendo correlarsi alla inesigibilità psicologica di una condotta diversa, presuppone una rigorosa selezione dei beni tutelati, dei beneficiari del soccorso di necessità e dei requisiti del pericolo. La sfera di applicazione della « necessità cogente », infatti, resta circoscritta a specifici beni giuridici di particolare rilevanza (vita, integrità fisica, libertà personale o sessuale), di cui siano titolari lo stesso agente, ovvero le persone a lui legate da speciali vincoli affettivi. Si richiede, inoltre, che il pericolo non sia altrimenti evitabile né volontariamente causato e — in rapporto ai beni giuridici diversi dalla vita — abbia ad oggetto la verifica di un danno grave. Il soggetto tenuto ad esporsi al pericolo in virtù di un particolare dovere giuridico non potrà mai fruire della causa soggettiva, qualora agisca per salvare se medesimo. La scusante, in ogni caso, non fa venire meno l'illiceità extrapenale del fatto.

Si è prevista — in coerenza con le disposizioni contenute nelle codificazioni di numerosi Stati europei (segnatamente, il paragrafo 33 del codice penale tedesco,

l'articolo 11 di quello sloveno, l'articolo 33 di quello portoghese, il paragrafo 13 di quello danese e l'articolo 25 di quello polacco) — una scusante riferita alle ipotesi in cui l'eccesso dai limiti della legittima difesa sia dipeso da condizioni psicologiche tali da escludere la colpevolezza per un fatto che in concreto non è rimproverabile all'agente. Si tratta, precisamente, dello stato di grave turbamento psichico, timore o panico, insorto in situazioni oggettive di pericolo per la vita, l'integrità psico-fisica, la libertà personale o la libertà sessuale dell'agente e degli altri soggetti aggrediti, sorpresi in luoghi isolati o chiusi o comunque di minorata difesa (articolo 18, comma 1, lettera c). Tale previsione recupera le esigenze sostanziali sottese alla disciplina dettata dai commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale, inquadrandole, però, in una categoria dogmaticamente coerente con l'intero sistema codicistico e con il quadro costituzionale.

Tra le cause scusanti è stata inserita anche la fattispecie dell'affidamento nel consenso altrui, individuandone i requisiti nella verosimile utilità obiettiva del fatto commesso per il titolare dell'interesse e nella mancanza di un suo dissenso (tale regolamentazione è conforme a quella prevista dal progetto Pagliaro e dal progetto Nordio, i quali tuttavia avevano optato per la qualificazione dell'ipotesi in questione come causa di giustificazione). Si tratta di una figura ricollegabile alla categoria del « consenso presunto », che ha formato oggetto di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in cui è stata prospettata l'incidenza di tale situazione sul dolo, in alternativa all'estensione analogica dell'operatività dell'articolo 50 del codice penale.

Si è infine ritenuto che, nell'ambito della categoria delle cause soggettive di esclusione della responsabilità, possa assumere rilevanza scusante, nei confronti di chi lo esegue, anche l'ordine impartito nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato. Allo scopo di temperare la considerazione della condizione psicologica dell'agente con l'esigenza di non

sottrarre in via generale i poteri privati al controllo giurisdizionale, si è ritenuto indispensabile specificare i presupposti cui deve restare subordinata l'efficacia scusante di tale tipo di ordine e cioè la tenuità del fatto e delle sue conseguenze (lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 18).

La Commissione si è anche soffermata sulla questione delle operazioni sotto copertura: istituto che, dal 1990 ad oggi, è andato sempre più ampliandosi, con regolamentazione frammentaria e spesso non coerente. Alcuni commissari si sono mostrati favorevoli — di fronte all'ineluttabilità per il legislatore di prevedere, quale indispensabile strumento di contrasto di determinate forme di criminalità, le cosiddette « operazioni sotto copertura » (e l'accettazione ormai generalizzata di tale « male necessario ») — all'inserimento nella parte generale del codice di un principio generale di liceità di tali operazioni (e quindi di questa forma di contrasto alla criminalità ormai internazionalmente riconosciuta) anche per potere, contemporaneamente, prefigurare un modello con limiti e controlli ai quali le leggi speciali debbano conformarsi. Solo così, infatti, secondo alcuni componenti della Commissione, sarebbe stato possibile porre fine alle irragionevoli distinzioni oggi presenti nelle figure speciali previste per le diverse materie, che non trovano giustificazioni né utilità in relazione alla concreta praticabilità delle operazioni sotto copertura e alla tutela degli interessi coinvolti. Sono state così proposte formule più precise, e più tassative, in relazione alla figura del privato collaboratore e alla tipicità delle condotte discriminate e sono stati altresì indicati precisi obblighi di documentazione rispetto alle autorizzazioni previste dalla legge.

La maggioranza della Commissione — pur prendendo atto dell'importanza e della delicatezza del problema e della necessità di regolamentare le cosiddette « operazioni di copertura » con una normativa di carattere generale capace di porre limiti e « paletti » al fine di evitare il proliferare di « scriminanti », talvolta ingiustificate o non proporzionate alla tu-

tela dei diritti e delle garanzie individuali e collettivi — ha ritenuto non coerente con le decisioni prese in tema di « cause di giustificazione », « codificare » nella parte generale tale materia. Invero, una legittimazione « codicistica » di tali attività — che dovrebbe prevedere norme di carattere eccezionale e limitate nel tempo — avrebbe finito per sortire un effetto opposto a quello auspicato dai proponenti. Tale orientamento non esclude, evidentemente, l'eventuale inserimento di norme specifiche nella parte speciale, anche sulla base del dibattito che, sul tema, si sta svolgendo in ambito parlamentare.

#### *Reato tentato.*

Le problematiche che si sono poste nel corso del dibattito sono state sostanzialmente quella della definizione del tentativo, del suo ambito di applicazione, della compatibilità tra dolo eventuale e tentativo e del trattamento sanzionatorio. Così come era avvenuto nell'ambito delle precedenti Commissioni, e nel dibattito successivo alla presentazione dei relativi progetti, sono emersi due orientamenti: uno teso a mantenere la vigente formulazione, ancorando quindi il tentativo all'idoneità e alla non equivocità degli atti, seppur accentuandone i profili di materialità, l'altro fondato sul momento dell'esecuzione.

Nel primo senso si era espressa sia la Commissione Pagliaro (articolo 19), che ha definito il tentativo come il fatto di « chi, con l'intenzione o la certezza di cagionare l'evento, compie atti idonei oggettivamente diretti in modo non equivoco a realizzare un delitto » sia la Commissione Nordio (articolo 41), che lo ha definito come il « compimento di atti diretti in modo oggettivamente univoco e idonei alla realizzazione del reato ». Nel secondo senso si è indirizzato il progetto Grosso (« Chi intraprende l'esecuzione di un fatto previsto dalla legge come delitto, o si accinge ad intraprenderla con atti immediatamente antecedenti, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica »).

La Commissione, al fine di stabilire la soluzione preferibile, nell'ambito di una concezione oggettiva del tentativo legata alla qualità e al « valore » degli atti posti in essere (e non alla volontà criminosa dell'agente, come postulato dalle teorie soggettive), si è soffermata soprattutto sulle seguenti considerazioni:

1) qualunque enunciato voglia accogliere, il problema del tentativo gravita inevitabilmente sulla distinzione tra atti punibili in quanto espressivi di una volontà materializzatasi con determinate forme o modalità e atti non punibili in quanto privi di tale consistenza: il che vale quanto affidarsi alla distinzione fra atti esecutivi e preparatori, la cui carica significativa allude ai medesimi concetti. Problematica che tende ad assumere, quindi, una portata nominalistica: il che rende illusorio pensare — dopo oltre due secoli di sforzi della dottrina penalistica — di poter rinvenire la chiave di volta per una soluzione definitiva;

2) l'espressione « atti idonei e (oggettivamente) univoci » è ormai entrata nel nostro lessico penalistico come sinonimo del tentativo punibile, ma non per questo è accreditabile di contenuti maggiormente garantistici rispetto alla formula incentrata sull'inizio dell'esecuzione. Ove poi voglia ritenersi che l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale abbia proceduto a realizzare una eterogenesi dei fini, ribaltando il significato di quella espressione in modo da mantenerla nel solco di una concezione oggettiva, ciò può valere solo ad accentuare la valenza nominalistica del problema, ma non certo a riabilitare il vigente articolo 56 del codice penale;

3) a livello di diritto comparato è indubbiamente prevalente la formula impostata sul principio di esecuzione: essa, infatti, si rinviene, da un lato, nei codici francese (articolo 121-5), spagnolo (articolo 16) e svizzero (articolo 21) e, dall'altro lato, nei codici tedesco (paragrafo 22), austriaco (paragrafo 15) e portoghese (articolo 22). Posto che non sussistono rile-

vanti differenze fra ordinamenti che legano il tentativo all'« inizio dell'esecuzione » e ordinamenti legati al fatto di « accingersi immediatamente » all'esecuzione della fattispecie, in una prospettiva di armonizzazione comunitaria deve ritenersi che ogni definizione del tentativo sia destinata a presentare una struttura incentrata sul principio di esecuzione, come tale nettamente divergente dal nostro articolo 56 del codice penale. Non si può del resto negare che i concetti di univocità e idoneità degli atti mantengano una notevole vaghezza dei contorni. Quanto all'univocità, come dimostrato anche dall'evoluzione del pensiero di Carrara e dalle sue oscillazioni tra una percezione di tale concetto come criterio di essenza ovvero solo probatorio, essa soffre di una inevitabile proiezione sull'accadimento concreto e di una altrettanto inevitabile sua valutazione alla luce delle circostanze contingenti (a meno che, ovviamente, non si ritenga univoco solo l'atto che immediatamente precede — o, addirittura, nel quale consiste — la consumazione del reato); onde la sua configurazione oggettiva vale solo a togliere rilievo alla confessione dell'agente, ma non può giungere fino a caratterizzare una qualità oggettiva e immutabile della condotta nel suo grado di prossimità rispetto all'evento (salvo che, con uno slittamento semantico, la si renda equivalente alla natura « esecutiva » della condotta);

4) anche il concetto di idoneità degli atti rimane ben distinto dall'idoneità dell'azione nel suo complesso e attiene ad una adeguatezza, nel senso di potenzialità causale, che può caratterizzare anche atti rientranti nella fase preparatoria del reato.

Tali considerazioni hanno determinato la Commissione a formulare una direttiva di delega per cui è punita, con la pena ridotta da un terzo a due terzi, la condotta di chi, intenzionalmente e mediante atti idonei, intraprenda l'esecuzione di un reato, o si accinga ad intraprenderla con atti che immediatamente la precedono, se

l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Le lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 19 prevedono l'esclusione della punibilità del tentativo nei casi di inesistenza dell'oggetto o allorché l'agente, volontariamente, desista dall'azione, impedisca l'evento o si adoperi, con atti idonei, per impedire l'evento, anche se esso non si verifichi per una diversa causa. In tali casi permane la punibilità per gli atti compiuti se essi costituiscono reato.

Per quanto concerne il tentativo impossibile, si è discusso sull'opportunità o sulla necessità di una siffatta previsione e si è ritenuta non necessaria una specifica indicazione nella direttiva di delega, anche in considerazione del fatto che è stata approvata una norma generale sulla non punibilità dei fatti inoffensivi.

#### *Circostanze del reato.*

La dottrina è pressoché unanime nel ritenere che il codice vigente affida al giudice un potere discrezionale eccessivo. Ciò rappresenta il frutto della rinuncia ad una penetrante revisione del profilo sanzionatorio, che ha portato all'approvazione di alcune riforme tese a fornire al giudice strumenti di attenuazione delle pene editali previste dal codice, proprio in quanto considerate eccessive (reintroduzione delle attenuanti generiche, allargamento dei confini dell'articolo 69 del codice penale, facoltatività della recidiva, aumento dei limiti entro i quali è concedibile la sospensione condizionale della pena). L'aumento dei poteri discrezionali del giudice ha costituito, se si considerano i livelli di pena previsti dal nostro ordinamento penale, una risposta alla « non scelta legislativa » sulla gerarchia dei valori penalmente tutelabili, sulle sanzioni e sulla loro misura.

La Commissione ha ritenuto necessario porsi una serie di obiettivi: orientare il giudice in base alle funzioni della pena affermate dalla Carta costituzionale, assoggettare le scelte ad un effettivo controllo di legittimità e assicurare la certezza

del diritto nella commisurazione della pena. Ciò ha portato la Commissione ad interrogarsi sull'idoneità degli attuali criteri fattuali (articolo 133 del codice penale) e sulla necessità di fare ricorso all'indicazione codicistica dei cosiddetti « criteri finalistici », come già previsto da alcuni codici stranieri (ad esempio quelli di Germania, Brasile e Portogallo).

Tenuto conto delle indicazioni provenienti dai lavori delle precedenti Commissioni e dei costanti suggerimenti della dottrina, si sono previsti:

*a)* una tendenziale diminuzione delle circostanze del reato e la contestuale indicazione espressa delle circostanze medesime;

*b)* l'adozione di soluzioni che favoriscano la restaurazione di un regime applicativo conforme ai postulati del principio di colpevolezza e di determinatezza della fattispecie circostanziale;

*c)* la revisione dell'entità degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze comuni;

*d)* la rivisitazione del sistema vigente di calcolo delle circostanze eterogenee, sottraendo al giudizio di bilanciamento le circostanze ad effetto speciale;

*e)* un ridimensionamento degli effetti della recidiva, con un aumento di pena obbligatorio per chi, dopo esser stato condannato per un reato doloso, commetta un altro reato doloso della stessa indole nei cinque anni successivi: il non commettere un nuovo reato della stessa indole per cinque anni può, infatti, essere considerato elemento tale da far presumere il ravvedimento del reo e l'adeguatezza della condanna già subita.

Le circostanze sono fondate sulla valorizzazione di aspetti di maggiore o minore disvalore del fatto di reato, in una prospettiva finalistica orientata ad esigenze di retribuzione o di prevenzione generale. In questo senso, si distinguono dagli indici di commisurazione della pena di cui all'articolo 133 del codice penale,

diretti più che altro a ricostruire la personalità dell'agente, emergente dal fatto e dalla condotta di vita, e come tali funzionali ad assecondare maggiormente gli obiettivi di prevenzione speciale e di rieducazione che caratterizzano la stessa funzione della pena nella fase della concreta irrogazione giudiziale.

Si è ritenuto quindi, dopo aver esaminato con particolare attenzione la proposta di eliminazione delle circostanze, di mantenere la loro efficacia ultraeditale soprattutto per la loro capacità di:

1) esprimere una maggiore o minore intensità dell'offesa rispetto al bene protetto dalla norma incriminatrice;

2) tutelare beni diversi da quelli protetti dalla norma incriminatrice (ad esempio: articoli 61, numeri 2) e 9), 576, primo comma, numero 5) e 625, primo comma, numero 2), del codice penale) in caso di condotte plurioffensive;

3) precisare atteggiamenti psichici o caratteristiche tipiche della personalità dell'offensore che si riflettono sul grado di colpevolezza e sul disvalore complessivo della condotta.

Si è ritenuto che — mantenendo l'obbligatorietà della loro applicazione e collocandole nell'alveo della commisurazione legale della pena — le circostanze possono svolgere ancora oggi un'importante funzione retributiva e generalpreventiva. Tuttavia, anche in considerazione dell'orientamento di parte della dottrina favorevole all'eliminazione delle circostanze — e come punto di equilibrio tra le diverse posizioni (basate su argomentazioni pregevoli) — si è deciso di ridurne il catalogo e di contenere gli spazi di discrezionalità relativi sia all'applicazione delle circostanze sia all'entità degli aumenti o delle diminuzioni di pena.

Si segnala, in particolare, la previsione di nuove circostanze aggravanti comuni (articolo 20, comma 1, lettera *b*), tra cui «l'aver commesso il fatto per finalità di discriminazione razziale, religiosa, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche,

di genere e di orientamento sessuale»; nonché «l'aver commesso il fatto per finalità terroristiche, ovvero per agevolare associazioni di stampo mafioso o associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale».

La Commissione ha condiviso la scelta di eliminare fattispecie circostanziali di dubbio significato (ad esempio l'aver agito per suggestione della folla in tumulto) o di indistinto e indiscriminato valore (aggravante teleologica).

Le circostanze incidono sulla commisurazione legale della pena e non sulla commisurazione giudiziale: si è quindi ritenuto di non prevedere le circostanze indefinite e di subordinare la previsione di tutte le future previsioni circostanziali al vincolo della determinatezza. Ne consegue la preclusione nei confronti delle aggravanti direttamente e scopertamente in contrasto con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione (si pensi alle aggravanti speciali espresse con le formule «nei casi più gravi» e «di rilevante gravità», come ad esempio quelle previste negli articoli 171-*bis* e 171-*octies* della legge n. 633 del 1941, in materia di diritto d'autore, o quella per i reati ministeriali data dalla «eccezionale gravità» del fatto prevista dall'articolo 4 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1). Sono situazioni in contrasto con l'inviolabilità del diritto di difesa, nelle quali sono già stati notoriamente ravvisati i margini di una potenziale illegittimità costituzionale dei casi indefiniti di aggravamento della pena.

Per quanto concerne le attenuanti generiche si è ritenuta opportuna, proprio sulla base delle considerazioni sopra accennate, la loro abolizione: la loro indeterminatezza, se non collide con i principi costituzionali in tema di previsioni penali sfavorevoli, rappresenta tuttavia un veicolo di discrezionalità (se non di arbitrio) giudiziale, ben poco rispettoso del canone di certezza che pure deve informare la predeterminazione legislativa della cornice editale e orientare (sia pure con i debiti temperamenti) la commisurazione della pena da parte del giudice. Ne è conseguita la decisione della Commissione di esclu-

dere le attenuanti generiche, la cui funzione storica si è sempre risolta nell'estemporaneo quanto improvviso surrogato di un'adeguata riforma dei limiti edittali e del sistema sanzionatorio. Si è peraltro cercata, non senza perplessità da parte di componenti della Commissione, una soluzione meno drastica, quale quella di prevedere una specifica norma (correttivo di equità) che permette al giudice, dopo aver determinato la pena in concreto, di applicare una diminuzione fino ad un terzo quando risulti eccessiva rispetto all'effettivo disvalore del fatto (articolo 39).

Il correttivo di equità, a differenza delle circostanze attenuanti generiche, è, nelle intenzioni della Commissione, uno strumento da utilizzare in casi eccezionali e particolari quali quelli in cui le conseguenze del reato abbiano già determinato una «pena naturale» ritenuta più che sufficiente in relazione al disvalore del fatto: l'esempio di scuola è quello relativo a un omicidio colposo per violazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in cui la vittima o le vittime sono persone legate da forti legami affettivi al responsabile del reato. È questo il motivo per cui, nell'ultima versione di tale direttiva, si è voluto specificare che la diminuzione di pena possa essere applicata solo quando la pena inizialmente prevista sia «palesamente eccessiva» rispetto all'effettivo disvalore del fatto. E si è voluto specificare, proprio per evitare una interpretazione estensiva, che in caso di applicazione del «correttivo di equità» la decisione debba essere «analiticamente motivata» per evitare qualsiasi indiscriminata applicazione di una norma di favore, garantendo, anche attraverso il controllo di legittimità, che la pena sia effettivamente adeguata al caso concreto. È stata anche valutata, nell'ambito della Commissione, la proposta di prevedere, in casi simili, anche la possibilità di una specifica causa di non punibilità, in quanto — secondo alcuni commissari — già era sufficiente la «pena» e la «sofferenza» derivante dalle conseguenze del reato e un'eventuale altra sanzione non avreb-

bero avuto alcuna giustificazione proprio in considerazione della finalità che la pena deve avere ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione. La Commissione, a larga maggioranza, non ha accolto tale proposta e si è orientata per la norma prevista dall'articolo 39, la cui finalità — giova sottolinearlo onde evitare equivoci — è ben diversa da quella dell'attuale articolo 62-bis del codice penale.

Quanto agli effetti delle circostanze ad effetto ordinario, si prevede — anche in funzione limitativa dello spettro sanzionatorio su cui si muove il potere discrezionale del giudice in ordine alla commisurazione della pena in concreto — un criterio più restrittivo dell'attuale (sulla scia dell'articolo 69, comma 2, del progetto Grosso): l'aumento o la diminuzione va da un sesto a un quarto della pena che il giudice applicherebbe in assenza di circostanze. In caso di concorso di due o più circostanze aggravanti, ovvero di due o più circostanze attenuanti, ad effetto ordinario, gli aumenti o le diminuzioni di pena possono essere complessivamente fino alla metà dei limiti previsti dalla legge per il reato base. Naturalmente, anche questa soluzione si inserisce in un sistema sanzionatorio rinnovato e caratterizzato da cornici edittali più contenute.

Per quanto concerne il giudizio di bilanciamento, non si poteva non prendere atto del fatto che il sistema del bilanciamento porta, in concreto, il giudice ad escludere dal procedimento di commisurazione della pena significative parti del fatto di reato. I progetti Nordio e Pagliaro proponevano l'abolizione del giudizio di bilanciamento, imponendo la valutazione integrale di tutte le circostanze. Secondo il parere di una commissione istituita presso la procura generale della Corte di cassazione, la soluzione si sarebbe rivelata impraticabile frammentando eccessivamente il procedimento di commisurazione della pena.

Dopo un'approfondita discussione, nel corso della quale sono state analizzate varie proposte, la Commissione ha ritenuto di adottare la soluzione già prevista nei progetti sopra menzionati. Per evitare



sequenze arbitrarie nei conteggi, si è deciso di seguire l'indicazione del comma 17 dell'articolo 28 dello schema di legge delega della Commissione Nordio, secondo cui « in caso di concorso eterogeneo di circostanze il giudice debba tenere conto di tutte le circostanze, fermo restando: che la singola circostanza si calcola sempre sulla pena-base e non sulla pena risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente; che i singoli aumenti e le singole diminuzioni si sommano; che dal computo risulta complessivamente la quantità residua di aumento o di diminuzione; che per effetto delle circostanze la pena edittale non può essere aumentata oltre la metà del massimo o diminuita oltre la metà del minimo ».

In relazione alla recidiva, vari ordinamenti hanno collocato in modo diverso tale istituto a seconda che allo stesso fosse dato un senso prevalentemente « retributivo », quale fattore legato alla colpevolezza del soggetto (grado di maggiore capacità a delinquere), o un senso di prevenzione speciale quale connotato di una maggiore pericolosità del soggetto riscontrabile nell'ostinazione a delinquere. La Suprema Corte, cercando di colmare tale vuoto, aveva ridefinito la recidiva in termini bidimensionali, considerandola come espressione di insensibilità etica all'obbligo di non violare la legge, dimostrata dal reo dopo la condanna, e di attitudine a commettere nuovi reati.

Tenuto conto delle incertezze applicative e delle contraddizioni dell'attuale sistema, è sembrato coerente con i principi costituzionali, e con le ragioni a fondamento dell'istituto, l'adozione di una soluzione classico-garantistica. Si è così ritenuto di prevedere una recidiva:

*a)* obbligatoria (per garantire a tutti i recidivi eguale trattamento e per rispettare il diritto di difesa attraverso precise garanzie processuali);

*b)* specifica (in base all'antica convinzione che recidivo sia solo chi ricade in un reato della stessa natura, in quanto solo in presenza di un nuovo reato omo-

geneo si può ritenere che la pena sofferta si è rivelata insufficiente);

*c)* temporanea (l'astensione dal delitto per un certo numero di anni depone a favore della sufficienza della pena e del ravvedimento del reo).

La Commissione ha ritenuto di non estendere la recidiva ai reati colposi, attualmente esclusa in virtù della legge n. 251 del 2005. Quanto all'inquadramento sistematico, da cui derivano conseguenze anche rilevanti, la recidiva va considerata una circostanza comune in senso tecnico.

*Concorso di reati, concorso formale, reato continuato.*

Varie erano le prospettive, quanto meno in via astratta, per disciplinare il concorso di reati: utilizzare il criterio del cumulo materiale, quello del cumulo giuridico, per il quale alla pluralità di reati si applica la pena del reato più grave congruamente aumentata, ovvero quello del cosiddetto « assorbimento », per il quale si applica esclusivamente la pena per il reato più grave.

La Commissione ha ritenute valide le ragioni di ordine sostanziale e comparativo per abbandonare il sistema del cumulo materiale e per conservare le figure del reato continuato e del concorso formale come ipotesi privilegiate rispetto alla disciplina generale del cumulo giuridico. L'unitarietà del fatto punibile, riscontrabile nel « concorso formale » e nel « reato continuato », ha portato la Commissione a prevedere, in tali casi, la pena prevista per il reato in concreto più grave, aumentata fino al doppio (articolo 21, comma 1, lettera *b*).

Al fine di ricondurre a ragionevolezza la tendenza alla dilatazione della unificazione dei reati, si è ritenuto di ancorare il riferimento alla « risoluzione criminosa unitaria » tenendo conto anche, ma non solo, dell'indole, delle modalità esecutive e

dell'arco temporale dell'esecuzione dei reati (articolo 21, comma 1, lettera *b*).

#### *Concorso di persone nel reato.*

La priorità che si è posta la Commissione nel disciplinare il concorso di persone nel reato è stata quella di assicurare la definizione del contributo punibile, nel rispetto dei principi di determinatezza, tassatività e chiarezza della legge penale. Condiviso è stato anche l'obiettivo di ridurre il tasso di genericità dell'attuale disciplina, da imputare anzitutto alla formulazione dell'articolo 110 del codice penale.

Le direttive approvate intendono anche fornire una risposta all'ulteriore esigenza di adeguare il sistema ai principi di colpevolezza e di proporzionalità dell'intervento punitivo. Ne è derivata una disposizione per cui ciascun concorrente deve rispondere del reato nei limiti e in proporzione al contributo materiale e psicologico offerto alla realizzazione del fatto.

Per evitare clausole generiche, non sufficientemente determinate, quale quella dell'attuale articolo 110 del codice penale, si è scelto di individuare nella tipologia del contributo prestato alla realizzazione del fatto il criterio generale che conferisce rilevanza alla condotta concorsuale, specificando che concorre nel reato chi partecipa alla sua deliberazione, preparazione o esecuzione, ovvero chi, determinando o istigando un altro concorrente o prestando un aiuto obiettivamente diretto alla realizzazione medesima, apporta un contributo causale alla realizzazione del fatto (articolo 22, comma 1, lettera *a*).

La vigente disciplina del concorso di persone lascia configurare forme di responsabilità oggettiva, equiparando contributi radicalmente diversi dal punto di vista dell'elemento psicologico, come avviene nel caso previsto dall'articolo 116 del codice penale. Per questa ragione si è ritenuto di inserire una disposizione volta a consacrare il principio secondo il quale ciascun concorrente risponde nei soli limiti della sua colpevolezza in rapporto al

contributo effettivamente prestato (articolo 22, comma 1, lettera *e*).

Il problema della comunicabilità delle circostanze ai concorrenti è poi stato positivamente risolto facendo riferimento alla struttura delle circostanze, singolarmente considerate. Dal punto di vista della valutazione delle cause di giustificazione e delle « esimenti » in senso ampio, sono note le incertezze interpretative concernenti l'attuale articolo 119 del codice penale, alle quali era necessario dare una risposta chiara e soddisfacente. Il criterio di fondo adottato, che ripercorre quello seguito dai precedenti progetti, deve cogliersi nella struttura oggettiva o soggettiva delle singole situazioni considerate.

In linea di principio dovrebbero reputarsi munite di una struttura oggettiva quelle fattispecie di non punibilità che maturano indipendentemente da particolari coefficienti psicologici, risultando perciò anche « oggettivamente » accertabili dal giudice; soggettive quelle che invece presentino tali coefficienti. In quest'ultimo caso, un effetto di « comunicazione » ai concorrenti non sembra adeguato perché lascerebbe valorizzare, a favore di taluni tra i concorrenti, elementi squisitamente personali, appartenenti ad altri, ai quali soltanto si collega l'effetto esonerante previsto dalla legge.

In relazione ai casi di desistenza e recesso — istituti che presuppongono impegnative opzioni di politica penale, concernenti gli strumenti che è utile mettere in campo per assicurare la tutela dei beni, prospettando al destinatario della norma i vantaggi di un ritorno alla legalità — non si è condivisa la soluzione prevista dal codice vigente, che distingue gli effetti della desistenza e del recesso, affidando all'interprete il compito di tracciare, in concreto, la linea di confine (scelta che ha assicurato flessibilità, comportando, per altro verso, carenze di precisione emerse soprattutto in tema di concorso di persone).

Si è quindi scelto di fissare una regola che chiarisca i presupposti e gli effetti della desistenza volontaria. Si è così precisato che non è punibile il concorrente

che, volontariamente, neutralizzi gli effetti della propria condotta ovvero impedisca la consumazione, anche quando questa non si verifichi per altra causa (articolo 22, comma 1, lettera *m*). Per il concorrente che volontariamente ponga in essere atti idonei a impedire la consumazione del reato, è prevista una diminuzione di pena (articolo 22, comma 1, lettera *n*) qualora il reato si verifichi. In questi ultimi casi, il concorrente sarà punito per gli atti che costituiscono un reato diverso da quello inizialmente previsto.

### *Imputabilità.*

La Commissione è partita dalla constatazione della profonda crisi che ha vissuto il concetto di imputabilità, anche quale riflesso dei controversi rapporti tra giustizia penale e scienze psichiatriche. Ciò essenzialmente in quanto, al profilo normativo del concetto di imputabilità, si aggiunge quello empirico, che rientra nella competenza dello psichiatra e che attiene alla prevedibilità dei comportamenti futuri di chi ha commesso un reato in una situazione di compromessa capacità di intendere e di volere.

Altro problema — che riguarda soprattutto i casi di ubriachezza e di assunzione di sostanze stupefacenti — è quello dell'utilizzo massiccio di *fictiones iuris*, che costituiscono una deroga espressa alla regola che esige, ai fini della punibilità, la sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Il codice Rocco, in un'ottica legata ad esigenze squisitamente preventive, ha dato vita per tali ipotesi ad un sistema di attribuzione della responsabilità penale sganciato dall'accertamento effettivo delle condizioni personali al momento della realizzazione del fatto (articoli 92 e seguenti del codice penale). Tale disciplina è difficilmente armonizzabile con il principio di personalità della responsabilità penale e, soprattutto, con un diritto penale del fatto. Evidente è, infatti, lo iato tra fatto e colpevolezza, caratteristico dello schema dell'*actio libera in causa*, tra

norma e realtà sottostante, che costringe il legislatore al ricorso a finzioni giuridiche, le quali a loro volta finiscono per collidere irrimediabilmente con il principio di colpevolezza, dando luogo ad ipotesi di responsabilità oggettiva (occulta o mascherata), che in quanto tali vanno rigorosamente bandite dall'ordinamento giuridico.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha fatto le seguenti scelte di fondo (articoli 23 e 24):

*a)* abolizione del sistema del doppio binario, che prevede l'applicazione congiunta di pena e di misura di sicurezza;

*b)* abolizione delle finzioni di imputabilità, che costituiscono una deroga alla regola che esige, ai fini dell'imputabilità, la sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto;

*c)* recepimento, quanto al vizio di mente, dei principi fissati dalle sezioni unite penali (sentenza n. 9163, Raso, 25 gennaio-8 marzo 2005), con il conseguente abbandono di un rigido modello definitivo dell'infermità in favore di clausole aperte, più idonee ad attribuire (a determinate condizioni) rilevanza anche ai disturbi della personalità;

*d)* previsione, nei casi di incapacità di intendere e di volere, di misure di cura e di controllo, determinate nel massimo e da applicare in base alla necessità della cura;

*e)* applicazione, nei casi di ridotta capacità di intendere e di volere, di una pena ridotta da un terzo alla metà finalizzata al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente.

Nel corso della discussione è stato ampiamente condiviso il concetto per cui l'imputabilità è la capacità di colpevolezza e, quindi, è presupposto per la rimproverabilità di un determinato comportamento: capacità di comprendere il significato del proprio comportamento illecito non significa, però, coscienza dell'antigiuridicità del fatto, valutata alla stregua della norma incriminatrice, ma più semplicemente comprensione del suo signifi-

cato offensivo, nella sua dimensione fattuale concreta. Tali considerazioni hanno portato la Commissione a condividere la scelta del progetto Grosso (nell'ultima versione) che fa riferimento « alla capacità di comprendere il significato del fatto ».

Tutto ciò è, del resto, in piena sintonia anche con la funzione di prevenzione generale della pena: la minaccia della sanzione può, infatti, avere effetti deterrenti solo se il soggetto è in grado di comprendere le conseguenze sanzionatorie della propria condotta. Dal punto di vista della prevenzione speciale, la finalità rieducativa della pena ha senso solo se rapportata alla possibilità della sua percezione e presuppone che l'autore del reato abbia manifestato ribellione o almeno indifferenza verso il bene giuridico tutelato e, dunque, la consapevolezza di commettere un fatto penalmente illecito.

La Commissione ha ritenuto di riformare l'istituto dell'imputabilità in conformità al principio di colpevolezza pur tenendo doverosamente conto delle esigenze di tutela della collettività e cercando, quindi, un punto di equilibrio tra colpevolezza e prevenzione.

L'individuazione del concetto di infermità mentale rilevante per il diritto penale è stato un tema particolarmente dibattuto negli ultimi trenta anni. Le oscillazioni interpretative sono state determinate soprattutto dal difficile rapporto tra giustizia penale e scienza psichiatrica, insorto quando quest'ultima ha sottoposto a revisione critica paradigmi in precedenza generalmente condivisi e ha aperto al pluralismo interpretativo, con la conseguenza che, ad un indirizzo medico (a sua volta distinto tra un orientamento organicista e uno nosografico), si è venuto a contrapporre quello giuridico, che ha allargato la nozione di infermità rispetto a quella di malattia psichiatrica.

La giurisprudenza di merito e di legittimità, sino alla citata sentenza delle sezioni unite penali n. 9163 del 2005, aveva registrato continue oscillazioni interpretative. Con la citata decisione, la Suprema Corte, dopo un condivisibile percorso logico argomentativo, ha ritenuto che, ai fini

dell'imputabilità, sia necessario accertare, in concreto, se e in quale misura « l'infermità » abbia effettivamente inciso sulla capacità di intendere e di volere, compromettendola del tutto o scemandola grandemente. Di conseguenza ha affermato che i disturbi della personalità possono acquistare rilevanza solo ove siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere: in altri termini, secondo la Corte, i disturbi della personalità, quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle « malattie » mentali, possono costituire anch'essi « infermità », anche transeunte, rilevante ai fini degli articoli 88 e 89 del codice penale, ove determinino il risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità intellettive e/o volitive. L'ulteriore requisito richiesto dalle sezioni unite, per dare rilevanza ai fini dell'imputabilità ai disturbi della personalità, è costituito dal nesso eziologico tra il disturbo mentale e il reato commesso, tale da far ritenere che il secondo sia stato causalmente determinato dal primo.

La Commissione, nel predisporre le direttive di delega sull'imputabilità, è partita proprio da tale indirizzo giurisprudenziale, condiviso da autorevole dottrina: tale concetto di infermità, infatti, tiene conto sia dei cambiamenti profondi nella struttura psicopatologica che dell'aumento di situazioni caratterizzate da una estrema difficoltà di classificazione, anche in quanto sono sempre più frequenti le cosiddette « forme spurie » (ad esempio, situazioni di *deficit* identitari, caratterizzate da estrema labilità dei confini egoici). In altri termini, anche i disturbi della personalità possono escludere o grandemente scemare la capacità di intendere e di volere dell'agente, qualora ricorrano determinate condizioni (di consistenza, intensità, rilevanza e gravità), che devono essere accertate in concreto. Ai fini del giudizio sulla capacità di intendere e di volere, ciò che rileva — quindi — è la circostanza che il disturbo abbia in con-

creto compromesso la capacità di percepire il significato del fatto commesso.

Per evitare di allargare eccessivamente il campo della non imputabilità, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere un correttivo, costituito dal legame che deve sussistere tra l'infermità e il reato commesso, tale da far ritenere che il secondo sia espressione della prima: affinché il vizio di mente possa avere rilevanza in ordine al profilo dell'imputabilità, il fatto deve trovare la sua origine e la sua causa nell'infermità.

In conclusione, occorre prendere atto che la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, ai fini del giudizio sull'imputabilità, va accertata in concreto da parte del perito, il quale dovrà dunque valutare quanto il disturbo mentale abbia inciso sulle capacità intellettive e volitive dell'agente e accertare se il reato commesso sia espressione del disturbo stesso: il giudice dovrà tradurre tale giudizio empirico in quello giuridico di colpevolezza, cioè di rimproverabilità o meno del fatto al suo autore.

Per quanto concerne l'autore del reato riconosciuto semi-infermo, il codice vigente prevede una pena ridotta e una misura di sicurezza nei casi in cui permanga la pericolosità sociale dopo che la pena sia stata scontata. La Commissione ha ritenuto, in generale, di non prevedere nel codice misure di sicurezza e, per i semi-imputabili, di abbandonare l'attuale sistema che prevede l'applicazione congiunta di pena e di misura di sicurezza: da un lato, l'applicazione della pena al semi-infermo pregiudica il suo recupero e la sua risocializzazione e, dall'altro, la sua sottoposizione alla misura di sicurezza dopo l'espiazione della pena risulta inutilmente afflittiva.

Nel campo della semi-imputabilità, ancor di più che per i soggetti non imputabili, si contrappongono due esigenze, quelle generalpreventive di tutela della collettività e quelle terapeutiche e riabilitative. Premesso che la mera diminuzione di pena prevista dall'attuale disciplina codicistica per i casi di semi-imputabilità non è per nulla coerente con le esigenze

terapeutiche del semi-infermo, due sono le soluzioni tra loro alternative che sono state portate all'esame della Commissione:

a) la prima, che ruota sostanzialmente attorno a due principi cardine: 1) l'esaltazione del contenuto specialpreventivo dell'istituto della sospensione condizionale della pena. Il beneficio della sospensione della pena sarà infatti subordinato a un percorso terapeutico, disposto dal giudice sulla base di una perizia che abbia valutato positivamente le possibilità di riuscita e di efficacia dell'intervento più idoneo alla rieducazione e al reinserimento sociale del reo; 2) la previsione (per le pene superiori a quelle che possono rientrare nella sospensione condizionale) della liberazione condizionale con effetto estintivo della parte residua di pena da scontare, con riferimento a condannati semi-imputabili — segnatamente soggetti affetti da disturbi della personalità — che già in carcere si siano sottoposti a un programma terapeutico e che abbiano accettato di proseguire tale percorso di recupero anche all'esterno (come misura di sicurezza, che si andrebbe a sostituire — e non ad aggiungere come nell'attuale sistema del doppio binario — alla pena), sempre a patto che sussistano apprezzabili *chance* di riuscita del trattamento terapeutico;

b) la seconda soluzione, fatta propria dal progetto Grosso, è quella che prevede il ricorso ad una pena (diminuita da un terzo alla metà) caratterizzata in senso decisamente specialpreventivo, che si avvicina — quanto a contenuto e a modalità di esecuzione — alle misure di sicurezza. I punti salienti sono i seguenti: determinazione della pena in funzione del superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, in particolare prevedendo un trattamento terapeutico o riabilitativo; possibile ricorso all'istituto della sospensione condizionale della pena, anche in questo caso subordinata a un trattamento terapeutico o riabilitativo (sulla falsariga di quanto previsto dalla normativa sugli stupefacenti); previsione di accesso a misure alternative qualora non

sussistano esigenze specialpreventive o generalpreventive tali da richiedere l'applicazione di una diversa misura nei confronti del reo; previsione della possibilità di estendere la disciplina dei programmi di trattamento alle ipotesi di condanna per reati commessi da persona in stato di tossicodipendenza o di alcolismo abituale o in grave difetto di socializzazione o di istruzione, indipendentemente dall'incidenza sulla capacità di intendere e di volere (è questo forse l'aspetto più innovativo del progetto Grosso): in tali casi i programmi di trattamento sono rivolti al superamento della specifica condizione deficitaria.

A larghissima maggioranza la Commissione ha optato per questa seconda soluzione, che pare meglio conciliare le esigenze di sicurezza della collettività e la necessità di trattamento del reo.

Partendo dallo scioglimento del nesso ideologico fra condizione organica e disturbo psicopatologico, la Commissione è stata unanime nella decisione di eliminare la correlazione immediata — retaggio di vecchie teorie organicistiche — tra condizione di sordomutismo e vizio di mente, in quanto non vi è alcun motivo di considerare il sordomutismo, di per sé, come iscrivibile a condizioni di non imputabilità. Conseguentemente non si è prevista una norma quale quella di cui all'articolo 96 del codice Rocco.

A maggioranza la Commissione ha ritenuto di confermare la soglia minima dell'imputabilità ai quattordici anni e la necessità di un accertamento in concreto della capacità (*rectius*: della maturità) per i minori con età tra i quattordici e i diciotto anni. Nel primo caso resta confermata una presunzione assoluta di incapacità; nel secondo, invece, è demandato al giudice il compito di accertare di volta in volta se il minore al momento in cui ha commesso il fatto aveva la maturità sufficiente per poter comprendere il significato del fatto o comunque per agire secondo tale capacità di valutazione (articolo 23, comma 1, lettera e).

Anche sulla base di tali considerazioni la Commissione ha ritenuto di differenziare la posizione del minore tra i sedici e i diciotto anni e quella del minore tra i quattordici e i sedici anni. Per il minore imputabile che ha compiuto i sedici anni si prevede una diminuzione di un terzo della pena; per il minore imputabile che non ha ancora compiuto i sedici anni la diminuzione potrà essere da un terzo alla metà, lasciando quindi al giudice la possibilità di valutare, in concreto, se sia opportuna o meno una diminuzione più ampia di quella prevista per chi ha superato i sedici anni.

Passando, quindi, alla proposta delle singole misure, si prevedono diversi tipi di «risposte sanzionatorie» per i non imputabili, evidentemente diversificate in considerazione della causa di non imputabilità: 1) quelle di tipo terapeutico per gli infermi di mente; 2) quelle finalizzate alla disintossicazione per i tossicodipendenti o per gli alcolisti; 3) quelle rieducative per i minori (il sistema sanzionatorio per i minori è stato delegato ad altra specifica Commissione). Si è escluso con decisione il ricorso agli ospedali psichiatrici giudiziari, anche in quanto la legge n. 180 del 1978 ha abolito i manicomi e gli ospedali psichiatrici giudiziari altro non sono che manicomi criminali.

Nel corso del dibattito è emersa, in maniera ancora più pressante, la necessità di riforma delle misure per gli alcolisti e i tossicodipendenti, riconosciuti non imputabili, atteso che allo stato l'intossicato cronico (da alcol o da sostanze stupefacenti) è sottoposto alle stesse misure di sicurezza previste per gli infermi di mente: non v'è chi non veda l'assoluta inadeguatezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario per i tossicodipendenti o per gli alcolisti. Occorre, dunque, prevedere nuovi presidi che salvaguardino le esigenze di cura del singolo, senza tuttavia pregiudicare quelle di tutela della collettività.

#### *Persona offesa dal reato.*

La doverosa attenzione alle persone offese dal reato ha permeato tutti i lavori

della Commissione. Nell'approfondimento di ogni istituto — e soprattutto allorché ci si è confrontati sul sistema sanzionatorio e sulla sospensione condizionale della pena — l'attenzione si è accentrata su soluzioni che tenessero conto, anche a livello risarcitorio e riparatorio, delle vittime del reato. In numerose direttive di delega si fa riferimento alla persona offesa, o danneggiata, dal reato: si è tuttavia ritenuto che uno schema di legge delega per un nuovo codice penale dovesse contenere una specifica direttiva relativa alla « persona offesa dal reato » (articolo 25).

Si è quindi previsto che il codice debba disciplinare le modalità di tutela della persona offesa dal reato in conformità con quanto previsto dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, e dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime del reato. Anche se tali atti trattano, in gran parte, problematiche non di competenza del codice penale, la Commissione ha ritenuto opportuno fare un riferimento espresso alle indicazioni dell'Unione europea in quanto condivide il richiamo al dovere dello Stato di garantire il diritto delle vittime ad ottenere « un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite ». Se si considera che, in molti casi, « le vittime del reato non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi non possiede le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito », era doveroso prevedere — come è stato fatto all'articolo 56 e, in parte, all'articolo 57 — misure tese ad assicurare, per quanto possibile, un adeguato risarcimento anche in presenza di casi come quelli ai quali fanno riferimento le citate normative europee.

Del resto la necessità di prevedere norme minime sulla tutela delle vittime del reato era già stata evidenziata nel Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, cui era seguita la citata decisione quadro del marzo 2001, che mira a garantire alle vittime non solo una difesa efficace ma anche una piena tutela giuri-

dica dei loro interessi, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea in cui si trovino. La citata direttiva 2004/80/CE, adottata anche a seguito dell'attentato terroristico di Madrid dell'11 marzo 2004, tende a garantire un risarcimento adeguato alle vittime di qualsiasi reato intenzionale violento. Nel codice, quindi, dovranno essere previste norme specifiche finalizzate ad assicurare un risarcimento equo alle vittime del reato. La Commissione, pur prendendo atto che, nel corso dei suoi lavori, è stato approvato uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/80/CE (divenuto poi il decreto legislativo n. 204 del 2007), ha ritenuto opportuno prevedere una specifica norma tesa a disciplinare le modalità di tutela della persona offesa dal reato, in conformità con le citate direttive europee, nella convinzione che molte delle norme del decreto legislativo potranno, e in alcuni casi dovranno, essere inserite nel codice penale.

#### *Querela, istanza e richiesta.*

Per quanto concerne la querela, i principi approvati seguono le linee di fondo della disciplina vigente, salvo talune innovazioni di rilievo. Si è mantenuto, quale termine per proporre la querela, quello attuale di tre mesi (nella parte speciale si potranno evidentemente prevedere eccezioni, quale quella oggi prevista dall'articolo 609-*septies* del codice penale in caso di violenza sessuale), ma si stabilisce che tale termine decorra dal giorno in cui l'offeso sia venuto a conoscenza della realizzazione del reato. Si prevede inoltre che, nel caso in cui la persona offesa si trovi in stato di obiettiva soggezione nei confronti dell'autore del reato, il termine decorra dal momento di cessazione di tale stato (articolo 26, comma 1, lettera c). In caso di pluralità di persone offese, il termine decorre, per ciascuno dei soggetti offesi, dal momento in cui la singola parte lesa sia venuta a conoscenza del reato: la querela proposta anche da un solo avente diritto produce tuttavia effetti anche nei

confronti degli altri aventi diritto (articolo 26, comma 1, lettera *b*).

In linea con il progetto Grosso si è ritenuto di prevedere la scindibilità degli effetti della remissione di querela, nel senso che la remissione potrà essere effettuata solo nei confronti di taluni dei querelati, eventualmente condizionata a prestazioni risarcitorie o riparatorie (articolo 26, comma 1, lettera *o*).

#### *Le pene.*

Il sistema sanzionatorio si caratterizza per la diversificazione delle pene rispetto a quanto previsto dal codice vigente. Si è superata, inoltre, la distinzione tra pene principali e pene accessorie.

Le ragioni che hanno portato a tale scelta sono state molteplici e attengono principalmente ai seguenti nodi problematici:

*a*) l'inefficienza del diritto penale in molti settori, soprattutto quelli non attinenti alla criminalità comune, dipende oggi essenzialmente dall'indisponibilità di strumenti sanzionatori in grado di incidere efficacemente in senso preventivo sugli interessi in gioco. La previsione sistematica della pena edittale carceraria ha comportato, infatti, che le conseguenze sanzionatorie relative a pur gravi condotte pericolose si siano rivelate ampiamente ineffettive: da una indagine dell'Istituto EURES-Ricerche economiche e sociali è emerso che dal 1995 al 2005 (prima quindi del provvedimento di indulto dell'agosto 2006) sono stati 850.000 gli anni di detenzione inflitti e non scontati. Il rapporto tra anni scontati e anni di reclusione comminati da sentenze passate in giudizio dimostra che l'indice di certezza della pena, vale a dire gli anni effettivamente trascorsi in carcere rispetto a quelli inflitti, ha toccato nel 2001 la punta più bassa (38,4 per cento) e nel 1995 la punta più alta (44,9 per cento). Una gamma diversificata delle pene consente di evitare modalità sanzionatorie che finiscono con l'essere troppo spesso solo simboliche e di fornire strumenti, di prevenzione e di

punizione, estremamente efficaci anche rispetto a reati economico-finanziari, ambientali, colposi eccetera;

*b*) le pene non detentive consentono di valorizzare l'esigenza che siano annullati i vantaggi derivanti dal reato: esigenza essenziale ai fini della prevenzione e tuttavia fino a oggi non adeguatamente considerata. Sanzioni diverse dal carcere sono altresì particolarmente idonee a fungere da disincentivo rispetto al perseguimento antigiusdittico di un interesse economico, nell'ambito degli illeciti commessi per finalità di lucro;

*c*) la reclusione ha di fatto scarsa efficienza specialpreventiva, come si evince dagli elevati tassi di recidiva nei casi di esecuzione della pena carceraria non mediata da strumenti alternativi di reinserimento sociale: i tassi di recidiva dopo modalità sanzionatorie diverse da quella carceraria risultano di gran lunga inferiori (circa il 70 per cento per chi sconta la pena in carcere; l'11-12 per cento per chi usufruisce di misure alternative alla detenzione). Del pari, i costi economici complessivi dell'applicazione di sanzioni non aventi carattere detentivo risultano molto meno elevati rispetto a quelli del ricorso al carcere;

*d*) l'introduzione di pene non detentive costituisce una modalità attuativa sostanziale dell'orientamento previsto dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, per cui le pene sono chiamate a favorire l'integrazione sociale del condannato e non a realizzare la sua espulsione dal contesto della società: ciò nella consapevolezza che l'orientamento all'integrazione e alla responsabilizzazione non deriva da esigenze umanitarie, ma è un vero e proprio elemento strategico finalizzato alla prevenzione. Nulla come l'avvenuto « recupero » del condannato rafforza l'autorevolezza dei precetti penali e, dunque, la stessa prevenzione generale.

Sulla base di queste premesse — e dell'oggettivo fallimento dell'attuale sistema penale — la Commissione ha pro-



posto un ben diverso sistema sanzionatorio, con l'obiettivo di realizzare il principio, così spesso richiamato nelle elaborazioni teoriche, del ricorso alla pena detentiva, soprattutto se carceraria, in termini di *extrema ratio* (articoli 28 e seguenti).

Queste alcune delle peculiarità salienti che caratterizzano le tipologie sanzionatorie proposte:

a) la pena pecuniaria per tassi (che in molti ordinamenti europei costituisce la sanzione penale più applicata) consente di rendere finalmente disponibile, ove ne sia adeguatamente garantita l'effettività esecutiva, uno strumento tale da poter essere modulato — in termini non desocializzanti — alle effettive condizioni economiche del condannato. La possibilità, che non si è ritenuto di cancellare, di comminare sanzioni pecuniarie per entità determinata consente forme di intervento mirato al valore di determinate operazioni economiche illegali, specie nei casi in cui non siano facilmente eseguibili provvedimenti di confisca;

b) le pene interdittive consentono un intervento molto mirato — senza desocializzazione detentiva e con attenzione a non privare il condannato dei presupposti necessari per la garanzia dei suoi diritti fondamentali nonché per l'assolvimento dei suoi doveri sociali e familiari — sui presupposti specifici di una data condotta criminosa: tale modalità d'intervento si è dimostrata, là dove è stata applicata, particolarmente efficace per assicurare, in settori particolarmente delicati come quelli amministrativo o commerciale, le esigenze fondamentali della prevenzione;

c) le pene prescrittive rappresentano un importante strumento per delineare percorsi comportamentali conformi alle esigenze di salvaguardia dei beni fondamentali e per favorire condotte riparative o conciliative (anche attraverso il lavoro in favore della comunità, la messa alla prova o procedure di mediazione). Rappresentano, inoltre — anche in quanto non ne è prevista la sospensione condizionale — uno

strumento fondamentale per evitare il senso di impunità che deriva dalla non effettività della pena e che è spesso il presupposto della recidiva;

d) il ricorso alla detenzione, da prevedere nei termini sopra menzionati, dovrebbe consentire — limitando in maniera stabile la popolazione penitenziaria — interventi tesi alla risocializzazione più credibili e mirati rispetto alla situazione attuale, con un attento monitoraggio della fase del reinserimento sociale e con conseguente rilevante diminuzione della recidiva;

e) la previsione di una pena « di massima durata » non più coincidente con l'ergastolo, ma tale da assicurare una durata assai consistente della detenzione, garantisce dal pericolo della reiterazione di gravi reati e dalla perpetuazione dei legami di appartenenza a organizzazioni criminali, consentendo nel medesimo tempo un pur limitato adeguamento della pena alle caratteristiche del caso concreto, in conformità al principio costituzionale di colpevolezza; del pari, assicura un più facile realizzarsi dello scopo rieducativo richiesto dalla Costituzione, facendo sì che la cessazione della pena — la cui possibilità è stata ritenuta necessaria dalla Corte costituzionale anche in rapporto all'ergastolo — abbia comunque data certa, seppure secondo termini temporali molto rigorosi che non implicano un affievolimento dell'intervento sanzionatorio rispetto alla situazione attuale. Le esigenze di tutela della società sono del resto rafforzate attraverso misure di controllo specificamente previste per il condannato a pena di massima durata che torni in libertà. La previsione di una verifica periodica nel corso dell'esecuzione della pena, che subordina, anche in questo caso, a una specifica serie di giudizi positivi l'accesso nel lungo periodo a misure alternative, rappresenta un significativo rafforzamento del controllo sul percorso effettuato in carcere dal condannato e un importante fattore di stimolo, per il medesimo, alla revisione delle scelte compor-

tamentali, nell'interesse stesso della prevenzione generale.

La Commissione è consapevole dei rilievi che, da più parti, sono stati sollevati in merito alla gamma, ritenuta troppo vasta, delle pene non detentive previste dal progetto. Tali rilievi fanno leva soprattutto sulla difficoltà applicativa del prospettato sistema sanzionatorio e sulla eccessiva discrezionalità che un simile sistema comporterebbe nell'applicazione e nella commisurazione della pena. Ha tuttavia ritenuto, anche in considerazione di commenti favorevoli all'allargamento della gamma sanzionatoria, di mantenere — in questa fase dei lavori — uno spettro ampio di sanzioni non detentive, con l'impegno di un'ulteriore riflessione, anche sulla base delle indicazioni derivanti dal dibattito parlamentare.

La Commissione, a larga maggioranza, non ha previsto la pena dell'ergastolo, sostituita con la « detenzione di massima durata ». E ciò pur nella consapevolezza che la decisione sul mantenimento o meno del « fine pena mai » non potrà che essere di carattere innanzitutto politico.

Il confronto su tale tema, particolarmente delicato, è iniziato dalle problematiche relative alla costituzionalità o meno della pena perpetua, soprattutto, ma non solo, in relazione all'articolo 27 della Costituzione, secondo cui « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ». Una pena « eliminativa », che sopprime per sempre la libertà di una persona escludendola dalla convivenza civile, non può non essere considerata una pena disumana, anche in quanto finisce con il negare anche la dignità individuale. Proprio per questo, ad esempio, in Francia, mentre fu mantenuta dal codice penale del 28 novembre 1791 la pena di morte, fu escluso l'ergastolo, giudicato più intollerabile, e si prevede, come sanzione più grave dopo la morte, la pena di ventiquattro anni di ferri.

L'ergastolo, inoltre, pone non pochi dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione al principio, parimenti stabilito dall'articolo 27 della Costituzione, secondo

cui le pene « devono tendere alla rieducazione del condannato ». È infatti evidente che se per « rieducazione » si intendono, secondo l'opinione unanime della dottrina, la risocializzazione e il reinserimento sociale del condannato, l'ergastolo è logicamente incompatibile con la finalità rieducativa della pena.

Né basta ad escludere questa incompatibilità la circostanza che la pena dell'ergastolo, come ha affermato la Corte costituzionale con le sentenze n. 264 del 1964 e n. 274 del 1983, non sempre è perpetua, dato che di fatto possono essere concesse agli ergastolani la grazia e la liberazione condizionale, in quanto la pena perpetua contraddice anche il principio di giurisdizionalità delle pene, il quale esclude pene fisse, non graduabili sulla base di quel momento essenziale della giurisdizione che è la valutazione del caso concreto. È perciò per sua natura una pena iniqua, soprattutto se prevista rigidamente senza alternative edittali, perché non è graduabile equitativamente dal giudice, che non può attenuarla sulla base dei concreti, singolari e irripetibili connotati del fatto. In contrasto con un'altra classica garanzia, quella della proporzionalità delle pene, l'astratta fissità dell'ergastolo non consente, insomma, l'individualizzazione e l'adeguamento della pena alla personalità del condannato e alla specificità del caso concreto, che rappresentano una dimensione necessaria della giurisdizione penale.

Il superamento dell'ergastolo è anche un atto di civiltà imposto da ragioni di carattere etico-politico. L'ergastolo, infatti, non è assimilabile alla reclusione, ma è una pena qualitativamente diversa, assai più simile alla pena di morte. Al pari di questa, è una pena capitale, nel senso della *capitis deminutio* del diritto romano, in quanto è una privazione della vita futura, e non solo della libertà; e poiché è una pena eliminativa che, con l'interdizione legale, esclude per sempre una persona dal consorzio umano. Equivale, secondo la definizione che ne dette l'articolo 18 del codice francese del 1810, alla « morte civile ». D'altra parte, molti Paesi europei

non prevedono la pena dell'ergastolo (Norvegia, Portogallo, Spagna, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina) e, in altri Stati, il carcere a vita, pur previsto in astratto, non è applicato in concreto (Paesi Bassi, Polonia, Albania, Serbia, Ungheria).

Sotto questo aspetto l'ergastolo è in contraddizione con tutta la migliore tradizione giuridica italiana. L'Italia, è bene ricordare, può vantare, in materia di pene, una lunga serie di primati civili. Non è solo il Paese di Cesare Beccaria, che per primo contestò la legittimità della pena di morte. È anche il primo Paese del mondo che abolì, nel codice toscano del 1786, la pena di morte, e nuovamente la soppresse in tutto il territorio nazionale, con il codice Zanardelli del 1789, mentre ancora essa restava in vigore nel resto dell'Europa. Ed è il Paese che più di tutti si è battuto per la recente moratoria contro la pena di morte nel mondo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2007. Sarebbe far torto a questa tradizione se quel primato civile si capovolgesse nel suo contrario: l'Italia, infatti, è rimasta tra gli ultimi Paesi dell'Unione europea nei quali la morte civile dell'ergastolo è ancora in vigore.

Né possono valere, a sostegno dell'ergastolo, gli argomenti di una sua maggiore efficacia deterrente. La proposta formulata dalla Commissione — trentadue anni di « detenzione di massima durata », elevabili fino a trentotto anni in caso di concorso di reati — rappresenta una prospettiva non meno terribile. La sola differenza è che tanti anni di detenzione lasceranno comunque aperta una speranza di vita: di una vita che, dopo più decenni di reclusione, non potrà che essere una vita diversa, così come una persona diversa non potrà comunque non essere il condannato. L'efficacia deterrente delle pene, invero, non consiste nella loro simmetrica brutalità, ma nella loro radicale asimmetria rispetto alla violenza del crimine, anche il più efferato. È in questa asimmetria tra diritto e crimine che risiede la maggiore capacità di stigmatizzazione e di isolamento sociale del secondo ad opera del primo: tanto più efficace

quanto più alle logiche di morte che informano la violenza criminale vengono opposti il valore inderogabile della vita e le forme garantiste della civile convivenza.

La Commissione ha riflettuto a lungo su tale tema, tenendo anche conto della contrarietà di gran parte dell'opinione pubblica e dei paventati rischi di indebolire la lotta alla criminalità organizzata, ma è pervenuta alla conclusione, sulla base di elementi oggettivi, che la pena perpetua non ha mai avuto quella efficacia deterrente che molti prospettano e, in particolare, che la presenza nel nostro ordinamento della pena dell'ergastolo non ha avuto un efficace ruolo di contrasto alla criminalità organizzata. È ormai da molti riconosciuto, sulla base dell'esperienza, che la criminalità mafiosa si combatte efficacemente, e si può sconfiggere, solo con strumenti capaci di incidere effettivamente sulle potenzialità economiche e sui vantaggi patrimoniali dei crimini collegati ad associazioni mafiose. In questo senso si è mossa la Commissione prevenendo, da un lato, la detenzione di lunga durata per i crimini più gravi e, dall'altro, proponendo norme innovative, e incisive, in tema di confisca e fornendo, quindi, un efficace strumento per aggredire i patrimoni delle associazioni mafiose e per contrastare quel potere economico criminale che oggi è utilizzato per il controllo del territorio da parte delle organizzazioni mafiose.

Già nel 1764, del resto, Cesare Beccaria definiva l'ergastolo come « pena di schiavitù perpetua » e come pena più dolorosa e crudele della pena di morte in quanto non concentrata in un momento, ma estesa a tutta la vita. Nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente, molte e autorevoli voci si espressero per inserire nella nostra Carta fondamentale un limite temporale alle pene detentive: proposta non accolta solo in quanto si decise di demandarla al legislatore ordinario nell'ambito di una complessiva revisione delle pene. Non si può non ricordare, infine, che nel 1998, dopo un ampio e proficuo confronto su un disegno di legge di iniziativa parlamentare, fu approvato dal Senato della

Repubblica un testo, non discusso dalla Camera dei deputati, che aboliva l'ergastolo, sostituendolo con trentadue anni di reclusione (XIII legislatura, atto Senato n. 211).

#### *Commisurazione della pena.*

La Commissione, preso atto delle attuali disfunzioni del modello di discrezionalità vincolata sul versante della commisurazione in concreto della pena, ha lungamente dibattuto sulle possibili soluzioni in grado di dare una risposta all'esigenza di regolamentare *ex lege* la questione in modo più incisivo, anche al fine di orientare il giudice, pur senza vincolarlo, verso decisioni tali da assicurare il più possibile la certezza del diritto nella commisurazione della pena.

Anche su questo tema si è tenuto conto delle soluzioni adottate dalle precedenti Commissioni e da quanto previsto in alcuni ordinamenti stranieri (ad esempio, Portogallo e Germania). L'approfondimento che ne è seguito ha confermato la difficoltà, per quanto concerne la commisurazione della pena, di realizzare forme di discrezionalità vincolata e, soprattutto, orientata a criteri finalistici indicati dal legislatore. È quindi parsa opportuna la previsione, analoga a quella del progetto Nordio, secondo cui « il giudice motiva analiticamente la determinazione della pena ». Si è deciso inoltre di prevedere, oltre ai consueti indici fattuali, alcuni criteri finalistici della pena, desumibili dalle norme costituzionali (articoli 25 e 27 della Costituzione).

Il riferimento alla colpevolezza è parso doveroso, rivestendo un ruolo centrale anche in tema di commisurazione della pena, anche alla luce dell'interpretazione della Consulta (sentenza n. 364 del 1988), che lo fanno assurgere a principio guida del diritto penale moderno. Si è così stabilito — al fine di evitare pene eccedenti la misura della colpevolezza (ad esempio per esigenze di prevenzione generale o di risposta « esemplare » all'allarme sociale suscitato dal reato) — che la pena, oltre a

dover essere determinata entro il limite della proporzione con il fatto commesso, deve avere in concreto finalità di prevenzione speciale, con particolare riferimento al reinserimento sociale del condannato e con esclusione, quindi, di ragioni di esemplarità punitiva.

#### *Oblazione.*

La Commissione ha ritenuto, pur in presenza di una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio e dell'eliminazione delle contravvenzioni, di mantenere, pur con significative modifiche, l'istituto dell'oblazione la cui *ratio* è da ricercare anche, ma non solo, nello scopo deflattivo: permettere all'imputato/indagato di reati cosiddetti « bagatellari » di estinguere il reato, previo pagamento di una somma di denaro, parametrata alla pena massima, evitando così processi per reati di scarso disvalore sociale, con evidente vantaggio per la struttura giudiziaria oltre che per l'imputato che evita una condanna ma non va esente da « sanzione ». L'attuale oblazione speciale, prevista dall'articolo 162-bis del codice penale, ha avuto un ruolo decisamente positivo assolvendo non solo finalità di carattere deflattivo ma anche di prevenzione speciale, riparatrice e risarcitorie; tale istituto, infatti, è caratterizzato dalla facoltatività dell'ammissione alla procedura e prevede, ad esempio, che siano eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato (il mancato adempimento di tale condizione diviene ostativo per l'ammissione all'oblazione).

Proprio per questo si è ritenuto di condizionare l'ammissione all'oblazione — possibile per i reati puniti con pena pecuniaria o con pena pecuniaria alternativa a pena di specie diversa — alla non permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'agente. Per non slegare l'ammissione al beneficio al disvalore del fatto si è lasciata al giudice la possibilità di non accogliere la domanda di oblazione in rapporto alla gravità del fatto: la genericità del dettato normativo potrebbe creare delle perples-

sità in relazione all'eccessiva discrezionalità lasciata al giudicante, ma ragioni di politica criminale hanno determinato la Commissione a propendere per il mantenimento di tale facoltà discrezionale.

#### *Messa alla prova.*

La Commissione ha ritenuto di estendere al processo per adulti, in presenza di reati puniti con pena diversa da quella detentiva e di reati per cui è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, l'istituto della «messa alla prova», che nel processo minorile ha dato risultati positivi in una percentuale, secondo stime del Ministero della giustizia, attorno all'85 per cento.

Tale istituto, peraltro contenuto anche nel disegno di legge governativo in materia di accelerazione del processo (atto Camera n. 2664), oltre a consentire di pervenire all'estinzione del reato (laddove la rinnovata sospensione condizionale della pena potrà solo estinguere quest'ultima), avrà sicuramente effetti positivi anche in termini di deflazione del carico giudiziario (articolo 46).

Poiché tale istituto si configura come una *probation* giudiziale con sospensione del procedimento, la sua concessione non poteva non essere ancorata alla tipologia di pena e a parametri edittali: in particolare la messa alla prova sarà possibile solo in presenza di reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni. In caso di esito positivo della prova, il reato si estingue. La Commissione ha optato per non prevedere la disciplina concreta dell'istituto che, per il suo carattere fondamentalmente processuale, dovrà trovare spazio nel codice di rito.

Si è previsto, onde evitare l'eccessiva cumulabilità dei benefici, che — se la sospensione del processo con messa alla prova sia stata concessa per reato punito con pena detentiva — un'eventuale successiva sospensione condizionale della pena non potrà mai essere concessa più di una volta.

#### *Prescrizione del reato.*

L'istituto della prescrizione — tanto del reato, quanto della pena — disciplina dal punto di vista del diritto sostanziale la difficile alternativa tra punire o non punire, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dal fatto. Nel nostro ordinamento, con particolare riferimento alla prescrizione del reato, tale alternativa è divenuta problematica a causa di una strutturale sperequazione tra tempi disponibili per il processo penale e tempi necessari al processo. Si registra cioè una permanente incongruenza tra il tempo che la prescrizione del reato lascia a disposizione dell'attività giurisdizionale e l'estensione cronologica di alcune tipologie di procedimenti penali, caratterizzati dall'elevato numero di imputati, dalla particolare composizione del quadro probatorio o dalla complessità degli accertamenti necessari per il giudizio.

Ne è conseguito che la prescrizione ha di fatto subito una trasformazione silente a causa del complessivo mutamento del sistema penale: da strumento eccezionale, volto a conferire implicitamente una legittimazione tecnica alla permanenza del potere punitivo statale nel tempo, a congegno continuativo di deflazione e di contenimento dell'ipertrofia penale.

La Commissione ha valutato diversi possibili assetti della disciplina in materia di prescrizione:

- 1) la disciplina prevista, dal 1995, nel nuovo codice penale spagnolo (articolo 132, comma 2, del codice penale), che stabilisce che tutta la durata del processo deve essere scorporata dal computo della prescrizione. Il legislatore iberico ha ritenuto contraddittorio permettere la prescrivibilità di un reato mentre è in corso un procedimento per accertare le singole responsabilità. Non si è ritenuto di aderire a questo orientamento in quanto la lentezza dei nostri procedimenti, derivanti dalla scarsità di risorse umane e materiali disponibili per la giustizia penale, addoserebbe il peso della inefficienza del sistema

penale esclusivamente sull'imputato, generando un processo tendenzialmente illimitato, che proseguirebbe anche quando l'intera collettività abbia rimosso l'impatto del reato. Dal punto di vista normativo si violerebbe inoltre in troppi casi il dettato dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, che sancisce il principio della ragionevole durata del processo;

2) si è poi valutata la proposta di istituire due distinti meccanismi estintivi. Il primo (prescrizione del reato) opererebbe prima dell'inizio dell'attività giurisdizionale e il secondo (prescrizione endoprocessuale) regolerebbe la durata massima del processo, nel caso venisse instaurato. L'esercizio della prescrizione penale fungerebbe da causa di estinzione della prescrizione del reato e varrebbe come momento da cui computare la prescrizione dell'azione. Se il primo regime prescrizione rimane pressoché invariato rispetto all'originaria configurazione codicistica, il secondo prevede distinti intervalli estintivi che valgono per ciascun grado del processo. Non esisterebbe un tetto massimo della prescrizione e il limite finale alla durata del processo si ricaverebbe sommando i termini valevoli per ciascun grado, termini che possono inoltre subire un allungamento in presenza di cause di sospensione, che però non possono mai dilatare i termini di oltre la metà. La Commissione non ha aderito a tale proposta in quanto, sommando i tempi della prescrizione del reato ai vari intervalli che compongono il termine temporale per la prescrizione del processo (con le relative sospensioni), si giungerebbe a termini prescrizione cumulativi eccessivamente dilatati: ad esempio diciassette anni per le contravvenzioni punite con l'arresto e più di cinquant'anni per i delitti più gravi, stante l'operatività congiunta dei due meccanismi prescrizione;

3) altra proposta esaminata è stata quella contenuta nel disegno di legge atto Senato n. 260 del 2001, XIV legislatura, primo firmatario il senatore Fassone. Tale disegno di legge delineava, al pari del precedente progetto, una prescrizione del

reato assai simile a quella codicistica precedente alla riforma *ex Cirielli* e una prescrizione del procedimento e prevede un meccanismo di delimitazione temporale della prescrizione del processo penale. L'autorità giudiziaria avrebbe la facoltà di rinnovare la prescrizione tramite gli atti di cui all'articolo 160 del codice penale (cui si aggiungono l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e le impugnazioni), ma tali atti dovrebbero succedersi a una distanza temporale non superiore ai due anni l'uno dall'altro. I rilievi che sono stati mossi a tale proposta, nel corso del dibattito, si sono incentrati essenzialmente sull'« appiattimento » del termine biennale per ogni categoria di reato (dai reati bagatelari a quelli di criminalità organizzata), che sarebbe inoltre identico per tutte le diverse fasi del processo. È inevitabile, come per il precedente progetto, lo scontro con il principio della durata ragionevole del processo, anche perché il tempo trascorso durante una delle diverse cause di sospensione della prescrizione del processo non ha alcun effetto ai fini prescrizione.

Le riflessioni della Commissione si sono incentrate soprattutto sul fatto che una razionale riforma di tale istituto non può non tener conto dei fattori di ineffettività dell'ordinamento penale e che la scelta tra diverse opzioni non deve essere guidata da una cornice puramente valoriale: la difesa sociale *versus* la garanzia del reo. Il piano esclusivamente assiologico è infatti povero di contenuto informativo per il riformatore alle prese con concreti problemi di disciplina. Inoltre, a ben interpretare l'esigenza di difesa della società dal crimine, non si riscontra nessuna implicazione in ordine alla dilatazione dei termini prescrizione. In realtà, sia la garanzia dei diritti di imputati e rei, sia l'effettiva difesa della società dall'illegalità, puntano al medesimo risultato: l'applicazione della pena in tempi ragionevoli, comunque quanto più ravvicinati nel tempo alla commissione del reato. Non si può infatti ritenere efficace un sistema che infligga la pena a così grande distanza di tempo dai fatti, tanto

da non essere più ricordato dalla collettività: una prescrizione « dilatata » non è strumentale a un diritto penale effettivo, ma rappresenta la ratifica di un diritto penale inefficace e incerto.

La prescrizione invece non può essere delineata a prescindere dal processo penale. Ce lo dice in primo luogo un carattere della disciplina comunemente predisposta dai sistemi penali: il decorso della prescrizione necessita solo di un fatto storico potenzialmente qualificabile come reato, a prescindere dalla concreta esistenza di un fatto tipico e antiggiuridico rimproverabile a una persona fisica. In altro modo, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si verifica un « reato in senso processuale », una situazione suscettibile di verifica processuale e non dal momento eventuale e successivo in cui di quel reato si rinvenga un autore.

A maggioranza, la Commissione ha ritenuto che la soluzione debba orientarsi nel seguente modo:

1) distinta regolamentazione di due regimi prescrizionali: uno precedente all'azione penale; l'altro che interviene quando l'interesse pubblico alla punizione si sia manifestato tramite l'esercizio dell'azione penale;

2) i termini del primo tipo di meccanismo prescrizionale devono essere parametrati in funzione della gravità del reato, valutato sulla base della pena editale, tenendo conto delle eterogenee comminatorie edittali presenti nel nostro ordinamento. Anche in questo caso la Commissione ha ritenuto a maggioranza di definire tali termini per classi (numericamente ridotte) di fattispecie, come previsto dal codice penale prima dell'attuale normativa, e non sulla base della pena editale massima prevista per il singolo reato;

3) una volta esercitata l'azione penale, la prescrizione deve essere delineata sulla base dei tempi di accertamento richiesti dalla tipologia del processo (definiti tramite l'individuazione di limiti temporali ben definiti);

4) previsione di cause di sospensione della prescrizione cosiddetta « processua-

le », tra cui lo svolgimento di perizie di particolare complessità, rogatorie internazionali, impedimento dell'imputato o del difensore, dichiarazione di ricusazione eccetera. Ne consegue, ad avviso della Commissione, che la prescrizione non rientri più tra le cause di estinzione del reato ma tra le cause di procedibilità (ovvero, come è parsa orientata la Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura penale, come « causa di decadenza »).

I commissari dissenzienti, in alternativa, hanno proposto una disciplina della prescrizione sostanzialmente ricalcata sul modello degli articoli 157 e seguenti del codice penale previgenti alla legge *ex* Cirielli, ovvero una disciplina che si basa sull'entità della pena edittale che viene aumentata in caso di atti interruttivi o sospensivi. Non sono neppure mancate proposte, anch'esse respinte dalla maggioranza, di considerare unitariamente i tempi del processo ai fini di un computo globale del termine prescrizionale.

La Commissione aveva quindi approvato, oltre a quanto previsto dall'articolo 46, la seguente direttiva:

« Prevedere che, ove esercitata l'azione penale entro i termini innanzi indicati, decorrano i seguenti ulteriori termini:

*a)* cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

*b)* due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio.

Prevedere che:

1) i termini di cui al comma 5 siano aumentati in misura non inferiore a un terzo quando si procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale;

2) la prescrizione operi rispetto ad ogni singolo reato e sia rinunciabile con dichiarazione fatta dall'imputato personalmente o dal difensore munito di mandato speciale;

3) nei casi di reato tentato la prescrizione decorra dal momento in cui è cessata l'attività dell'agente; in caso di reato permanente dal momento in cui è cessata la condotta.

Prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso in tutti i casi in cui la sospensione del processo sia imposta da una particolare disposizione di legge, nonché: *a)* nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi; *b)* nei casi di rogatorie internazionali quando sia assolutamente necessario sospendere il processo; *c)* durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione; *d)* durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ».

Ad analoga proposta è pervenuta la Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura penale. Dovendosi necessariamente procedere a un coordinamento tra i testi predisposti dalle due Commissioni, si è ritenuto di mantenere nel codice penale la prescrizione del reato e di demandare al codice di rito la « prescrizione del processo per decorso dei termini » (direttiva 1.8 della Commissione presieduta dal professor Riccio).

#### *Sospensione condizionale della pena.*

I casi di estinzione della pena previsti dal progetto sono: la morte del condannato, l'indulto, la grazia, la sospensione

condizionale della pena non revocata, la sospensione condizionale della pena residua, la prescrizione della pena.

Per quanto concerne l'indulto (articolo 48), si è inteso risolvere, disciplinandole espressamente, alcune questioni sorte in mancanza di indicazioni legislative. Si è così precisato che, in caso di concorso di reati, l'indulto si applichi sulla pena cumulata ai sensi delle disposizioni sul concorso di reati e, in caso di continuazione e in presenza di reati ostativi all'indulto, si applichi alla pena inflitta per i reati non ostativi.

Nel dibattito sulla sospensione condizionale della pena, la Commissione è partita dalla constatazione che tale istituto ha, e può avere, carattere polifunzionale a seconda di come è prospettato e regolamentato. In particolare, può avere un'incisiva finalità di deterrenza e di « intimidazione speciale », attraverso l'istituto della revoca; può essere un autonomo strumento alternativo alla pena, anche per evitare l'ingresso in carcere per quei soggetti non responsabili di gravi reati e per i quali vi è una prognosi favorevole; e, infine, può essere un utile ed efficace strumento sia riparatorio-risarcitorio che rieducativo, se, ad esempio, subordinato alla « messa alla prova » o a prescrizioni specifiche.

Non vi è dubbio però, come è stato autorevolmente evidenziato, che « oggi la sospensione condizionale si trova al centro di una colossale contraddizione. Con i suoi tassi di applicazione che si attestano alla metà delle condanne inflitte, essa contribuisce ad assicurare la sopravvivenza del sistema complessivo (...) ma per contro, tutti sono d'accordo nell'attribuire alla sospensione e alla prassi giudiziaria della sua concessione indiscriminata, la maggiore responsabilità delle ineffettività del sistema penale » (Francesco Palazzo, « Trasformazione o declino della sospensione condizionale della pena nel sistema penale italiano? » in *Certezza o flessibilità della pena. Verso la riforma della sospensione condizionale* di Francesco Palazzo e Roberto Bartoli, Giappichelli, Torino, 2007).



La Commissione conseguentemente ha recepito molti dei rilievi e delle critiche che si sono abbattuti su tale istituto, soprattutto in considerazione della sua applicazione pratica e della profonda modifica del sistema sanzionatorio prevista dal progetto.

La sospensione condizionale della pena, infatti, era stata prevista dal legislatore del 1930 soprattutto per temperare l'assoluta centralità della pena detentiva e per evitare l'ingresso in carcere nei casi in cui vi fosse stata una prognosi favorevole rispetto al futuro comportamento del condannato.

La previsione di sanzioni diverse da quella carceraria e da quella pecuniaria, e una lettura costituzionalmente orientata della pena, hanno reso necessaria una preliminare verifica del ruolo da attribuire alla sospensione condizionale della pena nel rinnovato codice penale: se debba restare un istituto ancorato alla « non necessità » dell'espiazione della pena, ovvero se allo stesso si intenda attribuire un ruolo effettivo e centrale nel processo di reinserimento sociale del condannato. La Commissione, dopo aver approfondito l'articolata disciplina dell'istituto prevista dai precedenti progetti di riforma, li ha in gran parte condivisi, pur arricchendoli con modifiche mutate da altri ordinamenti europei, che hanno dato risultati unanimemente ritenuti positivi.

Le soluzioni possibili, tecnicamente, erano due: prevedere due diversi istituti, sul modello francese (sospensione condizionale « semplice » e con messa alla prova), ovvero prevedere un unico istituto, polifunzionale, in cui la sospensione possa o debba, a secondo dei casi, accompagnarsi alla messa alla prova.

La Commissione ha optato per la seconda soluzione, prevedendo che la sospensione condizionale, oltre a poter essere mantenuta in forma « semplice » (ma pur sempre subordinata, se oggettivamente e soggettivamente possibile, ad obblighi risarcitori o riparatori), possa prevedere anche l'affidamento al servizio sociale (ovvero una messa alla prova), che diventa obbligatorio in caso di seconda conces-

sione e che dovrebbe costituire il fulcro della risocializzazione del condannato. L'istituto così ridisegnato, e soprattutto le modifiche del sistema sanzionatorio, non potranno non determinare una rivisitazione (in positivo) dell'attuale ordinamento penitenziario anche, ma non solo, al fine di evitare una duplicazione di istituti sostanzialmente simili che, nella prassi, ha fatto parlare di un sistema esecutivo surrettiziamente clemenziale.

L'impostazione seguita stabilisce, sul modello di alcuni Paesi europei (Spagna e Norvegia, ad esempio), che il giudice, nel mettere alla prova il condannato, possa impartire prescrizioni comportamentali finalizzate al reinserimento sociale. Le prescrizioni verrebbero sostanzialmente ad assumere — a differenza delle attuali sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, concesse senza alcun tipo di prescrizione — una valenza « sostitutiva » della pena inflitta.

L'affidamento al servizio sociale dovrà avere un contenuto in concreto modulato e individualizzato: a tale fine si è prevista la possibilità che il giudice, dopo la lettura del dispositivo che sancisce la colpevolezza dell'imputato, rinvii ad altra udienza, demandando ad enti appositi la redazione di una dettagliata relazione sulle condizioni di vita dello stesso, necessaria al fine di decidere se sospendere la pena e, in caso negativo, di scegliere e commisurare la pena da applicare. Con tale previsione non si è inteso, anche in considerazione dell'impraticabilità concreta di un simile sistema, aprire la strada ad una indiscriminata « bifasicità » del processo, sul modello statunitense (cosiddetto « *bifurcated system* », in cui al processo sulla colpevolezza — *trial* — segue il cosiddetto « *sentencing process* », in cui l'attenzione si focalizza sulla « personalità » del condannato), ma semplicemente dare il tempo e la possibilità al giudice di calibrare le sue scelte al fine di consentire una valutazione sulla sanzione più adeguata al caso concreto e alla personalità dell'imputato.

Nel corso dei lavori, la Commissione si è interrogata sull'opportunità o meno di ampliare notevolmente il potere discrezio-

nale del giudice nella disciplina dell'istituto, essendosi persino dubitato della conformità al principio stesso di legalità della pena dell'attribuzione allo stesso di margini di discrezionalità troppo ampi. Si è tuttavia ritenuto che l'individualizzazione del trattamento non può che essere effettuata « in concreto » e che un'accezione troppo « stretta » del principio di legalità finirebbe con l'irrigidire l'istituto, rendendolo inadeguato alla sua stessa funzione.

La sospensione della pena potrà essere concessa in presenza di sentenze di condanna non superiori a due anni per le pene detentive. La Commissione, dopo aver deciso di non prevedere la sospensione condizionale per le pene pecuniarie e per quelle prescrittive, si è a lungo interrogata sulla scelta più efficace ed equa in relazione alle pene interdittive. Data la diversità di opinioni, supportate da argomenti meritevoli di particolare attenzione, si è preferito, in sede di delega, prevedere una mera possibilità di stabilire la sospensione, per una sola volta, delle pene interdittive temporanee, demandando al legislatore delegante un approfondimento ulteriore, anche in considerazione del fatto che le pene interdittive possono, in casi non rari, risultare particolarmente desocializzanti.

Quanto alle pene pecuniarie, a fronte della critica secondo cui la loro non sospensibilità male si concilierebbe con il principio di ragionevolezza (si potrebbe sospendere la detentiva, più grave, e non quella meno grave), si ritiene che la differente funzione delle diverse pene in termini di politica criminale, che si esprime nella previsione edittale, determini la possibilità di un trattamento differenziato; per la pena pecuniaria, inoltre, non sussiste quella necessità di considerare la stessa quale *extrema ratio* che invece dovrebbe caratterizzare la pena detentiva.

Si è poi ritenuto di prevedere limiti di pena più elevati per la sospensione della pena sulla base dell'età e delle condizioni personali del condannato, mutuando sostanzialmente la disciplina da quella attuale.

Come è previsto nel codice vigente, si subordina la concessione del beneficio alla prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dal commettere ulteriori reati e si prevede che la sospensione condizionale della pena detentiva non possa essere concessa più di una volta; tuttavia, anche in considerazione dell'orientamento della Corte costituzionale sul punto, si è mantenuta la possibilità di sospensione della pena anche a chi abbia riportato una precedente condanna sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con la precedente, non superi i limiti di concedibilità (salvo, come si è detto, il caso in cui sia già stata concessa una sospensione del processo con messa alla prova per un reato punito con pena detentiva). La sospensione condizionale della pena deve essere subordinata al risarcimento del danno in favore della persona offesa, ove ciò sia oggettivamente e soggettivamente possibile, ovvero all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità e i termini indicati dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena sarà revocata se, nei termini stabiliti dalla legge o dal giudice, il condannato commette un nuovo reato, ovvero viola in modo grave o reiterato gli obblighi e le prescrizioni imposti, salvo che in tale caso il giudice non ritenga sufficiente prolungare la prova o modificare le prescrizioni. In caso di revoca della sospensione condizionale con messa alla prova, dalla pena da eseguire si deve detrarre un periodo corrispondente a quello di prova eseguita, secondo criteri di ragguaglio da stabilire.

In sostituzione dell'attuale liberazione condizionale, si è prevista la possibilità di concedere una sospensione « condizionata della pena residua », sul modello francese del *parole*, che andrebbe ad integrare, sul versante penitenziario, l'istituto della *probation* giudiziale (articolo 52).

La Commissione ha poi ritenuto opportune alcune modifiche anche in relazione alla prescrizione della pena, come regolamentata dall'attuale normativa. In particolare, si è ridotto il termine di estinzione della pena della multa da dieci a cinque

anni, specificando però che, per evitare la prescrizione, è sufficiente che entro tale termine siano iniziate le azioni esecutive: tale decisione è stata presa anche in considerazione del livello estremamente basso di somme dovute a seguito di condanna a pena pecuniaria effettivamente recuperate dallo Stato (circa il 3 per cento del totale).

Le pene prescrittive e interdittive si estinguono in cinque anni, la pena detentiva ordinaria si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a venticinque anni e non inferiore a cinque anni (articolo 53, comma 1, lettere *b*) e *c*). Per le pene di massima durata non è prevista la prescrizione (articolo 53, comma 1, lettera *d*). Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si è precisato che il tempo di estinzione delle pene prescrittive, interdittive e detentive sia computato dal giorno in cui diventano eseguibili (articolo 53, comma 1, lettera *f*).

In relazione alla riabilitazione, vi è stata unanimità sul mantenimento di tale istituto che ha dimostrato la sua funzione positiva in relazione al recupero del reo. La riabilitazione, che estingue gli effetti penali della condanna, può essere concessa decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita (o sia altrimenti estinta) e non sussistano condotte illecite di rilevanza tale da escludere l'avvenuto reinserimento sociale. Non potrà, invece, essere concessa nei casi in cui non siano state eliminate le conseguenze dannose del reato e non vi sia stato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempiere. La riabilitazione sarà revocata se chi ne ha beneficiato commette, nei tre anni successivi, un reato doloso.

#### *Sanzioni civili.*

Per quanto concerne le sanzioni civili ci si è riportati al libro primo, titolo VII, del codice penale vigente, con alcune modifiche (articolo 56).

Si è previsto espressamente che il danno non patrimoniale sia determinato dal giudice in via equitativa, con motivazione espressa, tenendo conto della sofferenza cagionata dal reato e della natura dolosa o colposa di questo. Si è altresì stabilito che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obblighi il colpevole al risarcimento, anche nel caso in cui si accerti la sussistenza della lesione di interessi legittimi (si sancisce quindi esplicitamente, anche in sede penale, la risarcibilità degli interessi legittimi). Ulteriore innovazione è rappresentata dalla previsione espressa della trasmissibilità *iure proprio* ai prossimi congiunti e ai conviventi *more uxorio* del diritto al risarcimento del danno. Si è ritenuto necessario, inoltre, disciplinare analiticamente l'ipotesi in cui il risarcimento e le restituzioni possano essere richiesti da persone giuridiche, enti o associazioni, limitando la legittimazione di tali soggetti ai soli casi in cui abbiano ricevuto un danno diretto, economicamente valutabile, e attinente alle funzioni o agli scopi da loro perseguiti.

Altra rilevante innovazione è quella prevista dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 56, per cui il giudice potrà, in presenza di reati di particolare natura o gravità — se non vi è stata costituzione di parte civile e la persona offesa ha espressamente rinunciato all'azione civile o non è stata identificata — disporre il risarcimento e le restituzioni, quantificando, almeno in misura parziale, la somma dovuta, che potrà essere accantonata per un certo periodo di tempo in un fondo di solidarietà a favore delle vittime del reato, salva la definitiva acquisizione da parte del fondo medesimo. La finalità di tale norma è, tra l'altro, quella di rendere possibile, con la sentenza di condanna, un obbligo risarcitorio anche quando, come ad esempio nei casi di criminalità mafiosa, la non costituzione di parte civile deriva non da una libera scelta ma da una situazione « ambientale » o da minacce o atti di violenza. Il giudice, con la sentenza di condanna, può altresì disporre l'eliminazione delle conseguenze dannose o pe-

ricolose del reato non riparabili mediante restituzione o risarcimento, sempre che ciò sia oggettivamente e soggettivamente possibile (articolo 56, comma 1, lettera f).

### Confisca.

Inizialmente la Commissione aveva previsto la confisca come pena principale. Nel corso dei lavori è però emersa la necessità di « regolamentare » autonomamente questa figura giuridica, in considerazione del ruolo che, sempre più, potrà e dovrà avere anche quale strumento di contrasto della criminalità.

L'istituto della confisca, infatti, ha attraversato, negli ultimi decenni, una fase di intenso dinamismo evolutivo, che ne ha comportato una crescente valorizzazione sul terreno delle strategie di contrasto della criminalità economica e organizzata. Recentemente la confisca ha avuto un nuovo impulso con conseguente estensione sia dei casi di obbligatorietà della confisca che dei beni confiscabili; è stata altresì eliminata o attenuata la necessità di un diretto collegamento tra beni confiscabili e reato commesso.

Una profonda trasformazione è riscontrabile già in relazione alle forme « classiche » di confisca, costruite sul modello della figura generale prevista dall'articolo 240 del codice penale. In relazione ad esse le recenti riforme legislative si sono orientate secondo quattro linee-guida:

a) la generalizzazione delle ipotesi di applicazione obbligatoria della misura patrimoniale, al fine di prevenire e di reprimere alcune fenomenologie delittuose tipicamente produttrici di arricchimento illecito (è questa la soluzione accolta negli articoli 270-*bis*, 322-*ter* e 416-*bis* del codice penale);

b) la sottoposizione alla confisca anche dell'« impiego » dei proventi del reato (articoli 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale), allo scopo di contrastare la complessa canalizzazione di risorse finanziarie e la combinazione di attività economiche legali e illegali, che sono tipicamente pre-

sentì sia nel contesto della criminalità organizzata sia in quello del finanziamento del terrorismo;

c) la previsione della confisca di valore (o confisca per equivalente), e cioè avente per oggetto beni rientranti nella disponibilità del reo e aventi un valore equivalente a quelli che derivino dal reato e di cui non sia possibile l'ablazione (è questa la soluzione accolta negli articoli 322-*ter*, 640-*quater* e 644 del codice penale, che mirano a potenziare l'efficacia dell'intervento patrimoniale nel contrasto di alcune gravi forme di criminalità);

d) il perfezionamento della disciplina di tutela dei terzi che vantano diritti sulle cose confiscate.

Nell'ambito delle strategie moderne di lotta contro la criminalità organizzata, il tema delle misure patrimoniali sta assumendo una sempre maggiore centralità, che si manifesta sia nella dimensione nazionale, sia in quella europea e internazionale. Solo con strumenti in grado di incidere in profondità sulle radici economiche del crimine organizzato, e su quell'ampia rete di rapporti finanziari su cui si basano sempre di più la forza e la capacità di controllo del territorio da parte dei poteri criminali, sarà quindi possibile contrastare efficacemente organizzazioni criminali che controllano intere regioni del nostro Paese e che tendono, sempre di più, a espandere il loro potere.

Sin dall'inizio degli anni ottanta, del resto, l'intervento patrimoniale è stato considerato come uno snodo essenziale per potenziare l'efficacia dell'approccio giudiziario al fenomeno mafioso sulla base di un duplice ordine di motivazioni: la valenza dissuasiva di tipo « sostanziale » e la particolare funzionalità sul piano « processuale », in presenza di difficoltà spesso insormontabili nella raccolta delle prove.

La Commissione ha ritenuto di cercare, attraverso una regolamentazione ampia dell'istituto, di offrire una risposta a esigenze di grande rilievo, che vanno dalla creazione di un netto disincentivo alla commissione di reati (concretizzando

l'idea che « il delitto non paga ») alla tutela del sistema economico di fronte alle gravi alterazioni dovute alle infiltrazioni di organizzazioni criminali. Alla prospettiva di prevenzione speciale si affianca così quella della tutela del corretto funzionamento del mercato e della libertà di concorrenza.

La valorizzazione della confisca, su cui ampio è stato l'impegno della Commissione, è del tutto coerente con la creazione di un nuovo sistema sanzionatorio. La crisi di efficienza mostrata dal diritto penale in numerosi settori — soprattutto quelli concernenti la sfera delle attività economiche — va affrontata, sempre di più, con strumenti capaci di incidere in senso preventivo sugli interessi in gioco, annullando i benefici derivanti dal reato e depotenziando il potere economico delle organizzazioni criminali, in modo da reciderne i legami con il contesto sociale di riferimento.

La disciplina proposta, assai più articolata di quella vigente, distingue le diverse ipotesi di confisca, cui corrispondono funzioni in parte diverse, e propone varie soluzioni che tengono conto dei principali problemi derivanti dalla maggiore importanza che l'istituto dovrebbe acquistare.

Quanto al contenuto della disciplina, si è cercato, anche sulla traccia del lavoro delle precedenti Commissioni, un punto di equilibrio tra le esigenze di funzionalità e quelle di garanzia e si è tenuto conto delle principali istanze emerse nel più recente dibattito giuridico, anche a livello internazionale.

Allo scopo di potenziare l'efficacia anche preventiva della misura patrimoniale, si è prevista l'obbligatorietà della confisca delle cose servite o destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli agenti, sia nel caso di condanna sia nel caso di patteggiamento (articolo 57, comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3).

In questa, come nelle altre fattispecie di confisca, l'equiparazione della sentenza di applicazione della pena a quella di condanna, sotto il profilo della irrogazione della misura patrimoniale, porta a compimento le tendenze già manifestatesi

nella più recente legislazione, che ha esteso a tutte le ipotesi previste dall'attuale articolo 240 del codice penale l'applicabilità della confisca nell'ambito del patteggiamento, e ha equiparato i due tipi di pronuncia anche con riguardo alla operatività delle più significative forme « speciali » di confisca (si veda ad esempio l'articolo 322-*ter* del codice penale).

Un temperamento al regime dell'obbligatorietà è stato introdotto per gli oggetti di valore insignificante e per i casi in cui la « pena ablativa » sia sproporzionata alla gravità del fatto: in tali casi la confisca diviene facoltativa (si è inteso, in questo modo, recuperare un margine di « discrezionalità guidata » del giudice).

Una particolare regolamentazione (articolo 57, comma 1, lettera *a*), numero 4) è stata riservata alla complessa fattispecie delle cose destinate ad attività produttiva che abbiano assunto, in concreto, una rilevanza strumentale rispetto alla commissione del reato. Si tratta, più precisamente, dei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti dei requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa (si pensi, ad esempio, alla situazione degli impianti industriali utilizzati per commettere violazioni in materia ambientale, ovvero a quella dei macchinari realizzati in modo difforme dalle prescrizioni antinfortunistiche).

L'esigenza di rafforzare la tutela dei beni giuridici posti in pericolo dall'uso di impianti e di macchinari privi dei requisiti di sicurezza viene, in questo settore, ad accompagnarsi all'opportunità di recuperare la funzione produttiva degli stessi beni, una volta assicurato il ripristino delle condizioni di corretta utilizzazione. Si è quindi previsto che la confisca intervenga soltanto nei casi in cui i suddetti beni siano stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla « messa in sicurezza » (comma 1, lettera *a*), numero 4). Evidentemente, la limitazione all'operatività della

confisca dovrà applicarsi soltanto nei casi in cui vi sia un'effettiva possibilità di allineare l'utilizzazione del bene al rispetto degli *standard* di sicurezza.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 57 regola i casi di confisca del prodotto, del prezzo e del profitto di reato. Come era già stato previsto dai progetti Grosso e Nordio, si è ritenuto di assimilare, sul piano della regolamentazione, alla fattispecie del prezzo del reato quelle del prodotto e del profitto. La definizione del « profitto » è stata modellata, sulla base delle indicazioni contenute nelle fonti internazionali, sulla nozione di « provento » del reato, secondo le quali esso consiste in « qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato » (articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo il 15 dicembre 2000 e resa esecutiva dalla legge n. 146 del 2006). Si tratta dunque di una nozione che è suscettibile di ricomprendere, in tutte le sue possibili forme, sia il profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato che il suo « impiego ». Per tutti i beni che rientrano nelle predette categorie è stata prevista l'obbligatorietà della confisca: non si è infatti ritenuta giustificata la differenza tra prezzo del reato da un lato, e prodotto, profitto e cose strumentali all'attività criminosa dall'altro (del profitto del reato è comunque confiscata esclusivamente la parte che non deve essere restituita al danneggiato).

All'applicazione vincolata della confisca in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento è stata aggiunta la possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato (ultima parte del numero 1) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 57). Tale soluzione è finalizzata a impedire che il delitto « paghi » in situazioni nelle quali l'illiceità del profitto

è stata accertata nel corso di un giudizio penale svoltosi nel contraddittorio delle parti, ma la possibilità di emettere sentenza di condanna è esclusa per effetto dell'infermità mentale del soggetto ovvero di fattori (come la prescrizione) sopraggiunti dopo la consumazione del delitto e idonei semplicemente a far venire meno la punibilità, per ragioni del tutto estranee alla tutela del bene giuridico. Si tratta, peraltro, di una soluzione già conosciuta dal nostro ordinamento in ipotesi che hanno avuto un considerevole impatto applicativo. È questo, in particolare, il caso della confisca dei terreni abusivamente lottizzati, prevista prima dall'articolo 19 della legge n. 47 del 1985 e poi dall'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; com'è noto, infatti, tale misura — qualificata da una parte della giurisprudenza come misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria connessa alla oggettiva illiceità della cosa (Cassazione, n. 4262 del 4 dicembre 1995) e da altre pronunce come una sanzione amministrativa applicata dal giudice penale in via di supplenza (Cassazione, n. 38728 del 4 ottobre 2004) — si applica indipendentemente dalla condanna, in tutti i casi in cui la sentenza abbia accertato l'effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva.

Sarà anche possibile eseguire la confisca anche su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo o il prodotto o il profitto del reato (fatta eccezione per i beni impignorabili ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile, necessari per consentire al condannato la conduzione di una vita dignitosa). Viene estesa a tutti i reati produttivi di profitto la confisca per equivalente, attualmente delineata dagli articoli 322-ter, 640-*quater* e 644 del codice penale, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici o aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ed usura, nonché dall'articolo 11 della legge n. 146 del 2006 (ratifica della Convenzione delle Nazioni

Unite contro la criminalità organizzata transnazionale).

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 57 indica le linee direttive relative alla confisca delle cose intrinsecamente illecite. In conformità alla disciplina vigente si prevede, da un lato, l'obbligatorietà della confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono reato, e, dall'altro lato, la possibilità di non disporre la confisca quando la cosa appartenga a persona estranea al reato e la fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione della stessa possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Con la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 57 si prevede l'inserimento nel codice penale di specifiche norme volte ad adeguare la disciplina prevista dal medesimo codice agli obblighi imposti dalla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. L'obiettivo è quello di assicurare a tutti gli Stati dell'Unione europea norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l'onere della prova relativamente all'origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata.

La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 57 prevede lo scioglimento di organizzazioni illecite e la confisca del patrimonio residuo dalla liquidazione. Tale norma, che rispecchia un'analoga norma prevista dal progetto Grosso, ha la finalità di colpire, con una misura drastica, le società o associazioni utilizzate esclusivamente o prevalentemente per la realizzazione di attività delittuose. Il campo tipico di applicazione della norma dovrebbe essere rappresentato dall'ipotesi della persona giuridica utilizzata come « schermo » dalla criminalità organizzata. Tale sanzione è stata prevista quale *extrema ratio* per i casi in cui la destinazione dell'attività imprenditoriale sia essenzialmente illecita, e quindi l'azienda non possa ragionevolmente essere recuperata: unanime è stata la Commissione nel prevedere la salva-

guardia dei diritti dei terzi, con una norma che limiti la confisca a quella parte del patrimonio che residua dalla liquidazione (e quindi dopo che sono stati soddisfatti i creditori e i terzi in buona fede).

Per evitare l'elusione della misura patrimoniale si è resa esplicita l'irrilevanza di un'eventuale intestazione fittizia: ai fini della confisca, i beni che l'autore del reato abbia intestato fittiziamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, sono considerati come a lui appartenenti (lettera *f*). In linea con l'orientamento che si sta sviluppando a livello internazionale, e per evidenti esigenze di garanzia, si stabilisce che la confisca non debba pregiudicare i diritti di terzi in buona fede (lettera *g*).

Data la delicatezza della materia si è stabilito (lettera *h*) che la regolamentazione prevista dal codice penale in materia di confisca dovrà rappresentare il quadro generale di riferimento, la cui efficacia sarà estesa, salvo espressa deroga legislativa, a tutti i casi di confisca penale disciplinati da norme particolari (resteranno in ogni caso operanti le disposizioni poste a garanzia dei terzi estranei al reato).

#### *Responsabilità degli enti.*

La Commissione è stata, fin dall'inizio dei propri lavori, concorde nel ritenere che la responsabilità degli enti dovesse essere inserita nel codice penale. Infatti, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) l'inedita forma di responsabilità degli enti è entrata a tutti gli effetti a far parte del nostro ordinamento penale.

Pur in presenza di dubbi sulla compatibilità di una responsabilità penale o parapenale dell'ente a fronte del principio di « personalità » consacrato dall'articolo 27 della Costituzione, l'Italia non poteva sottrarsi alla direttiva prevista dall'articolo 2 della Convenzione OCSE sulla lotta alla

corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 300 del 2000, che prevede la diretta responsabilità degli enti collettivi per i reati consumati nel loro interesse o collegati a tali enti da un rapporto funzionale. Già da tempo, del resto, anche nel nostro Paese si era sviluppata un'autorevole opinione della dottrina favorevole a prevedere forme di responsabilità per le persone giuridiche, anche al fine di contrastare più efficacemente il sempre più diffuso fenomeno della criminalità d'impresa. Invero, come è stato autorevolmente affermato, si è venuta creando una « realtà che si esprime e agisce attraverso i propri rappresentanti persone fisiche, nell'ambito di un rapporto di immedesimazione organica e non già di alterità ».

In questo contesto, l'inserimento della normativa sulla responsabilità degli enti nel codice penale, pur non condivisa da tutti, si pone anche quale elemento di garanzia, non potendo la relativa disciplina discostarsi da alcuni principi fondanti previsti dalla parte generale del codice.

La Commissione aveva iniziato ad elaborare alcune specifiche direttive di delega. Poiché però, nel corso dei lavori, era stata istituita presso il Ministero della giustizia un'altra Commissione con il compito, tra l'altro, di proporre modifiche al citato decreto legislativo n. 231 del 2001, si decise di limitarsi a indicare, sul tema, alcuni punti ritenuti qualificanti.

Peraltro, ad avviso della Commissione, la responsabilità per reato di enti e di persone giuridiche — che si è ritenuto di non dover più definire « amministrativa » — è assolutamente indispensabile per la coerenza preventiva del sistema, specie alla luce della quantità di reati compiuti non già nell'interesse specifico della persona fisica che opera nell'ambito di un

soggetto giuridico, bensì nell'interesse dei soci o degli associati. Solo attraverso una specifica penalizzazione che colpisca anche i soggetti giuridici — nei casi, evidentemente, in cui il reato risulti compiuto nel loro interesse e non sia dimostrata una credibile attivazione rivolta al suo impedimento — e, dunque, solo evitando che soci e associati possano obiettivamente beneficiare dei vantaggi di un reato compiuto nell'interesse dell'ente o dell'associazione, sarà possibile attivare una dinamica preventiva realistica, stimolando l'interesse e la disponibilità all'autocontrollo da parte dei soggetti giuridici.

Nell'ambito del processo penale potranno, quindi, sulla base della direttiva predisposta dalla Commissione (articolo 58), essere chiamati a rispondere gli enti, le società, le associazioni (anche non riconosciute) e gli enti pubblici nei limiti in cui esercitano attività economica. Inizialmente si era prevista l'esclusione della responsabilità — oltre che per lo Stato, per le regioni, per altri enti pubblici territoriali e per le autorità indipendenti — anche per « gli enti di piccola dimensione »: sia perché, in caso di reato commesso nell'interesse di enti di piccole dimensioni, normalmente la responsabilità penale è attribuita direttamente a chi ha una posizione apicale, sia per evitare il rischio di un sempre maggiore ingolfamento dei tribunali. A seguito di alcuni rilievi emersi nel corso del dibattito dottrinale, la Commissione ha ritenuto di limitare tale esclusione agli enti di piccola dimensione che non abbiano personalità giuridica. Alla normativa sulla responsabilità degli enti, che sarà prevista anche in caso di reati in materia di sicurezza del lavoro e di reati ambientali, si applicheranno, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del codice penale, ivi comprese quelle che prevedono misure di attenuazione o di esclusione delle sanzioni in caso di condotte riparatorie.



## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

DELEGA AL GOVERNO E PRINCIPI  
DI CODIFICAZIONE

## ART. 1.

*(Delega al Governo).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la parte generale del codice penale.

2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1 per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

4. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, procede altresì all'abrogazione esplicita di tutta la normativa incompatibile con il codice penale.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

## ART. 2.

*(Principi di codificazione).*

1. Il codice penale adottato con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si

conforma ai principi e ai valori della Costituzione, si adegua ai principi dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e si pone come testo centrale e punto di riferimento dell'intero ordinamento penale.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi di codificazione:

a) prevedere come reati solo i fatti che offendono beni giuridici di rilevanza costituzionale;

b) escludere qualsiasi forma di responsabilità oggettiva, prevedendo come sole forme di imputazione il dolo e la colpa;

c) affermare il principio di legalità in tutte le sue implicazioni, attuandolo mediante la previsione chiara e determinata di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato, nonché mediante l'indicazione espressa di tutti i presupposti della punibilità;

d) prevedere che le disposizioni del codice penale non possano essere abrogate da leggi posteriori se non per dichiarazione espressa del legislatore e con esplicito riferimento alle singole disposizioni abrogate.

## CAPO II

### PRINCÌPI GENERALI

#### ART. 3.

*(Principio di legalità).*

1. In materia di principio di legalità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere che nessuno sia punito per un fatto non espressamente previsto come reato da una legge dello Stato, né con pene o con altre conseguenze sanzionatorie che non siano stabilite dalla medesima legge.

## ART. 4.

*(Riserva di codice).*

1. In materia di riserva di codice, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere che le nuove disposizioni penali siano inserite nel codice penale ovvero in leggi che disciplinano organicamente l'intera materia cui si riferiscono, coordinandole con le disposizioni del medesimo codice penale e nel rispetto dei principi in esso contenuti.

## ART. 5.

*(Principio di offensività e di irrilevanza del fatto).*

1. In materia di principio di offensività e di irrilevanza del fatto, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che nessuno sia punito per un fatto che in concreto non offenda il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice;

b) prevedere che l'agente non sia punibile quando risultino la tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

## ART. 6.

*(Principio di colpevolezza).*

1. In materia di principio di colpevolezza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere che nessuno sia punito se non per un fatto commesso colpevolmente.

## ART. 7.

*(Interpretazione e applicazione della legge penale).*

1. In materia di interpretazione e applicazione della legge penale, i decreti

legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le norme penali non si applichino a casi diversi da quelli espressamente previsti;

b) prevedere che in caso di concorso di norme, nel rispetto del principio in materia di *ne bis in idem* sostanziale, la legge o la disposizione di legge speciale deroghi alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito, e che quando un medesimo fatto sia riconducibile a più disposizioni di legge, si applichi la norma che ne esprime per intero il disvalore;

c) prevedere che le disposizioni contenute nella parte generale del codice penale si applichino anche alle materie regolate da altre leggi penali, salvo che queste espressamente dispongano altrimenti.

### CAPO III

## LEGGE PENALE

### ART. 8.

*(Efficacia della legge penale nel tempo).*

1. In materia di efficacia della legge penale nel tempo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire la non retroattività delle norme incriminatrici e di ogni altra disposizione penale che comporti per l'agente un trattamento più sfavorevole;

b) stabilire che nessuno sia punito per un fatto che non sia più previsto dalla legge come reato e che, se vi è stata condanna irrevocabile, ne cessino l'esecuzione e gli effetti penali;

c) stabilire che, se sono diverse la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le leggi successive, si applichi quella che, valutata complessivamente e in concreto, risulti più favorevole per l'agente, salvo che sia intervenuta sentenza

irrevocabile; in tale ultimo caso, stabilire che, se la legge successiva prevede una pena di durata minore o di specie meno afflittiva, la pena sia corrispondentemente rideterminata;

*d)* prevedere che la disciplina di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* si applichi anche in caso di successione di leggi diverse da quelle penali integratrici del precetto, da queste ultime richiamate;

*e)* prevedere che la disciplina della successione di leggi penali nel tempo si applichi in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale;

*f)* prevedere che la disciplina di cui alle lettere *b)* e *c)* non si applichi alle leggi espressamente dichiarate eccezionali o temporanee.

#### ART. 9.

*(Efficacia della legge penale nello spazio).*

1. In materia di efficacia della legge penale nello spazio, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che la legge italiana si applichi a chiunque commetta un reato nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno, dal diritto comunitario e dal diritto internazionale;

*b)* prevedere che la legge italiana si applichi altresì a tutti coloro che commettano il reato all'estero nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge o dal diritto internazionale;

*c)* prevedere che le navi e gli aeromobili italiani siano considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera;

*d)* prevedere che il reato si consideri commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisca sia, in tutto o in parte rilevante, ivi posta in essere ovvero si sia ivi verificato l'evento.

## ART. 10.

*(Reati commessi all'estero).*

1. In materia di reati commessi all'estero, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicabilità della legge italiana per i seguenti reati da chiunque commessi all'estero, indipendentemente dalla legge penale del luogo di commissione del reato:

1) reati contro lo Stato o l'Unione europea;

2) reati di contraffazione del sigillo dello Stato o dell'Unione europea e di uso di tale sigillo contraffatto;

3) reati di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori o in carte di pubblico credito italiano;

4) reati commessi da pubblici ufficiali al servizio della pubblica amministrazione italiana o dell'Unione europea abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

5) reati di omicidio doloso, sequestro di persona, lesioni gravissime dolose, anche quando le suddette fattispecie rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di altri reati, se commessi a danno di un cittadino italiano;

6) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge, norme comunitarie o convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana;

b) prevedere, per i reati di genocidio, tortura, crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi all'estero:

1) l'applicabilità della legge italiana, indipendentemente dalla legge del luogo di commissione del reato, se il fatto è stato commesso da un cittadino italiano;

2) l'applicabilità della legge italiana, indipendentemente dalla legge del luogo di commissione del reato, subordinando la procedibilità, in caso di straniero, alla sua presenza nel territorio dello Stato e, nel caso in cui lo straniero rivesta la qualifica di Capo di Stato o di Governo o di membro di Governo, alla richiesta del Ministro della giustizia;

c) stabilire, fuori dai casi previsti dalle lettere a) e b), l'applicabilità della legge italiana per i reati commessi dal cittadino all'estero per i quali la legge italiana commina una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, subordinandola al requisito della doppia incriminazione e alla presenza dell'agente nel territorio dello Stato, e per i reati puniti con pena inferiore, subordinandola alla richiesta del Ministro della giustizia o all'istanza o querela della persona offesa;

d) stabilire, fuori dai casi previsti dalla lettera a), l'applicabilità della legge italiana per i reati commessi all'estero dallo straniero per i quali la legge italiana commina una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, subordinandola al requisito della doppia incriminazione, alla presenza della persona nel territorio dello Stato e alla richiesta del Ministro della giustizia o all'istanza o querela della persona offesa;

e) nei casi previsti dalle lettere c) e d), prevedere la necessità della querela della persona offesa se il reato sia procedibile a querela secondo la legge italiana.

#### ART. 11.

##### *(Estradizione).*

1. In materia di estradizione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'estradizione per l'estero sia disciplinata dalle convenzioni internazionali e dal codice di procedura penale;

b) prevedere che l'estradizione per l'estero non sia ammessa:

1) se, in assenza di convenzioni internazionali, il fatto che forma oggetto della domanda non sia previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato richiedente;

2) quando vi sia ragione di ritenere che l'imputato o il condannato possa essere sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di lingua, di genere, di orientamento sessuale, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti o comunque ad atti che configurino violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;

3) se per il fatto per il quale sia domandata l'estradizione sia prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero.

#### ART. 12.

*(Apolidi).*

1. In materia di apolidi, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere che, ai fini della legge penale, al cittadino sia equiparato l'apolide che abbia residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato.

#### ART. 13.

*(Computo e decorrenza dei termini).*

1. In materia di computo e decorrenza dei termini, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere che, quando la legge penale faccia dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, si osservi il calendario comune e che, quando la legge penale stabilisca un termine, il giorno della decorrenza non sia computato.



## CAPO IV

## REATO

## ART. 14.

*(Soggetto attivo, condotta, evento e nesso di causalità).*

1. In materia di soggetto attivo, condotta, evento e nesso di causalità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che:

1) quando la qualifica del soggetto attivo presupponga la titolarità di particolari poteri o doveri giuridici, essa si riferisca alla persona cui questi sono attribuiti al momento del fatto, nonché a chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i medesimi poteri giuridici;

2) nessuno sia punito per una azione od omissione prevista dalla legge come reato se non l'abbia posta in essere con coscienza e volontà;

3) sia esclusa la responsabilità di chi abbia commesso il fatto per forza maggiore o per costringimento fisico e che, in quest'ultimo caso, ne risponda l'autore della violenza;

4) nessuno sia punito se la sua condotta attiva od omissiva non sia stata condizione necessaria dell'evento dannoso o pericoloso;

5) la responsabilità per l'evento sia esclusa quando esso sia stato conseguenza di un fattore eccezionale o di un fattore sopravvenuto riferibile all'altrui sfera di signoria;

6) la responsabilità per l'evento sia esclusa quando l'evento non derivi dallo specifico rischio illecito creato dalla condotta;

b) prevedere che il non impedire l'evento sia equiparato al cagionarlo a condizione che:

1) sia stato violato un obbligo attuale di garanzia del bene giuridico;

2) il titolare dell'obbligo giuridico di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici e di fatto idonei a impedire l'evento;

3) l'obbligo di garanzia sia istituito dalla legge e, nei limiti da essa determinati, possa essere specificato da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata;

c) prevedere che:

1) siano esplicitati i presupposti del legittimo trasferimento degli obblighi di garanzia dal titolare originario ad altri soggetti, sulla base di un provvedimento della pubblica autorità o di atti di autonomia privata;

2) la violazione degli obblighi giuridici di mera vigilanza sia punibile solo in quanto espressamente prevista dalla legge come reato;

d) prevedere, per i reati commessi con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, che:

1) l'autore risponda secondo i principi generali;

2) fuori dai casi di concorso doloso nel reato, quando l'autore non sia individuato o non sia punibile, ne risponda a titolo di colpa chi, in base alla legge o alle disposizioni organizzative dell'impresa, sia tenuto al controllo della pubblicazione o della trasmissione e non abbia, per colpa, impedito la realizzazione del reato;

3) se non siano individuati l'autore o l'editore ne risponda lo stampatore ai sensi del numero 2).

#### ART. 15.

*(Dolo, colpa e colpa grave).*

1. In materia di dolo, colpa e colpa grave, i decreti legislativi di cui all'articolo

1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che:

1) nessuno sia punito per un fatto previsto dalla legge come reato se non lo abbia commesso con dolo, salvo i casi di reato colposo espressamente previsti dalla legge;

2) il reato sia doloso quando l'agente si rappresenti concretamente e voglia il fatto che lo costituisce;

3) il reato sia doloso anche quando l'agente voglia il fatto, la cui realizzazione sia rappresentata come altamente probabile, solo per averlo accettato, e ciò risulti da elementi univoci, salva in tal caso l'applicazione di un'attenuante facoltativa;

4) il reato sia colposo quando il fatto, anche se rappresentato, non sia voluto dall'agente e questi lo realizzi come conseguenza concretamente prevedibile ed evitabile dell'inosservanza di regole di diligenza, di prudenza o di perizia o di altre regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o atti di autonomia privata;

5) la colpa sia grave quando, tenendo conto della concreta situazione anche psicologica dell'agente, sia particolarmente rilevante l'inosservanza delle regole ovvero la pericolosità della condotta, sempre che tali circostanze oggettive siano manifestamente riconoscibili;

6) quando da un fatto previsto come reato derivi per colpa un'ulteriore conseguenza, si applichino le regole del concorso formale di reati se per la conseguenza ulteriore la legge preveda la responsabilità per colpa;

b) stabilire che, se un fatto costituente reato sia commesso per ordine di un superiore, del reato rispondano sia chi abbia dato l'ordine sia chi lo abbia eseguito, qualora non ricorra l'ipotesi menzionata.

## ART. 16.

*(Ignoranza ed errore).*

1. In materia di ignoranza ed errore, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che sia esclusa la responsabilità a titolo di dolo nei seguenti casi:

1) errore sul fatto che costituisce il reato, anche quando derivi da errore su legge diversa da quella penale, avente ad oggetto qualifiche giuridiche o elementi normativi;

2) erronea supposizione di una causa di giustificazione, anche quando essa derivi da errore su legge diversa da quella penale, ancorché avente ad oggetto qualifiche giuridiche o elementi normativi;

3) eccesso nelle cause di giustificazione quando per errore ne siano superati i limiti;

*b)* prevedere che:

1) nei casi di cui alla lettera *a)*, sia fatta salva la punibilità a titolo di colpa se l'errore sia determinato da colpa e il fatto sia previsto dalla legge come reato colposo;

2) l'agente sia punito per il reato meno grave in caso di errore su un elemento differenziale tra più reati;

*c)* prevedere che escludano la responsabilità l'ignoranza e l'errore sulla legge penale incriminatrice nonché l'erronea supposizione di una causa soggettiva di esclusione della responsabilità, purché siano scusabili in rapporto alle circostanze oggettive del fatto e alle caratteristiche personali dell'autore;

*d)* prevedere che in caso di ignoranza o errore non scusabile la pena possa essere attenuata fino a un terzo se si tratti di reato doloso;

*e)* prevedere, salve le diverse disposizioni di legge, l'irrilevanza dell'errore sull'identità della persona offesa.

## ART. 17.

*(Cause oggettive di giustificazione).*

1. In materia di cause oggettive di giustificazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere come causa di giustificazione l'esercizio di un diritto;

b) prevedere come causa di giustificazione l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità; prevedere che, nel caso dell'adempimento di un dovere da parte del pubblico ufficiale che consista nel respingere una violenza o nel vincere una resistenza, la causa di giustificazione operi nei suoi confronti, e nei confronti della persona legittimamente richiesta, qualora il pubblico ufficiale faccia uso ovvero ordini di fare uso di armi o di altri strumenti di coazione, solo se l'uso di tali strumenti sia necessario e sia rispettata la proporzione tra i beni in conflitto nella situazione concreta;

c) prevedere come causa di giustificazione il consenso dell'avente diritto, nei reati aventi ad oggetto interessi disponibili, stabilendo che sia valido il consenso prestato da chi abbia la capacità di comprenderne il significato e di valutarne l'effetto;

d) prevedere come causa di giustificazione la legittima difesa, specificando che nel valutare la proporzionalità della difesa debba tenersi conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione; escludere che sia scriminato il fatto preordinato a scopo offensivo;

e) prevedere come causa di giustificazione lo stato di necessità, specificando che il soggetto debba aver agito per salvare un interesse personale proprio o altrui di rango superiore a quello sacrificato; specificare altresì che non sia giustificato chi,

essendo tenuto ad esporsi al pericolo, agisca per salvare un interesse proprio la cui superiorità non sia di particolare rilevanza.

ART. 18.

*(Cause soggettive di esclusione della responsabilità).*

1. In materia di cause soggettive di esclusione della responsabilità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità l'esecuzione di un ordine illegittimo vincolante, nel caso di esecuzione di un ordine non sindacabile della pubblica autorità, sempre che non si tratti di ordine manifestamente criminoso o la cui criminalità sia comunque nota all'esecutore;

b) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità la necessità cogente, nell'ipotesi in cui il soggetto abbia commesso il fatto per salvare sé o altra persona a lui legata da speciali vincoli affettivi, dal pericolo attuale, non altrimenti evitabile né volontariamente causato, di morte o di danno grave all'integrità fisica o alla libertà personale o sessuale, purché l'interesse salvato presenti una sostanziale equivalenza rispetto a quello offeso, stabilendo che non si escluda la responsabilità di chi agisca per salvare se stesso, avendo un particolare dovere di esporsi al pericolo;

c) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità l'eccesso dai limiti della legittima difesa per grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque di minorata difesa;

d) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità l'affida-

mento nel consenso altrui, in ragione della verosimile utilità obiettiva del fatto commesso per il titolare dell'interesse, sempre che questi non abbia manifestato il suo dissenso;

e) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità l'ordine del privato nell'ipotesi in cui il soggetto esegua un ordine impartito nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, in caso di tenuità del fatto e delle sue conseguenze.

#### ART. 19.

*(Reato tentato).*

1. In materia di reato tentato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che chi, intenzionalmente e mediante atti idonei, intraprenda l'esecuzione di un reato, o si accinga a intraprenderla con atti che immediatamente la precedano, sia punito per reato tentato, se l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, con una pena ridotta da un terzo a due terzi rispetto a quella prevista per il reato consumato;

b) prevedere che sia esclusa la punibilità del tentativo nei casi di inesistenza dell'oggetto;

c) prevedere che non sia punibile chi volontariamente desista dall'azione o volontariamente impedisca l'evento o volontariamente si adoperi con atti idonei per impedire l'evento, anche se esso non si verifichi per una causa diversa;

d) prevedere che l'agente, nel caso di cui alle lettere b) e c), sia punibile per gli atti compiuti se essi costituiscano di per sé un reato;

e) prevedere che la punibilità per il tentativo possa essere esclusa per singoli reati o per categorie di reati.

## ART. 20.

*(Circostanze del reato).*

1. In materia di circostanze del reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che:

1) le circostanze del reato siano espressamente denominate come tali;

2) le circostanze risultino determinate nel loro contenuto;

3) costituisca titolo autonomo di reato il fatto per il quale la legge determini in modo autonomo la pena edittale;

4) le circostanze aggravanti siano valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa;

5) le circostanze attenuanti siano valutate a favore dell'agente anche se da lui ignorate o per errore ritenute inesistenti;

6) siano valutate a favore dell'agente le circostanze attenuanti erroneamente supposte, se l'errore di fatto non sia determinato da colpa;

b) prevedere come circostanze aggravanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:

1) l'aver commesso il fatto per finalità di discriminazione razziale, religiosa, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche, di genere o di orientamento sessuale;

2) l'aver, nei reati dolosi contro la persona o comunque realizzati con violenza alla persona, commesso il fatto con crudeltà ovvero per motivi abietti o futili;

3) l'aver commesso il fatto contro un pubblico agente a causa o nell'atto dell'adempimento delle sue funzioni ovvero contro una persona internazionalmente protetta;



4) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità, di relazioni domestiche, di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità, ovvero contro persone disabili;

5) l'aver commesso il fatto facendo uso di armi;

6) l'aver commesso il fatto per finalità terroristiche ovvero per agevolare associazioni di stampo mafioso o associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale;

c) prevedere che:

1) la pena sia aumentata da un sesto a un quarto nei confronti di chi, dopo aver riportato una condanna per reato doloso, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commetta un reato doloso della stessa indole;

2) siano considerati reati della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge ovvero offendono il medesimo bene giuridico ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentino in concreto caratteri fondamentali comuni;

d) prevedere come circostanze attenuanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:

1) l'aver commesso il fatto per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso;

3) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto ingiusto della persona offesa;

4) l'aver commesso il fatto perché condizionato o indotto da persona alla cui autorità, pubblica o privata, l'agente era sottoposto;

5) l'aver, prima del giudizio, risarcito integralmente il danno o comun-

que l'essersi adoperato efficacemente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

*e)* prevedere che:

1) gli aumenti o le diminuzioni di pena, stabiliti dalla legge per le circostanze aggravanti o attenuanti comunque denominate, si applichino aumentando o diminuendo la quantità di pena che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse alcuna circostanza;

2) gli aumenti o le diminuzioni di pena corrispondenti a una circostanza siano da un sesto a un quarto della pena che il giudice applicherebbe in assenza di circostanze;

3) l'aumento di pena corrispondente alla circostanza aggravante di cui al numero 6) della lettera *b)* sia da un quarto alla metà;

4) gli aumenti o le diminuzioni di pena in caso di concorso omogeneo di circostanze non possano comunque superare rispettivamente la metà del massimo o del minimo edittale;

5) quando la circostanza aggravante di cui al numero 6) della lettera *b)* concorra con altre circostanze aggravanti, l'aumento per le altre circostanze aggravanti non si applichi sulla pena base, ma sulla pena risultante dall'applicazione della suddetta circostanza;

6) in caso di concorso eterogeneo di circostanze aggravanti e attenuanti il giudice debba tenere conto di tutte le circostanze; che gli aumenti e le diminuzioni per ogni circostanza si calcolino sulla pena base; che per effetto della somma complessiva degli aumenti e delle diminuzioni, la pena non possa essere aumentata oltre la metà del massimo o diminuita oltre la metà del minimo edittale;

7) quando la circostanza aggravante di cui al numero 6) della lettera *b)* concorra con altre circostanze comuni, gli aumenti o le diminuzioni derivanti dal computo complessivo per le circostanze

comuni si applichino sulla pena che risulti per tale circostanza aggravante.

ART. 21.

*(Concorso di reati, concorso formale e reato continuato).*

1. In materia di concorso di reati, concorso formale e reato continuato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che nel concorso di reati si applichi la pena per il reato in concreto più grave, aumentata fino al triplo;

*b)* prevedere che quando più reati siano commessi con un'unica azione od omissione ovvero in esecuzione di una risoluzione criminosa unitaria si applichi la pena prevista per il reato in concreto più grave, aumentata fino al doppio; che al fine di valutare l'unitarietà della risoluzione criminosa si debba tenere conto anche dell'indole e delle modalità esecutive dei reati, nonché dell'arco temporale della loro esecuzione;

*c)* prevedere che nei casi previsti nelle lettere *a)* e *b)* la pena non possa comunque superare la somma delle pene applicabili per i singoli reati;

*d)* prevedere che nel caso di concorso di reati puniti con pene di specie diversa l'aumento si calcoli sulla specie di pena prevista per il reato più grave convertendolo successivamente nella specie di pena prevista per gli altri reati, operando il ragguglio secondo i criteri previsti dal codice penale;

*e)* prevedere che per ogni effetto penale diverso dalla pena si abbia riguardo ai singoli reati per i quali sia stata pronunciata condanna, salvo che sia diversamente stabilito;

*f)* prevedere che le disposizioni sul concorso di reati non si applichino per i reati commessi dopo la condanna di primo grado, ferma restando la loro applicabilità

ai fatti commessi anteriormente alla stessa;

g) prevedere che sia stabilito in caso di concorso di reati un limite massimo per le pene prescrittive e interdittive.

ART. 22.

*(Concorso di persone nel reato).*

1. In materia di concorso di persone nel reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che concorra nel reato chi, partecipando alla sua deliberazione, preparazione o esecuzione ovvero determinando o istigando altro concorrente ovvero prestando un aiuto obiettivamente diretto alla realizzazione medesima, apporti un contributo causale alla realizzazione del fatto;

b) prevedere che le disposizioni sul concorso di persone si applichino anche se taluno dei concorrenti sia non imputabile o non punibile per cause di carattere soggettivo;

c) prevedere che sia punita la cooperazione nel reato colposo;

d) prevedere che nessuno sia punito per concorso nel reato se il fatto non sia stato realizzato almeno nella forma del tentativo;

e) prevedere che ciascun concorrente risponda soltanto nei limiti della sua colpevolezza in rapporto al contributo effettivamente prestato;

f) prevedere che la pena sia diminuita per le condotte di rilevanza oggettivamente modesta;

g) prevedere che la pena sia aumentata a carico di coloro che abbiano organizzato o diretto l'attività criminosa, nonché di coloro che abbiano determinato al reato persone a loro soggette ovvero un minore di anni diciotto, una persona totalmente incapace o con ca-

pacità ridotta ovvero si siano comunque avvalsi degli stessi nella commissione di un reato per il quale sia previsto l'arresto in flagranza;

*h)* prevedere che le cause di giustificazione e le circostanze oggettive, nonché le circostanze soggettive servite ad agevolare la commissione del reato, abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che siano concorsi nel reato;

*i)* prevedere che siano circostanze oggettive quelle che concernano la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo ovvero le condizioni o qualità personali dell'offeso;

*l)* prevedere che siano circostanze soggettive quelle che concernano l'intensità del dolo o il grado della colpa o le condizioni o qualità personali del colpevole ovvero i rapporti tra il colpevole e l'offeso;

*m)* prevedere che la punibilità sia esclusa per il concorrente che, volontariamente, neutralizzi gli effetti della propria condotta ovvero impedisca la consumazione del reato ovvero ponga in essere atti idonei a impedirne la consumazione, quando questa non si verifichi per altra causa;

*n)* prevedere che la pena sia diminuita per il concorrente che, volontariamente, ponga in essere atti idonei a impedire la consumazione del reato, quando questa nondimeno si verifichi;

*o)* prevedere che nei casi di cui alle lettere *m)* e *n)* il concorrente sia comunque punito per gli atti che costituiscano un diverso reato.

#### ART. 23.

#### *(Imputabilità).*

1. In materia di imputabilità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati

in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che:

1) non sia imputabile chi non abbia la capacità di intendere o di volere;

2) non sia punibile chi abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato, se nel momento in cui lo abbia commesso non era imputabile;

3) la capacità di intendere o di volere sia esclusa quando l'agente non sia stato in grado di comprendere il significato del fatto o comunque di agire secondo tale capacità di valutazione;

4) siano considerate cause di esclusione dell'imputabilità: l'infermità, i gravi disturbi della personalità, la cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti o psicotrope, se rilevanti rispetto al fatto commesso;

5) sia esclusa ogni presunzione di imputabilità, definendo i limiti in cui l'incapace di intendere o di volere per ubriachezza o stupefazione risponda per il fatto commesso per l'essersi posto colpevolmente nelle condizioni predette;

6) nei casi in cui l'agente non abbia la capacità di intendere o di volere sia applicata una misura di cura e di controllo;

7) le misure di cura e di controllo siano applicate tenendo conto della necessità della cura e che la loro durata non possa superare quella della pena che si applicherebbe all'agente imputabile;

8) la durata massima della misura di cura e di controllo determinata dal giudice non possa comunque superare il limite massimo di durata della pena editale prevista per il reato contestato;

9) l'esecuzione della misura di cura e di controllo sia interrotta quando non risulti più necessaria a fini riabilitativi;

b) prevedere per i non imputabili le seguenti misure di cura e di controllo,

eventualmente applicabili in via alternativa o graduata:

1) ricovero in strutture terapeutiche protette o in strutture con finalità di disintossicazione;

2) ricovero in comunità terapeutiche;

3) libertà vigilata associata a trattamento terapeutico;

4) obbligo di presentazione, eventualmente associato a trattamento terapeutico;

5) affidamento a servizi socio-sanitari;

6) svolgimento di un'attività lavorativa o di un'attività in favore della collettività;

c) prevedere che il giudice possa sempre disporre una misura:

1) meno restrittiva conforme al buon andamento del percorso riabilitativo;

2) più restrittiva in caso di violazione delle prescrizioni;

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere precedenti non si applichino quando l'agente si sia messo in condizioni di incapacità di intendere o di volere al fine di commettere il reato o di predisporre una scusa;

e) prevedere che non sia imputabile chi abbia commesso il fatto senza avere ancora compiuto gli anni quattordici, ovvero, avendoli compiuti ma non avendo ancora raggiunto gli anni diciotto, non sia stato in grado, per immaturità, di comprendere il significato del fatto o comunque di agire secondo tale capacità di valutazione;

f) prevedere per i minorenni imputabili che abbiano compiuto gli anni sedici la diminuzione della pena di un terzo e per i minorenni imputabili che non abbiano compiuto gli anni sedici la diminuzione della pena da un terzo alla metà.

## ART. 24.

*(Capacità ridotta. Finalità del trattamento e regime sanzionatorio).*

1. In materia di finalità del trattamento e di regime sanzionatorio in caso di capacità ridotta, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che le pene siano diminuite da un terzo alla metà nei confronti di chi, per infermità, gravi disturbi della personalità, cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti o psicotrope, nel momento in cui abbia commesso il fatto fosse in condizioni tali da ridurre grandemente la sua capacità di intendere o di volere, anche quando il reato sia commesso da un soggetto sotto l'influenza di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope;

*b)* prevedere che il giudice determini la pena in vista del superamento delle condizioni che abbiano ridotto la capacità dell'agente, in particolare prevedendo, se possibile e accettato, un trattamento terapeutico o riabilitativo;

*c)* prevedere che il giudice, in luogo delle pene detentive fino a tre anni, possa applicare misure sostitutive di carattere terapeutico o riabilitativo con il consenso del condannato e che, nel caso di esito positivo del trattamento, il residuo di pena da espriare si estingua;

*d)* prevedere che qualora un trattamento terapeutico o riabilitativo sia possibile, la sospensione condizionale in caso di condanna applicata a un soggetto in stato di capacità ridotta sia subordinata all'accettazione, da parte dello stesso, di un programma di trattamento in libertà, ritenuto idoneo al conseguimento della finalità di cui alla lettera *b)*;

*e)* prevedere che qualora il trattamento terapeutico o riabilitativo di cui alla lettera *b)* abbia avuto esito positivo, il giudice possa disporre la sospensione condizionale di pena residua anche anticipa-



tamente, sempre che il condannato abbia espiato almeno metà della pena;

f) prevedere che il giudice possa condannare con rinuncia alla pena, per la tenuità del fatto e per il venire meno delle condizioni di ridotta capacità che lo abbiano determinato, salvo che permangano esigenze di prevenzione;

g) prevedere che le disposizioni di cui al presente articolo non si applichino quando l'agente si sia messo in condizioni di ridotta capacità al fine di commettere un reato o di predisporre una scusa.

#### ART. 25.

*(Persona offesa dal reato).*

1. In materia di persona offesa dal reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di disciplinare le modalità di tutela della persona offesa in conformità con quanto previsto dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, e dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

#### ART. 26.

*(Querela, richiesta e istanza).*

1. In materia di querela, richiesta e istanza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che nei casi in cui la legge stabilisca che il reato sia perseguito a querela della persona offesa, la querela possa essere proposta, secondo i requisiti e con le modalità stabiliti dalla legge processuale, entro tre mesi dal giorno in cui l'offeso sia venuto a conoscenza della commissione del reato, salvo che la legge stabilisca un termine diverso; che, in caso di pluralità di persone offese, il termine

per proporre la querela decorra separatamente per ciascuna delle persone offese, dal momento in cui ciascuna di esse venga a conoscenza del reato;

*b)* prevedere che il reato commesso in danno di più persone sia punibile anche se la querela sia stata proposta da una soltanto di esse;

*c)* prevedere che quando la persona offesa si trovi in una obiettiva situazione di soggezione nei confronti dell'autore del reato, il termine di cui alla lettera *a)* decorra dal momento in cui cessa lo stato di soggezione;

*d)* prevedere che la querela debba manifestare in modo inequivoco la volontà che si proceda in ordine al fatto cui essa si riferisce;

*e)* prevedere che il diritto di querela sia esercitato:

1) da chi abbia la potestà di genitore o dal tutore, per i minori di anni quattordici e per gli interdetti;

2) da un curatore speciale, se la persona offesa dal reato sia incapace e priva di legale rappresentante, ovvero vi sia conflitto di interessi con il legale rappresentante;

3) dai minori che abbiano compiuto gli anni quattordici e da coloro che siano affidati a un curatore o all'amministratore di sostegno; che, in tal caso, il diritto di querela possa essere altresì esercitato dal genitore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno;

*f)* prevedere che, in presenza di querela, il reato sia perseguibile nei confronti di tutti coloro che vi abbiano concorso, salva espressa rinuncia da parte del querelante nei confronti di taluno;

*g)* prevedere che il diritto di querela non si trasmetta agli eredi, salvo che la legge disponga diversamente; che la morte del querelante non faccia cessare gli effetti della querela presentata, salva espressa remissione da parte dei prossimi congiunti;

h) prevedere che il diritto di querela non possa essere esercitato in caso di espressa rinuncia o di comportamenti incompatibili con la volontà di proporre querela;

i) prevedere che la querela possa essere rimessa solo da chi l'abbia proposta;

l) prevedere che la remissione di querela estingua la perseguibilità del reato e che, per produrre effetti, la remissione della querela debba essere accettata;

m) prevedere che in caso di più querelanti la remissione della querela da parte di alcuni non produca effetto nei confronti degli altri;

n) prevedere che nel caso previsto dalla lettera b) la querela possa essere rimessa solo dal querelante;

o) prevedere che la remissione della querela possa essere effettuata nei confronti di taluni dei querelati, eventualmente condizionando la remissione a prestazioni risarcitorie o riparatorie;

p) prevedere che nei casi in cui la legge stabilisca che il reato sia perseguito ad istanza della persona offesa si applichino tutte le disposizioni precedenti:

q) prevedere che nei casi in cui la legge stabilisca che il reato sia perseguito a richiesta del Ministro della giustizia o di altra autorità si applichino le disposizioni di cui alle lettere a), c) ed e);

r) prevedere che la richiesta e l'istanza siano irrevocabili.

#### ART. 27.

##### *(Prescrizione del reato).*

1. In materia di prescrizione del reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che:

1) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni si prescrivano se

l'azione penale non sia esercitata entro dodici anni dalla consumazione del reato;

2) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non sia esercitata entro otto anni dalla consumazione del reato;

3) i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non sia esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato;

4) i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria si prescrivano se l'azione penale non sia esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato;

b) prevedere che, quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si faccia riferimento alla pena più grave;

c) prevedere che i reati puniti con la detenzione di massima durata non si prescrivano;

d) prevedere che ai fini della prescrizione non si tenga conto delle circostanze;

e) prevedere che se è esercitata l'azione penale il processo si prescriva nei tempi previsti dal codice di procedura penale.

## CAPO V

### PENE

#### ART. 28.

*(Specie delle pene).*

1. In materia di specie delle pene, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le pene si distinguano in pecuniarie, prescrittive, interdittive e detentive, così indicate in ordine di gravità;

b) prevedere che le pene possano essere applicate, secondo quanto espressamente previsto dalle norme incriminatrici, singolarmente, disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 29.

*(Pena pecuniaria).*

1. In materia di pena pecuniaria, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la pena pecuniaria si applichi per tassi giornalieri o per entità determinata;

b) prevedere che la pena pecuniaria per tassi vada da 30 a 360 tassi giornalieri e che i tassi giornalieri vadano da euro 5 a euro 1.000;

c) prevedere che la pena pecuniaria per entità determinata comporti l'obbligo di pagamento di una somma non inferiore a euro 150 e non superiore a euro 300.000;

d) prevedere che, nella determinazione della pena pecuniaria, il giudice possa aumentarla sino al triplo o diminuirla sino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa;

e) prevedere che l'esazione della pena pecuniaria abbia luogo di regola in rate mensili;

f) prevedere che in caso di mancato pagamento, anche parziale, della pena pecuniaria, il giudice proceda ad apprensione dei beni del condannato per un importo equivalente, con le modalità e con i limiti previsti in tema di confisca;

g) prevedere che, in caso di mancata esazione, anche parziale o per equivalente, non dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, il giudice possa convertire la pena pecuniaria non riscossa in altra sanzione, secondo un criterio di gradualità e

proporzionalità, operando il ragguaglio ai sensi dell'articolo 35;

*h)* prevedere che, su richiesta del condannato, in luogo della pena pecuniaria il giudice possa applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, specificando il rapporto di ragguaglio tra un'ora di lavoro di pubblica utilità, un tasso giornaliero di pena pecuniaria ovvero l'importo di pena pecuniaria per entità determinata.

#### ART. 30.

*(Pene interdittive).*

1. In materia di pene interdittive, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere, anche congiuntamente, le seguenti pene interdittive:

*a)* la sospensione da uno o più uffici pubblici, per una durata non superiore a cinque anni;

*b)* l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dagli uffici pubblici;

*c)* l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, ovvero la sospensione per una durata non superiore a cinque anni, da una professione o da un'attività di impresa, anche esercitata in forma cooperativa;

*d)* l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, ovvero la sospensione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dall'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo di persone giuridiche, enti, associazioni o imprese;

*e)* la revoca o la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni, di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni;

*f)* la decadenza o la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni,

dalla potestà di genitore, dalla tutela, dalla curatela o dall'amministrazione di sostegno;

g) il divieto temporaneo, per una durata non superiore a cinque anni, di emettere assegni e di essere titolare o di utilizzare carte di credito o altri strumenti nominativi che abilitino al pagamento, al prelievo di denaro, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi in forma elettronica;

h) la sospensione, per una durata non superiore a cinque anni, dai contratti con la pubblica amministrazione per fini diversi dalla fornitura di servizi pubblici essenziali;

i) l'interdizione perpetua o l'interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque anni, dalla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione per fini diversi dalla fornitura di servizi pubblici essenziali.

#### ART. 31.

*(Pene prescrittive).*

1. In materia di pene prescrittive, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere le seguenti pene prescrittive:

1) l'allontanamento dalla famiglia, per un periodo non superiore a tre anni;

2) il divieto o la limitazione di accesso o di permanenza in determinati luoghi o il divieto di avvicinare determinate persone, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

3) il divieto temporaneo di allontanamento dal territorio dello Stato o di una regione, o di una provincia o di uno o più comuni, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

4) prescrizioni comportamentali, secondo modalità previste dalla legge e per un periodo non superiore a tre anni;

5) la libertà sorvegliata, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a tre anni, comportante le prescrizioni della sottoposizione a controllo e con eventuale obbligo di permanenza in luoghi particolari o per determinate fasce orarie;

6) il lavoro di pubblica utilità, per un numero di ore non inferiore a trenta e non superiore a seicentotrenta, consistente nella prestazione volontaria di attività non retribuita in favore della collettività;

7) l'espulsione dello straniero con divieto di reingresso, nei casi e per la durata stabiliti dalla legge;

8) l'obbligo di ripristino, di bonifica e di messa in sicurezza dei luoghi;

b) prevedere che il giudice, ai fini della decisione in ordine alle prescrizioni da applicare, possa acquisire le informazioni necessarie relative alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

#### ART. 32.

##### *(Pene detentive).*

1. In materia di pene detentive, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere le seguenti pene:

a) la detenzione domiciliare, anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a un mese e non superiore a tre anni;

b) la detenzione ordinaria, in misura non inferiore a tre mesi e non superiore a venti anni;

c) la detenzione di massima durata, in misura non inferiore a ventotto anni e non superiore a trentadue anni.



## ART. 33.

*(Limiti agli aumenti delle pene detentive in caso di concorso di reati per la detenzione ordinaria e per la detenzione domiciliare).*

1. In materia di limiti agli aumenti delle pene detentive in caso di concorso di reati per la detenzione ordinaria e per la detenzione domiciliare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la detenzione ordinaria, in caso di concorso di reati, non possa superare il limite di ventiquattro anni;

b) prevedere che la detenzione domiciliare, in caso di concorso di reati, non possa superare il limite di quattro anni.

## ART. 34.

*(Detenzione di massima durata).*

1. In materia di detenzione di massima durata, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che:

1) per un novero ristretto di reati di particolare gravità si applichi la pena della detenzione di massima durata;

2) nel caso di concorso tra un reato punito con pena di massima durata e reati puniti con pena detentiva l'entità complessiva della pena non possa superare i trentaquattro anni;

3) la detenzione di massima durata possa essere ridotta a seguito di verifiche periodiche dei risultati dell'osservazione della personalità del condannato;

4) la disciplina delle verifiche di cui al numero 3) e dei loro effetti positivi sia differenziata in relazione alla pena in concreto applicata;

b) prevedere, in particolare, che:

1) in caso di complessivo esito positivo di tutte le verifiche periodiche la pena applicata si estingua dopo che il condannato abbia scontato i quattro quinti della sua durata;

2) nel caso in cui le verifiche effettuate manifestino significativi progressi nell'evoluzione della personalità del condannato, la pena applicata possa essere diminuita in misura da stabilire e comunque non superiore a quattro anni;

c) prevedere che, intervenuta la liberazione, il condannato sia sottoposto a prescrizioni di controllo e sostegno;

d) prevedere che, dopo lo scadere del diciottesimo anno di detenzione, il condannato possa essere ammesso alla semi-libertà, determinando le condizioni per l'ammissione al beneficio.

#### ART. 35.

*(Ragguaglio tra pene di specie diversa).*

1. In materia di ragguaglio tra pene di specie diversa, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire criteri di ragguaglio tra pene di specie diversa;

b) prevedere, in particolare, che:

1) quando il giudice proceda al ragguaglio tra pene detentive e pene interdittive, prescrittive o pecuniarie, un giorno di detenzione ordinaria sia equiparato a euro 75 di pena pecuniaria, a due giorni di detenzione domiciliare, a cinque giorni di pena interdittiva o prescrittiva;

2) agli effetti del ragguaglio, la pena interdittiva perpetua sia equiparata a quattro anni di detenzione ordinaria;

3) nell'operare il ragguaglio, non si tenga conto delle frazioni di pena.

## ART. 36.

*(Pene che comportano prescrizioni e obblighi. Inosservanza).*

1. In materia di pene che comportano prescrizioni e obblighi e della relativa inosservanza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'applicazione della pena che imponga obblighi di fare sia subordinata al consenso e che, in caso di diniego di consenso, il giudice possa applicare altra pena, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità;

b) prevedere che in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti dal giudice, questi sostituisca la sanzione irrogata con altra più afflittiva secondo un criterio di gradualità, avuto riguardo alla gravità della violazione.

## ART. 37.

*(Indici di commisurazione della pena).*

1. In materia di indici di commisurazione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai fini della determinazione della pena, salvo che la legge espressamente li indichi quali elementi costitutivi o circostanze del reato, il giudice valuti:

1) la gravità del fatto e le sue conseguenze dannose o pericolose;

2) l'intensità del dolo o il grado della colpa;

3) i motivi che abbiano determinato la commissione del reato;

4) i precedenti penali e i comportamenti del colpevole anteriori e successivi al reato;

5) le condizioni di vita del condannato, anche al momento della sentenza;

b) prevedere che:

1) la capacità di commettere nuovi reati sia valutata solo ai fini di attenuazione della pena;

2) nel determinare in concreto il valore del tasso giornaliero o la somma complessiva dovuta per la pena pecuniaria, il giudice tenga conto delle condizioni economiche del condannato;

3) l'ammontare dei tassi giornalieri possa essere modificato in relazione a mutamenti delle condizioni economiche del condannato.

#### ART. 38.

*(Criteri per l'applicazione della pena).*

1. In materia di criteri per l'applicazione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il giudice determini la pena, con provvedimento analiticamente motivato, entro il limite della proporzione con il fatto commesso, avendo riguardo alle finalità di prevenzione speciale, con particolare riferimento al reinserimento sociale del condannato e con esclusione di ragioni di esemplarità punitiva;

b) prevedere che la pena detentiva spiata all'estero e la custodia cautelare sofferta all'estero siano sempre computate in caso di rinnovamento del giudizio in Italia.

#### ART. 39.

*(Correttivo di equità).*

1. In materia di correttivo di equità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere che il giudice possa applicare, con provvedimento analiticamente motivato, una diminuzione della pena per non più di un terzo nei casi in cui, dopo aver determinato la pena in concreto, questa risulti palesemente eccessiva rispetto all'effettivo disvalore del fatto.

## ART. 40.

*(Effetti della pena).*

1. In materia di effetti della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere quali conseguenze della pena, nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge:

a) la pubblicazione del provvedimento di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero di altri provvedimenti, atti o informazioni;

b) il divieto di compiere determinate attività informatiche, con eventuale privazione della facoltà di esercitare la gestione di connettività e di accedere a sistemi informatici o telematici presso enti pubblici o privati e a reti telematiche o satellitari che comportino uno scambio di informazioni tra il condannato e l'esterno.

## ART. 41.

*(Rinvio dell'esecuzione della pena).*

1. In materia di rinvio dell'esecuzione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di disciplinare le ipotesi di rinvio dell'esecuzione della pena in ragione dell'età, delle condizioni di salute, dello stato di donna incinta o di madre o in presenza di altre gravi situazioni personali del condannato.

## CAPO VI

PUNIBILITÀ. ESTINZIONE DEL REATO  
E DELLA PENA

## ART. 42.

*(Condizioni obiettive di punibilità).*

1. In materia di condizioni obiettive di punibilità, i decreti legislativi di cui all'ar-

articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la legge determini i casi nei quali la punibilità del reato commesso sia subordinata al verificarsi di condizioni estranee all'offesa, nominandole espressamente quali « condizioni obiettive di punibilità »;

b) prevedere che le condizioni obiettive di punibilità operino oggettivamente.

#### ART. 43.

*(Attività riparatorie).*

1. In materia di attività riparatorie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nei casi espressamente stabiliti dalla legge, reati di non particolare gravità possano essere dichiarati estinti quando, prima del giudizio, l'agente abbia posto in essere adeguate condotte riparatorie o risarcitorie, sole o congiunte ad attività e a prescrizioni stabilite dal giudice;

b) prevedere che il giudice, se ritenga non adeguate le condotte riparatorie o risarcitorie prestate, possa indicare la loro integrazione assegnando un termine per l'adempimento.

#### ART. 44.

*(Cause di estinzione del reato).*

1. In materia di cause di estinzione del reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere le seguenti cause di estinzione:

a) la morte dell'imputato;

b) l'amnistia;

c) l'oblazione;

d) l'esito positivo della messa alla prova con sospensione del processo;

e) il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.

ART. 45.

*(Oblazione).*

1. In materia di oblazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, a titolo di oblazione, l'imputato, se non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'agente, sia ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna:

1) nei reati puniti con la sola pena pecuniaria, una somma pari a due terzi della pena massima oltre le spese del procedimento;

2) nei reati puniti con pena pecuniaria alternativa a pena di specie diversa, una somma compresa tra i due terzi e la metà della pena pecuniaria massima oltre le spese del procedimento;

b) prevedere che nel caso previsto al numero 2) della lettera a) il giudice possa respingere con ordinanza la domanda di oblazione, in considerazione della gravità del fatto;

c) prevedere che il pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione estingua il reato.

ART. 46.

*(Messa alla prova).*

1. In materia di messa alla prova, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che nei procedimenti relativi a reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o

congiunta con altra pena non detentiva, il giudice possa disporre una sola volta, con il consenso o su richiesta dell'imputato, la sospensione del processo con messa alla prova, disciplinando i presupposti per l'ammissione e le modalità di espletamento della prova;

b) prevedere che la sospensione del processo con messa alla prova possa essere disposta una seconda volta solo per reati commessi anteriormente all'inizio della prima messa alla prova;

c) prevedere che l'esito positivo della prova estingua il reato.

#### ART. 47.

*(Cause di estinzione della pena).*

1. In materia di cause di estinzione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere le seguenti cause di estinzione:

a) la morte del condannato;

b) l'indulto e la grazia;

c) la sospensione condizionale della pena se non revocata;

d) la sospensione condizionata della pena residua;

e) la prescrizione della pena.

#### ART. 48.

*(Indulto e grazia).*

1. In materia di indulto e di grazia, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'indulto o la grazia condonino, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commutino in un'altra specie di pena stabilita dalla legge e che, ad ogni altro effetto diverso, la pena estinta per indulto si consideri come pena inflitta;



b) prevedere che, nel caso di concorso di reati, l'indulto si applichi sulla pena cumulata ai sensi delle disposizioni sul concorso di reati e, ove concorrano reati ostativi all'indulto, l'indulto si applichi alla pena inflitta per i reati non ostativi.

ART. 49.

*(Sospensione condizionale della pena).*

1. In materia di sospensione condizionale della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, possa sospendere l'esecuzione della pena per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni quando presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che, in caso di condanna alla pena della detenzione ordinaria, il periodo di sospensione sia di cinque anni;

b) prevedere che la sospensione della pena possa essere concessa, per non più di due volte, in caso di condanna a pena detentiva complessivamente non superiore a due anni e che in caso di pena detentiva congiunta a pene di specie diversa, il giudice possa sospendere la sola pena detentiva, nei limiti anzidetti, salvo che il condannato non chieda espressamente la conversione della pena di specie diversa in pena detentiva per il cumulo con la stessa ai fini della sospensione;

c) stabilire che se sia già stata concessa la sospensione con messa alla prova per un reato punito con pena detentiva, la sospensione condizionale non possa essere concessa più di una volta;

d) prevedere che:

1) la sospensione condizionale della pena sia subordinata, se oggettivamente e soggettivamente possibile, al risarcimento del danno in favore della persona offesa ovvero all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

2) la condanna a pena sospesa non comporti, di per sé, l'applicazione di misure di prevenzione, né costituisca impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati, né motivo di diniego di concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorative;

e) ai fini della sospensione ovvero della determinazione dei relativi obblighi e prescrizioni, il giudice possa acquisire informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, anche pronunciandosi sulla sola colpevolezza in attesa delle informazioni necessarie;

f) stabilire, ove possibile:

1) limiti di pena più elevati per la sospensione in ragione dell'età e delle condizioni personali del condannato;

2) la sospendibilità, per una sola volta, delle pene interdittive temporanee, subordinata, in caso di condanna a pena interdittiva temporanea congiunta a pena pecuniaria, al pagamento di tale pena e, se soggettivamente e oggettivamente possibile, al risarcimento del danno in favore della persona offesa e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

#### ART. 50.

*(Sospensione condizionale della pena con prescrizioni e misure di controllo).*

1. In materia di sospensione condizionale della pena con prescrizioni e misure di controllo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il giudice, nel sospendere l'esecuzione della pena, possa ordinare la messa alla prova del condannato per il periodo corrispondente per favorirne il reinserimento sociale e che in caso di seconda concessione la messa alla prova sia obbligatoria;

b) prevedere che in caso di messa alla prova:

1) il giudice, sentite le parti, determini prescrizioni per il reinserimento sociale che non siano lesive della dignità e dei diritti fondamentali del condannato e che, per le prescrizioni che prevedano obblighi di fare, sia obbligatorio il consenso del condannato e che, in caso di rifiuto, il giudice, ove comunque la conceda, possa subordinare la sospensione ad altre prescrizioni;

2) il giudice possa revocare o modificare le prescrizioni;

3) il giudice dia, quando necessario, disposizioni per interventi di aiuto, di sostegno e di controllo del condannato;

4) la prova decorra dalla condanna, salvo che l'imputato richieda un inizio anticipato;

5) il giudice possa dichiarare l'estinzione anticipata del periodo di prova quando ritenga avvenuto il reinserimento sociale dell'imputato.

#### ART. 51.

*(Revoca della sospensione ed estinzione della pena).*

1. In materia di revoca della sospensione e di estinzione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la sospensione condizionale della pena sia o possa essere revocata in base ai presupposti stabiliti dalla legge qualora il condannato commetta uno o più reati ovvero riporti, nei termini stabiliti per la prova, un'altra condanna per un reato commesso anteriormente alla messa alla prova, ovvero commetta gravi o reiterate violazioni degli obblighi o delle prescrizioni imposti, salvo che in tal caso il giudice non ritenga sufficiente prolungare la prova o modificare le prescrizioni;

b) prevedere che, dalla pena da eseguire a seguito della revoca della sospensione condizionale con messa alla prova, si detragga un periodo corrispondente a quello di prova eseguita, secondo i criteri di ragguaglio stabiliti per le pene prescrittive;

c) prevedere che la disciplina della revoca si applichi anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti;

d) prevedere che la pena si estingua:

1) se nei termini stabiliti non si verifichi alcuna delle ipotesi di revoca;

2) in caso di esito positivo della prova, ove disposta.

#### ART. 52.

##### *(Sospensione condizionata della pena residua).*

1. In materia di sospensione condizionata della pena residua, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il condannato alla pena della detenzione ordinaria, che abbia partecipato positivamente al trattamento rieducativo, possa essere ammesso alla sospensione condizionata della pena residua quando il giudice presuma che si asterrà dal commettere ulteriori reati;

b) prevedere che il condannato possa essere ammesso al beneficio di cui alla lettera a) se abbia scontato almeno due anni e comunque non meno di due terzi della pena inflitta;

c) prevedere che, nel provvedimento di concessione della sospensione condizionata della pena residua, il giudice indichi le prescrizioni e le misure di controllo e sostegno più idonee al completamento del percorso di reinserimento sociale;

d) prevedere che la sospensione sia revocata se il condannato, entro un termine da stabilire, commetta un reato della stessa indole ovvero punito con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

e) prevedere che la sospensione sia revocata in caso di grave o reiterata trasgressione alle prescrizioni e alle misure di controllo e sostegno;

f) prevedere che la pena inflitta al condannato ammesso al beneficio si estingua decorso un tempo pari alla durata della pena residua sospesa.

ART. 53.

*(Prescrizione della pena).*

1. In materia di prescrizione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la pena della multa si estingua decorso un tempo di cinque anni se non ne sia iniziata l'esecuzione;

b) prevedere che le pene interdittive e prescrittive si estinguano decorso un tempo di cinque anni;

c) prevedere che la pena detentiva ordinaria si estingua decorso un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a venticinque anni e non inferiore a cinque anni;

d) prevedere che le pene di massima durata non si prescrivano;

e) prevedere che, in caso di concorso di reati, si abbia riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene siano state inflitte con la medesima sentenza;

f) prevedere che il tempo di estinzione della pena prescrittiva, interdittiva e detentiva sia computato dal giorno in cui diventi eseguibile.

ART. 54.

*(Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale).*

1. In materia di non menzione della condanna nel certificato del casellario giu-

diziale, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate all'articolo 38, possa disporre che della sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a due anni ovvero a pena interdittiva non perpetua, a pena prescrittiva o a pena pecuniaria, non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, per ragioni diverse da quelle di diritto elettorale, e che, in caso di successive condanne a pena detentiva, la non menzione possa essere disposta purché la pena complessiva non superi i due anni;

b) prevedere che della sentenza di condanna a pena sospesa non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, per ragioni diverse da quelle di diritto elettorale;

c) prevedere che la non menzione della condanna possa essere revocata quando il condannato commetta un ulteriore reato, entro limiti da stabilire.

#### ART. 55.

##### *(Riabilitazione).*

1. In materia di riabilitazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che essa estingua gli effetti penali della condanna;

b) prevedere che sia concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia altrimenti estinta e non sussistano condotte illecite di rilevanza tale da escludere l'avvenuto reinserimento sociale, tenuto conto dell'indole del reato commesso;

c) prevedere che non sia concessa quando il condannato non abbia eliminato le conseguenze dannose del reato e non

abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dallo stesso, salvo che non dimostri di essere stato o di essere, senza sua colpa, nell'impossibilità di adempiervi;

*d)* prevedere che sia revocata in caso di condanna per un reato doloso commesso entro tre anni dal provvedimento di riabilitazione;

*e)* prevedere che si applichi anche alle sentenze straniere di condanna, se riconosciute.

## CAPO VII

### SANZIONI CIVILI, CONFISCA E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

#### ART. 56.

*(Sanzioni civili).*

1. In materia di sanzioni civili, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di disciplinare gli effetti delle sanzioni civili da reato riproducendo il contenuto del libro primo, titolo VII, del codice penale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti modificazioni:

*a)* prevedere che ogni reato obblighi alle restituzioni, a norma delle leggi civili;

*b)* prevedere che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, anche per lesione di interessi legittimi, obblighi al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto del medesimo; prevedere che il danno non patrimoniale sia determinato dal giudice in via equitativa, con motivazione espressa, tenendo conto della sofferenza cagionata dal reato e della natura dolosa o colposa dello stesso;

*c)* prevedere che, in caso di morte della persona offesa, il diritto al risarcimento si trasmetta ai prossimi congiunti e

alla persona stabilmente convivente con la stessa, a norma delle leggi civili;

d) prevedere che il risarcimento e le restituzioni possano essere richiesti da persone giuridiche, enti o associazioni nei soli casi in cui abbiano ricevuto un danno diretto, economicamente valutabile, e attinente alle funzioni o agli scopi previsti e da loro perseguiti;

e) stabilire che, per reati di particolare natura o gravità, quando la persona offesa abbia rinunciato all'azione civile ovvero non sia stata identificata, il giudice possa disporre il risarcimento e le restituzioni anche in difetto di costituzione di parte civile, quantificando, anche parzialmente, la somma dovuta; prevedere che, in tal caso, la somma sia destinata a un fondo di solidarietà per le vittime di reati;

f) prevedere che il giudice, con la sentenza di condanna, disponga, se oggettivamente e soggettivamente possibile, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non riparabili mediante restituzione o risarcimento;

g) prevedere e disciplinare, anche mediante rinvio alle leggi civili, i presupposti dell'azione revocatoria per atti dispositivi del proprio patrimonio compiuti dal colpevole prima della condanna.

#### ART. 57.

##### *(Confisca).*

1. In materia di confisca, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la seguente disciplina della confisca dello strumento di reato:

1) obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli agenti, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;



2) possibilità di non disporre la confisca qualora si tratti di cose di valore insignificante, ovvero qualora la misura risulti sproporzionata alla gravità del fatto;

3) possibilità di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;

4) applicazione della confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato sia stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti dei requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni siano stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza, sempre se ciò sia possibile;

*b)* prevedere la seguente disciplina della confisca del prodotto, del prezzo e del profitto di reato:

1) obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti; possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che concluda il giudizio dibattimentale o abbreviato;

2) possibilità di eseguire sempre la confisca, totalmente o parzialmente, anche su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscano il prezzo o il prodotto o il profitto del reato, con eccezione per i beni impignorabili ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;

3) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona, estranea al reato, che ne abbia beneficiato o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;

*c)* prevedere la seguente disciplina della confisca delle cose intrinsecamente illecite:

1) obbligatorietà della confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

2) possibilità di non disporre la confisca quando la cosa appartenga a persona estranea al reato e la fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa;

*d)* adeguare la disciplina prevista dal codice penale agli obblighi imposti dalla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;

*e)* prevedere che con la sentenza di condanna sia disposto lo scioglimento delle società o delle associazioni utilizzate esclusivamente o prevalentemente per la realizzazione di attività penalmente illecite e sia confiscato, totalmente o parzialmente, il patrimonio che eventualmente residui dalla liquidazione;

*f)* prevedere che, ai fini della confisca, i beni che l'autore del reato abbia intestato fittiziamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, risultino come a lui appartenenti;

*g)* prevedere che, salvo il disposto del numero 2) della lettera *c)*, la confisca non pregiudichi i diritti dei terzi in buona fede;

*h)* prevedere che, nei casi di confisca penale disciplinati da norme particolari, si applichino le disposizioni del presente articolo, salvo che la legge espressamente disponga altrimenti, e che in ogni caso si applichino le disposizioni poste a garanzia dei terzi estranei al reato.

## ART. 58.

*(Responsabilità degli enti).*

1. In materia di responsabilità degli enti, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere la responsabilità dell'ente per fatti di reato, recependo la disciplina prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, con i seguenti adeguamenti:

*a)* escludere la qualifica della responsabilità come « amministrativa »; escludere altresì la denominazione delle sanzioni come « amministrative »;

*b)* chiarire che rispondono del reato tutti gli enti, società, associazioni anche non riconosciute, nonché gli enti pubblici in quanto esercitino attività economica e nei limiti della stessa, con esclusione di Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, autorità indipendenti ed enti di piccole dimensioni, salvo quelli aventi personalità giuridica;

*c)* perfezionare l'adeguamento dei criteri di imputazione al principio di personalità, chiarendo, in particolare, che la persona giuridica risponde soltanto dei reati commessi nel suo interesse;

*d)* stabilire che la responsabilità della persona giuridica si perfeziona solo se il reato sia stato reso possibile da una lacuna organizzativa ascrivibile alla stessa o dalla carenza di sorveglianza o controllo ovvero sia stato commesso su indicazione dei vertici organizzativi o gestionali della stessa;

*e)* estendere il novero dei reati per i quali la persona giuridica deve rispondere se commessi nel suo interesse, in particolare includendovi i reati in materia di sicurezza del lavoro e ambientale;

*f)* prevedere l'applicazione nella specifica materia delle disposizioni del codice penale, in quanto compatibili, provvedendo a ogni opportuno coordinamento, anche con riferimento a misure di attenuazione o di esclusione della sanzione in caso di condotte riparatorie.

€ 2,06



\*15PDL0038790\*